

P7_TA-PROV(2013)0493

Pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC

*****I**

(A7-0362/2013 - Relatore: Luis Manuel Capoulas Santos)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD)) 2

P7_TA-PROV(2013)0493

Pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- viste la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0625) e la modifica della proposta (COM(2012)0552),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0336/2011),
- visto l'atto di adesione del 1979, in particolare il paragrafo 6 del protocollo n. 4 concernente il cotone, accluso allo stesso,
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il parere 1/2012 della Corte dei conti dell'8 marzo 2012¹,
- visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo del 25 aprile 2012 e del 12 dicembre 2012²,
- visto il parere del Comitato delle regioni del 4 maggio 2012³,
- vista la sua decisione del 13 marzo 2013 sull'avvio dei negoziati interistituzionali e sul relativo mandato in merito alla proposta⁴,
- visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio con lettera del 7 ottobre 2013 di approvare la posizione del Parlamento europeo in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 55 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0362/2013),

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

² GU C 191 del 29.6.2012, pag. 116 e GU C 44 del 15.2.2013, pag. 159.

³ GU C 225 del 27.7.2012 pag. 174.

⁴ Testi approvati P7_TA(2013)0084.

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 novembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CE) n. 637/2008 e (CE) n. 73/2009 del Consiglio*

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare il paragrafo 6 del protocollo n. 4 concernente il cotone accluso allo stesso,

vista la proposta della Commissione europea¹,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁴,

considerando quanto segue:

- (1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio"¹

* IL TESTO NON È ANCORA STATO OGGETTO DI REVISIONE GIURIDICO-LINGUISTICA.

¹ *GU C [...] del [...].*

² *GU C 191 del 29.6.2012, pag. 116 e GU C 44 del 15.2.2013, pag. 159.*

³ *GU C 225 del 27.7.2012, pag. 174.*

⁴ *Posizione del Parlamento europeo del 20 novembre 2013.*

esponde le future sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune (PAC) dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1° gennaio 2014. La riforma dovrà riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio **1**. Vista la portata della riforma, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 73/2009 e sostituirlo con un nuovo regolamento. **La riforma dovrà inoltre snellire e semplificare le disposizioni.**

■

(1 bis) Uno degli obiettivi principali e dei requisiti fondamentali della riforma della PAC è la riduzione degli oneri amministrativi. Occorre tenere conto in modo risoluto di tale obiettivo all'atto di definire le disposizioni applicabili al regime di sostegno diretto.

- (2) Il **presente** regolamento **dovrebbe includere** tutti gli elementi essenziali riguardanti il pagamento del sostegno unionale agli agricoltori e stabilire **altresì** le condizioni di accesso ai **pagamenti** **che sono** inestricabilmente collegate a tali elementi essenziali.
- (3) Occorre chiarire che il regolamento (UE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio **2** e le disposizioni adottate a norma del medesimo si applicano alle misure previste dal presente regolamento. Per motivi di coerenza con altri strumenti giuridici riguardanti la PAC, alcune norme contenute nel regolamento (CE) n. 73/2009 **sono** previste dal regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC], in particolare quelle **definite al fine di** garantire l'osservanza degli obblighi stabiliti dalle disposizioni in materia di pagamenti diretti, come la realizzazione di controlli e l'applicazione di misure e sanzioni amministrative in caso di inadempimenti, le norme in materia di condizionalità quali i criteri di gestione obbligatori, le buone condizioni agronomiche e ambientali e il monitoraggio e la valutazione delle misure pertinenti, nonché le disposizioni relative al **pagamento degli anticipi e al** recupero dei pagamenti non dovuti.

¹ **Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003** (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

² **Regolamento (UE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune** (GU L).

- (4) È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato *sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)*, al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Quando elabora e redige atti delegati la Commissione è tenuta a procedere alla trasmissione simultanea, tempestiva ed appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

■

(8) *Il presente regolamento dovrebbe contenere l'elenco dei regimi di sostegno in esso contemplati per i pagamenti diretti. Al fine di tenere conto della nuova legislazione sui regimi di sostegno che potrebbe essere adottata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti in relazione alla modifica di detto elenco.*

- (9) Al fine di *assicurare la certezza del diritto*, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare *determinati* atti ■ *in relazione* alla definizione del quadro all'interno del quale gli Stati membri *devono definire i criteri che gli agricoltori sono tenuti a soddisfare al fine di rispettare l'obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione* e le attività minime da svolgere sulle superfici mantenute naturalmente in uno stato che le rende idonee al pascolo o alla coltivazione, *nonché* i criteri ■ per determinare la predominanza dell'erba e delle altre piante erbacee da foraggio *e i criteri per determinare le pratiche locali tradizionali nel prato permanente e nel pascolo permanente ("prato permanente")*.
-

(11) Al fine di garantire che gli importi destinati al finanziamento della PAC rispettino i massimali annui di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC], è opportuno mantenere un adattamento del livello del sostegno diretto nel corso di un dato anno civile, **come previsto dall'articolo 25 di detto regolamento. Per assicurare che ciò contribuisca a realizzare l'obiettivo di una ripartizione più equilibrata dei pagamenti tra beneficiari di piccole e grandi dimensioni, l'aggiustamento dei pagamenti diretti deve essere applicato esclusivamente agli agricoltori che ricevono oltre 2 000 EUR nell'anno civile considerato.** Tenuto conto del livello dei pagamenti diretti a favore degli agricoltori della Bulgaria, della Croazia e della Romania nell'ambito dell'applicazione del meccanismo di introduzione progressiva a tutti i pagamenti diretti concessi in tali Stati membri, è opportuno che tale strumento di disciplina finanziaria si applichi alla Bulgaria e alla Romania a decorrere dal 1° gennaio 2016 ed alla Croazia a decorrere dal 1° gennaio 2022. **Occorre prevedere disposizioni specifiche ai fini di questa disposizione e di talune altre disposizioni in caso di persona giuridica o di associazione di persone fisiche o giuridiche, qualora il diritto nazionale preveda per i singoli membri diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda al fine di rafforzare le strutture agricole e promuovere l'insediamento delle persone giuridiche o associazioni interessate.**

■

(11 bis) **Al fine di garantire la corretta applicazione dell'aggiustamento dei pagamenti diretti in relazione alla disciplina finanziaria, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti in relazione alle norme riguardanti la base di calcolo delle riduzioni che gli Stati membri sono tenuti ad applicare agli agricoltori in forza della disciplina finanziaria.**

(13) Dall'esperienza maturata con l'applicazione dei vari regimi di sostegno agli agricoltori è emerso che in alcuni casi il sostegno è stato concesso a **persone fisiche e giuridiche** il cui obiettivo commerciale non era affatto, o era solo marginalmente, connesso a un'attività agricola ■ . Per garantire **un sostegno più mirato**, gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'assegnare pagamenti diretti a **talune persone fisiche e giuridiche, a meno che queste possano dimostrare che la loro attività agricola non sia**

marginale. Gli Stati membri dovrebbero avere del pari la possibilità di non assegnare pagamenti diretti ad altre persone fisiche e giuridiche la cui attività agricola sia marginale. Gli Stati membri dovrebbero nondimeno essere autorizzati ad assegnare pagamenti diretti ai piccoli agricoltori part-time in quanto questi ultimi danno un contributo diretto alla vitalità delle zone rurali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre astenersi dall'assegnare pagamenti diretti a persone fisiche e giuridiche le cui superfici agricole siano principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgano una determinata attività minima.

(13 bis) Al fine di garantire la tutela dei diritti degli agricoltori, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti in relazione ai criteri per determinare i casi in cui la superficie agricola di un agricoltore debba essere considerata principalmente superficie mantenuta naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, ai criteri per stabilire la distinzione tra entrate risultanti da attività agricole e non agricole e l'importo pertinente dei pagamenti diretti ai fini della prova di marginalità e ai criteri che gli agricoltori devono soddisfare per dimostrare che la loro attività agricola non è marginale.

(14) Per evitare oneri amministrativi eccessivi dovuti alla gestione di pagamenti di piccola entità, è opportuno che gli Stati membri si astengano, in generale, dall'erogare pagamenti diretti se l'importo è inferiore a 100 EUR o se la superficie ammissibile dell'azienda per la quale viene richiesto l'aiuto è inferiore a un ettaro. Tuttavia, poiché le **strutture agricole** degli Stati membri sono molto diverse tra loro e possono discostarsi in misura significativa dalla struttura **agricola** media nell'Unione, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di applicare soglie minime che rispecchino la loro situazione particolare. Tenuto conto della struttura agricola molto specifica delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo, è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di decidere se applicare una soglia minima in tali regioni. Occorre inoltre dare agli Stati membri la possibilità di optare per uno solo di questi due tipi di soglia minima in funzione delle peculiarità della struttura del loro settore agricolo. Nell'eventualità che siano concessi pagamenti ad agricoltori con aziende cosiddette "senza terra", l'applicazione della soglia per ettaro sarebbe inefficace. È quindi opportuno applicare a tali agricoltori l'importo minimo collegato al sostegno. Per garantire la parità di

trattamento tra gli agricoltori della Bulgaria, della Croazia e della Romania i cui pagamenti diretti sono soggetti all'introduzione progressiva, la soglia minima deve essere basata sugli importi finali da concedere al termine del processo di introduzione progressiva.

- (15) La ripartizione del sostegno diretto al reddito tra gli agricoltori è caratterizzata dall'assegnazione di importi di entità sproporzionata a un numero piuttosto esiguo di aziende beneficiarie di grandi dimensioni. A motivo delle economie di scala, i beneficiari di maggiori dimensioni non necessitano di un sostegno unitario di livello identico affinché l'obiettivo del sostegno al reddito sia conseguito in modo efficiente. Inoltre, dato il loro potenziale di adattamento, è più facile, per i beneficiari di maggiori dimensioni, funzionare con livelli di sostegno unitario inferiori. ***Gli Stati membri dovrebbero pertanto ridurre di almeno il 5% la parte del pagamento di base/pagamento unico per superficie da concedere agli agricoltori che sia al di sopra di 150 000 EUR. Onde evitare effetti sproporzionati nelle aziende agricole di grandi dimensioni con un numero elevato di dipendenti, gli Stati membri possono decidere di tenere conto dell'intensità di lavoro dipendente quando applicano il meccanismo. Per rendere efficace tale riduzione del livello del sostegno, non dovrebbe essere concesso alcun vantaggio agli agricoltori che creano artificialmente le condizioni per eluderne gli effetti. Il prodotto della riduzione dei pagamenti ai beneficiari di grandi dimensioni deve rimanere negli Stati membri in cui è stato generato.***
- (16) Occorre determinare massimali netti per ciascuno Stato membro al fine di limitare i pagamenti da corrispondere agli agricoltori in seguito ***alla riduzione del livello del sostegno***. Per tenere conto delle caratteristiche specifiche del sostegno concesso, nell'ambito della PAC, in forza del **regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013**, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione **e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio¹** e del **regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013**, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo **e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio²**, nonché del fatto che tali pagamenti

¹ GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23.

² GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41.

diretti non sono soggetti a *riduzione del livello di sostegno*, nel massimale netto degli Stati membri interessati non devono essere inclusi i suddetti pagamenti diretti.

(16 bis) Al fine di tenere conto dell'evoluzione degli importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere concessi, ivi comprese le modifiche conseguenti alle decisioni che saranno adottate dagli Stati membri in relazione agli storni tra il primo e il secondo pilastro [e all'applicazione della riduzione progressiva e, se del caso, del livellamento], nonché quelle risultanti dalle comunicazioni che saranno inoltrate dalla Croazia sui terreni sottoposti a sminamento e restituiti ad usi agricoli, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti in relazione alla revisione dei massimali nazionali e dei massimali netti stabiliti nel presente regolamento.

(17) È opportuno precisare che le disposizioni del presente regolamento che possano dar luogo, da parte degli Stati membri, a comportamenti suscettibili di costituire aiuti di Stato sono escluse dall'applicazione delle norme unionali in materia di aiuti di Stato, poiché le disposizioni in questione subordinano la concessione del sostegno ad adeguate condizioni, o prevedono che la Commissione adotti tali condizioni, al fine di evitare indebite distorsioni della concorrenza.

(17 bis) Per rafforzare la propria politica di sviluppo rurale, è opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di trasferire fondi dal loro massimale dei pagamenti diretti al loro sostegno per lo sviluppo rurale. Al tempo stesso, gli Stati membri devono avere la possibilità di trasferire fondi dal loro sostegno per lo sviluppo rurale al loro massimale dei pagamenti diretti. Per assicurare l'efficacia dello strumento, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di rivedere una volta la loro decisione iniziale con effetto dall'anno di domanda 2018 purché tale revisione non comporti una diminuzione degli importi destinati allo sviluppo rurale.

(18) Per conseguire gli obiettivi della PAC è possibile che i regimi di sostegno debbano essere adattati per tenere conto di nuovi sviluppi, se necessario anche entro termini brevi. Occorre pertanto prevedere la possibilità di un riesame dei regimi, in particolare alla luce dell'andamento dell'economia o della situazione di bilancio, il che significa che i beneficiari non possono contare sul fatto che le condizioni di concessione degli aiuti restino immutate.

(19) Gli agricoltori degli Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1° maggio 2004 o successivamente a tale data hanno percepito i pagamenti diretti secondo un meccanismo di introduzione progressiva, conformemente a quanto previsto negli atti di adesione. Il meccanismo riguardante la Bulgaria e la Romania sarà ancora in vigore nel **2015 e quello riguardante la Croazia sarà in vigore fino al 2021**. Tali Stati membri erano stati inoltre autorizzati a concedere pagamenti diretti nazionali integrativi. È opportuno che la possibilità di concedere tali pagamenti sia mantenuta per la **Croazia e, ad integrazione del regime di pagamento di base, per** la Bulgaria e la Romania fino al termine dell'introduzione progressiva.

(19 bis) Il regolamento (CE) n. 73/2009, modificato dall'atto di adesione del 2011, **prevede** una riserva nazionale speciale per lo sminamento in Croazia allo scopo di finanziare, per un periodo di dieci anni dopo l'**adesione** all'Unione, l'assegnazione di diritti all'aiuto ai terreni che saranno sottoposti a sminamento e restituiti ad usi agricoli ogni anno. È opportuno stabilire le norme per la determinazione degli importi destinati a finanziare gli aiuti per tali terreni nell'ambito dei regimi di sostegno **previsti dal** presente regolamento e relative alla gestione della riserva. Al fine di tenere conto degli importi risultanti dalle comunicazioni che saranno inoltrate dalla Croazia sui terreni sottoposti a sminamento e restituiti ad usi agricoli, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare **determinati** atti **in relazione** alla revisione di talune disposizioni finanziarie applicabili alla Croazia.

(20) Per garantire una migliore distribuzione del sostegno tra i terreni agricoli dell'Unione, anche negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie istituito dal regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno che un nuovo regime di pagamento di base sostituisca il regime di pagamento unico istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio¹ e mantenuto dal regolamento (CE) n. 73/2009, che ha riunito in un unico regime di pagamenti diretti disaccoppiati i meccanismi di sostegno preesistenti. Ciò dovrebbe comportare, **in linea di principio**, la scadenza dei

¹ **Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).** Regolamento abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 73/2009.

diritti all'aiuto ottenuti in forza di tali regolamenti e l'assegnazione di diritti nuovi, seppure ancora basati, *come regola generale*, sul numero di ettari ammissibili a disposizione degli agricoltori nel primo anno di attuazione del regime. *Tuttavia, gli Stati membri che gestiscono attualmente il regime di pagamento unico su base regionale o su base regionale ibrida devono avere la possibilità di mantenere i loro diritti all'aiuto esistenti. Onde evitare che in un determinato Stato membro l'aumento della superficie ammissibile diluisca in misura sproporzionata l'importo dei pagamenti diretti per ettaro e comprometta così il processo di convergenza interna, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà, nel procedere alla prima assegnazione di diritti all'aiuto, di applicare un coefficiente di riduzione allo scopo di stabilire il numero di diritti all'aiuto.*

(21) A causa dell'integrazione consecutiva di vari settori nel regime di pagamento unico e del conseguente periodo di adeguamento concesso agli agricoltori, è diventato sempre più difficile giustificare le notevoli differenze individuali nel livello del sostegno per ettaro determinate dall'uso di riferimenti storici. Il sostegno diretto al reddito deve pertanto essere distribuito in maniera più equa fra gli Stati membri riducendo il legame con i riferimenti storici e tenendo conto del contesto generale del bilancio dell'Unione. Per garantire una distribuzione più uniforme degli aiuti diretti, pur tenendo conto delle differenze tuttora esistenti nei livelli salariali e nei costi dei fattori produttivi, i livelli del sostegno diretto per ettaro devono subire un progressivo adeguamento. Gli Stati membri con un livello di pagamenti diretti inferiore al 90% della media devono colmare un terzo della differenza fra il loro livello attuale e detto livello, *cosicché tutti gli Stati membri raggiungano un livello minimo entro l'esercizio finanziario 2020*. Tale convergenza deve essere finanziata proporzionalmente da tutti gli Stati membri che beneficiano di pagamenti diretti superiori alla media unionale.

(21 bis) Inoltre, *come regola generale*, tutti i diritti all'aiuto attivati nel 2019 in uno Stato membro o in una regione devono avere un valore unitario uniforme ■ . Per evitare tuttavia conseguenze finanziarie destabilizzanti per gli agricoltori, gli Stati membri ■ dovrebbero avere la facoltà di tenere ■ conto dei fattori storici nel calcolo del valore dei diritti all'aiuto *che gli agricoltori dovrebbero detenere nel 2019 purché nessun diritto all'aiuto nel 2019 sia di valore inferiore al 60 % della media. Questa convergenza dovrebbe essere finanziata riducendo il valore di tali diritti all'aiuto per*

un valore superiore alla media del 2019 in base a criteri oggettivi e non discriminatori che saranno stabiliti dagli Stati membri. In tale contesto e per evitare perdite destabilizzanti inaccettabili per alcuni agricoltori, gli Stati membri possono limitare tale diminuzione al 30 % del valore iniziale dei diritti in questione, anche se questa decisione non consente di raggiungere per tutti i diritti all'aiuto il 60 % del valore medio per il 2019. Fatta eccezione per gli Stati membri che optano per un valore unitario uniforme a decorrere dal primo anno di attuazione del regime e per quelli che hanno già stabilito le tappe della convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003, il processo di convergenza dovrebbe svolgersi secondo una gradualità uniforme. La convergenza dei diritti all'aiuto di valore superiore alla media dovrebbe tenere conto altresì delle risorse stimate disponibili per i diritti.

(22) L'esperienza maturata con l'applicazione del regime di pagamento unico insegna che è opportuno mantenere alcune delle sue componenti principali, compresa la determinazione di massimali nazionali al fine di garantire che il livello complessivo degli aiuti non superi gli attuali limiti di bilancio. È altresì opportuno che gli Stati membri continuino a disporre di una riserva nazionale *e siano autorizzati a costituire riserve regionali che siano utilizzate, in via prioritaria, per agevolare la partecipazione di giovani agricoltori e di agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola nell'ambito del regime e che possano essere utilizzate per tenere conto di talune altre situazioni specifiche*. Le norme sul trasferimento e sull'uso dei diritti all'aiuto dovrebbero essere mantenute ■ .

(22 bis) *L'esperienza maturata nell'ambito del regolamento (CE) n. 73/2009 ha mostrato che gli Stati membri non hanno utilizzato la totalità dei fondi disponibili nell'ambito dei massimali nazionali in esso previsti. Anche se il presente regolamento riduce i rischi di fondi inutilizzati rispetto al sistema istituito dal regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri devono nondimeno avere la possibilità di distribuire diritti all'aiuto per un valore superiore a quello dell'importo disponibile per il loro regime di pagamento di base al fine di favorire un uso più efficiente di tali fondi. Pertanto gli Stati membri devono essere autorizzati, entro certi limiti comuni e nel rispetto dei massimali netti dei pagamenti diretti, a calcolare di quale importo necessario possa essere aumentato il loro massimale del pagamento di base.*

(22 ter) Onde evitare che in un determinato Stato membro l'aumento della superficie ammissibile diluisca in misura sproporzionata l'importo dei pagamenti diretti per ettaro e comprometta così il processo di convergenza interna, gli Stati membri devono avere la facoltà di usare un coefficiente di riduzione per determinare la superficie ammissibile di prato permanente qualora erba e altre piante erbacee da foraggio non siano tradizionalmente predominanti nelle superfici di pascolo, ma rientrino come tali nell'ambito delle pratiche locali tradizionali.

(23) Per garantire la tutela dei diritti dei beneficiari e per chiarire le situazioni specifiche che possono presentarsi nell'applicazione del regime di pagamento di base, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare **determinati** atti **in relazione alle** norme sull'ammissibilità e sull'accesso degli agricoltori al regime di pagamento di base in caso di successione effettiva o anticipata, di subentro in un contratto di affitto per successione, di cambiamento della forma giuridica o della denominazione, **di trasferimento dei diritti all'aiuto** e di fusione o scissione dell'azienda **nonché in caso si applichi una clausola contrattuale sul diritto di ricevere diritti all'aiuto nel primo anno di assegnazione di tali diritti;** **alle** norme in merito al calcolo del valore e del numero o in merito **alla modifica** del valore dei diritti all'aiuto ai fini dell'assegnazione di tali diritti, comprese norme sulla possibilità che siano stabiliti in via provvisoria il valore e il numero o un aumento provvisorio dei diritti all'aiuto assegnati in base alla domanda presentata dall'agricoltore, sulle condizioni per stabilire il valore e il numero provvisori e definitivi dei diritti all'aiuto e sui casi in cui un contratto di vendita o un contratto di affitto possa avere ripercussioni sull'assegnazione di diritti all'aiuto; **alle** norme sulla fissazione e il calcolo del valore e del numero dei diritti all'aiuto ricevuti dalla riserva nazionale **o regionale;** **alle** norme in merito alla variazione del valore unitario dei diritti all'aiuto nel caso di frazioni di diritti all'aiuto e **di trasferimento dei diritti all'aiuto senza terra;** ai criteri per l'assegnazione di diritti all'aiuto **agli agricoltori che non hanno percepito pagamenti diretti nel 2013 o** conformemente all'uso della riserva nazionale **o regionale;** ai criteri per l'applicazione delle limitazioni riguardo al numero di diritti all'aiuto da assegnare e ai criteri per la fissazione del coefficiente di riduzione al fine di convertire taluni prati permanenti in ettari ammissibili.

(24) Al fine di garantire la corretta gestione dei diritti all'aiuto, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare *determinati* atti ■ in relazione alle norme in merito *al contenuto della* dichiarazione e *alle condizioni per* l'attivazione dei diritti all'aiuto.

(24 bis) Come regola generale, è ammissibile a beneficiare del regime di pagamento di base qualsiasi superficie agricola dell'azienda utilizzata per un'attività agricola, comprese le superfici che non erano mantenute in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003 negli Stati membri che avrebbero aderito all'Unione il 1° maggio 2004 i quali avevano optato a favore dell'applicazione del regime di pagamento unico per superficie. Poiché le attività non agricole possono contribuire alla diversificazione delle fonti di reddito delle aziende agricole e alla vitalità delle zone rurali, la superficie agricola di un'azienda utilizzata anche per attività non agricole è da considerarsi ammissibile a condizione che sia utilizzata prevalentemente per attività agricole. Per valutarne il carattere prevalente, è opportuno fissare criteri comuni per tutti gli Stati membri. Al riguardo e per garantire una scelta più mirata degli obiettivi dei pagamenti diretti, gli Stati membri possono stilare, per motivi di certezza e chiarezza del diritto, un elenco delle superfici utilizzate prevalentemente per attività non agricole e dunque non ammissibili. Inoltre, per mantenere l'ammissibilità di una superficie che era ammissibile ai fini dell'attivazione di diritti di ritiro dalla produzione prima dell'abolizione dell'obbligo di ritiro dalla produzione, è opportuno prevedere che talune superfici oggetto di imboscamento, comprese quelle imboschite in virtù di regimi nazionali conformemente alle pertinenti norme del regolamento (CE) n. 1698/2005 o del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale], o le superfici soggette a taluni impegni ambientali siano ammissibili al regime di pagamento di base.

(25) Per quanto riguarda la canapa, è opportuno mantenere misure specifiche atte a impedire l'occultamento di colture illegali tra quelle ammissibili al pagamento di base, il che perturberebbe l'organizzazione comune del mercato della canapa. I pagamenti devono continuare pertanto a essere concessi unicamente per le superfici seminate con varietà di canapa che offrono determinate garanzie in relazione al contenuto di sostanza stupefacente.

(25 bis) Al fine di tutelare la salute pubblica, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare *determinati* atti ■ *in relazione alle* norme che subordinano la

concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e che definiscono la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo.

(25 ter) Considerate le notevoli difficoltà amministrative, tecniche e logistiche poste dalla transizione al regime di pagamento di base negli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009, detti Stati membri dovrebbero avere la facoltà di applicare tale regime ai fini della concessione del pagamento di base per un ulteriore periodo transitorio fino alla fine del 2020 al più tardi. Se uno Stato membro decide di introdurre il regime di pagamento di base entro il 2018 può scegliere di differenziare i pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie secondo il livello di taluni pagamenti concessi nel 2014 nell'ambito del sostegno specifico e pagamenti distinti ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009, o nel caso di Cipro nell'ambito delle dotazioni per settore per l'aiuto nazionale transitorio.

(25 quater) Al fine di garantire la tutela dei diritti dei beneficiari e di chiarire le situazioni specifiche che possono presentarsi nell'applicazione del regime di pagamento unico per superficie, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti in relazione alle norme sull'ammissibilità e sull'accesso degli agricoltori al regime di pagamento unico per superficie.

(25 quinquies) Negli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie ai quali era stato consentito di concedere aiuti nazionali transitori, questi aiuti hanno svolto un ruolo importante per sostenere il reddito degli agricoltori in determinati settori. Pertanto e al fine di evitare, dal 2015, una riduzione improvvisa e consistente del sostegno nei settori che beneficiano fino al 2014 di aiuti nazionali transitori, occorre prevedere per tali Stati membri la possibilità di concedere questi aiuti ad integrazione del regime di pagamento unico per superficie. Per garantire la continuità del sostegno con gli aiuti nazionali concessi finora, è opportuno limitare le condizioni a quelle applicabili nel 2013 a tali aiuti, o nel caso della Bulgaria e della Romania, ai pagamenti diretti nazionali integrativi autorizzati dalla Commissione in seguito alle richieste degli Stati membri. È altresì opportuno limitare gli importi massimi degli aiuti per settore rispetto ai livelli del 2013 per assicurare una riduzione costante dei livelli di aiuto e la loro compatibilità con un meccanismo di convergenza.

(25 sexies) Occorre prevedere norme specifiche per la prima assegnazione e il calcolo del valore dei diritti all'aiuto quando gli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie a norma del presente regolamento introducono il regime di pagamento di base. Al fine di garantire un passaggio ordinato tra questi regimi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti in relazione alle norme ulteriori concernenti l'introduzione del regime di pagamento di base negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie.

(25 septies) Tenuto conto del fatto che il sostegno unitario agli agricoltori aventi aziende di dimensioni più piccole deve essere sufficiente per conseguire efficacemente l'obiettivo di sostegno al reddito, occorre che gli Stati membri possano redistribuire il sostegno diretto tra gli agricoltori concedendo loro un pagamento supplementare per i primi ettari sui quali attivano i diritti all'aiuto.

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla nuova PAC è il miglioramento delle prestazioni ambientali attraverso una componente obbligatoria di "inverdimento" dei pagamenti diretti, a sostegno di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, applicabile in tutta l'Unione. A tale scopo gli Stati membri devono utilizzare parte dei loro massimali nazionali dei pagamenti diretti per concedere agli agricoltori un pagamento annuo, in aggiunta al pagamento di base, ***che può tenere conto della convergenza interna nello Stato membro o nella regione***, per pratiche obbligatorie volte a conseguire in via prioritaria obiettivi climatico-ambientali. Tali pratiche dovrebbero assumere la forma di attività semplici, generalizzate, non contrattuali e annuali che vadano oltre la condizionalità e siano collegate all'agricoltura, come ad esempio la diversificazione delle colture o il mantenimento di prati permanenti - ***fra cui rientrano i prati di alberi da frutto sparsi che presentano superfici prative con una bassa densità di alberi da frutto - e di aree di interesse ecologico, e dovrebbero applicarsi all'intera superficie ammissibile dell'azienda al fine di conseguire meglio gli obiettivi della misura e consentire una gestione e un controllo efficaci in fatto di inverdimento***. Tali pratiche devono essere obbligatorie anche per gli agricoltori le cui aziende sono situate in tutto o

in parte in zone "Natura 2000", contemplate dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio ¹ e dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ² o in zone contemplate dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ³, purché si tratti di pratiche compatibili con gli obiettivi di tali direttive.

(26 bis) Gli agricoltori che soddisfano le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁴ devono beneficiare della componente di "inverdimento" senza essere sottoposti a ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali riconosciuti prodotti dai sistemi di agricoltura biologica.

(26 ter) La mancata osservanza della componente di "inverdimento" deve determinare l'irrogazione di sanzioni in forza ⁵ del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC].

(26 quater) *Al fine di tenere conto dell'eterogeneità dei sistemi agricoli e delle diverse situazioni ambientali nell'Unione, è giustificato riconoscere, oltre alle tre misure di inverdimento stabilite dal presente regolamento, pratiche contemplate da misure agro-climatico-ambientali o da sistemi di certificazione che sono analoghe all'inverdimento e generano un beneficio equivalente o superiore per il clima e l'ambiente. Per motivi di chiarezza del diritto, tali pratiche dovrebbero essere elencate in un allegato del presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero decidere se offrire agli agricoltori la possibilità di ricorrere a pratiche equivalenti e alle pratiche di inverdimento stabilite nel presente regolamento per far sì che l'agricoltore segua le pratiche più idonee a garantire gli obiettivi della misura e dovrebbero comunicare la loro decisione alla Commissione. Per motivi di certezza del diritto, la Commissione dovrebbe valutare se le pratiche contemplate dalle misure equivalenti comunicate sono elencate nell'allegato. Per consentire un'applicazione più semplice dell'equivalenza e per*

¹ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

² Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

³ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

⁴ Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

motivi di controllabilità, dovrebbero essere stabilite norme concernenti la copertura delle misure equivalenti in termini di superficie, tenendo conto delle specificità delle misure agro-climatico-ambientali e dei sistemi di certificazione. Per far sì che le pratiche equivalenti siano correttamente applicate e non formino oggetto di doppio finanziamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti per aggiungere pratiche all'elenco delle pratiche equivalenti, definire i requisiti applicabili ai sistemi di certificazione nazionali o regionali e, se necessario, stabilire regole dettagliate per il calcolo dei relativi importi.

(27) *È necessario che l'applicazione degli obblighi nell'ambito della misura di diversificazione delle colture avvenga in modo tale da tenere conto della difficoltà posta dalla diversificazione nelle aziende agricole di minori dimensioni, pur conducendo a una migliore tutela dell'ambiente e, in particolare, al miglioramento della qualità dei suoli. È opportuno prevedere deroghe per le aziende agricole occupate in ampia misura da superfici prative o terreni a riposo e che pertanto già soddisfano gli obiettivi della diversificazione delle colture, per le aziende agricole specializzate che ogni anno sottopongono ad avvicendamento le loro parcelle o per le aziende agricole che a motivo dell'ubicazione geografica incontrerebbero eccessive difficoltà nell'introdurre una terza coltura. Al fine di garantire che gli obblighi connessi alla misura di diversificazione delle colture siano applicati in modo proporzionato e non discriminatorio e conducano a una migliore tutela dell'ambiente, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare **determinati atti in relazione al riconoscimento di altri generi e specie e alla definizione di norme in merito all'applicazione del calcolo preciso delle quote di diverse colture.***

(27 bis) *Ai fini della tutela ambientale dei prati permanenti e, in particolare, del sequestro del carbonio, occorre prevedere disposizioni per il mantenimento dei prati permanenti. Tale tutela dovrebbe comportare il divieto di aratura e conversione per le superfici più sensibili sotto il profilo ambientale in zone "Natura 2000" contemplate dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, nonché una più generale misura di protezione, basata sul rapporto relativo ai prati permanenti, contro la conversione ad altri usi. Gli Stati membri dovrebbero avere la competenza di delineare altre superfici sensibili sotto il profilo ambientale non contemplate dalle direttive. Dovrebbero inoltre scegliere a quale livello territoriale applicare il rapporto. Al fine di assicurare una*

tutela efficace dei prati permanenti, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti allo scopo di definire il quadro per la designazione, da parte degli Stati membri, dei prati permanenti non contemplati dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE.

-
- (28) *Per far sì che il rapporto tra prato permanente e superficie agricola totale sia correttamente determinato e mantenuto, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti in relazione alla definizione dei metodi particolareggiati per la determinazione di tale rapporto, delle norme dettagliate sul mantenimento dei prati permanenti e dei termini applicabili all'obbligo a carico di singoli agricoltori di riconvertire le superfici.*
- (29) *Occorre stabilire aree di interesse ecologico, in particolare, al fine di salvaguardare e migliorare la biodiversità nelle aziende agricole. Le aree di interesse ecologico dovrebbero pertanto consistere in aree che incidono direttamente sulla biodiversità, come terreni lasciati a riposo, elementi caratteristici del paesaggio, terrazze, fasce tampone, superfici oggetto di imboscimento e superfici agroforestali, o in aree che incidono indirettamente sulla biodiversità attraverso un uso ridotto dei fattori di produzione in azienda, quali superfici con colture intercalari e manto vegetale nella stagione invernale. È necessario che gli obblighi in relazione alla misura riguardante le aree di interesse ecologico siano applicati in modo da evitare che gli oneri a carico delle aziende agricole di minori dimensioni all'atto di determinare dette aree siano sproporzionati rispetto al miglioramento ulteriore della tutela ambientale. È opportuno prevedere deroghe per le aziende agricole occupate in ampia misura da superfici prative o terreni a riposo e che pertanto già soddisfano gli obiettivi delle aree di interesse ecologico e per gli agricoltori che svolgono attività agricole in zone soggette a vincoli naturali in determinate regioni a prevalenza boschiva in cui le terre sono ad elevato rischio di abbandono in Stati membri prevalentemente costituiti da foreste. Occorre prevedere la possibilità per gli Stati membri e le aziende agricole di rispettare l'obbligo a livello regionale o collettivo al fine di ottenere aree di interesse ecologico adiacenti che siano più benefiche per l'ambiente. A fini di semplificazione, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di standardizzare la misurazione delle aree di interesse ecologico.*

(29 bis) Per garantire che la misura riguardante le aree di interesse ecologico sia attuata in maniera efficiente e coerente, tenendo conto delle specificità degli Stati membri, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare *determinati* atti **■** *in relazione alla definizione di ulteriori criteri per le superfici che possono essere considerate aree di interesse ecologico; al riconoscimento di altri tipi di aree di interesse ecologico; alla determinazione dei fattori di conversione e di ponderazione per talune aree di interesse ecologico; alla definizione delle norme per l'applicazione, da parte degli Stati membri, di una parte delle aree di interesse ecologico a livello regionale; alla fissazione delle norme per istituire la realizzazione collettiva dell'obbligo di mantenimento delle aree di interesse ecologico a carico di aziende nelle immediate vicinanze; alla fissazione del quadro entro il quale gli Stati membri definiranno i criteri per stabilire tale immediata vicinanza; e alla definizione dei metodi per la determinazione del rapporto tra foreste e terreni agricoli.*

Nell'aggiungere altri tipi di aree d'interesse ecologico, la Commissione provvede affinché essi mirino al miglioramento della prestazione ambientale generale dell'azienda, in particolare per quanto concerne la biodiversità, il miglioramento della qualità del suolo e delle acque, la salvaguardia del paesaggio e la realizzazione degli obiettivi di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.

(30) Per promuovere lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura nelle zone soggette a vincoli naturali specifici, gli Stati membri devono avere la facoltà di utilizzare una parte dei loro massimali nazionali dei pagamenti diretti per concedere un pagamento annuale per superficie, in aggiunta al pagamento di base, a tutti gli agricoltori che operano in tali zone *o in alcune di esse, ove deciso dallo Stato membro*. Tale pagamento non deve sostituire il sostegno fornito nell'ambito dei *programmi* di sviluppo rurale e non deve essere concesso agli agricoltori che operano in zone designate a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio **■**¹, ma non designate a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio **■**².

¹ *Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)* (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1). Regolamento abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. ... [regolamento sviluppo rurale].

² *Regolamento (UE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)* (GU L ... del ..., pag. ...).

- (31) La creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore agricolo ad opera di giovani agricoltori rappresenta una sfida sul piano finanziario di cui occorre tenere conto nell'assegnazione dei pagamenti diretti e nella scelta degli obiettivi di tali pagamenti. Si tratta di un aspetto essenziale per la competitività del settore agricolo unionale ed è quindi opportuno istituire un sostegno al reddito dei giovani agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola, onde favorire l'insediamento iniziale dei giovani agricoltori e l'adeguamento strutturale delle loro aziende nella fase successiva all'avviamento. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di utilizzare *a tal fine* una parte dei loro massimali nazionali dei pagamenti diretti per concedere *ai giovani agricoltori* un pagamento annuale per superficie, in aggiunta al pagamento di base. ***Gli Stati membri dovrebbero poter decidere un metodo di calcolo del pagamento e, se tale metodo comporta l'obbligo di fissare un limite al pagamento per agricoltore, detto limite sarà fissato nel rispetto dei principi generali del diritto dell'Unione.*** Tale pagamento deve essere concesso per un periodo massimo di cinque anni, in quanto deve limitarsi alla fase iniziale del ciclo di vita dell'impresa e non trasformarsi in un aiuto al funzionamento, *e deve essere a disposizione dei giovani agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola e che abbiano un'età non superiore a 40 anni nell'anno della prima presentazione della domanda nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie.*
- (32) Al fine di garantire la tutela dei diritti dei beneficiari ed evitare discriminazioni tra loro, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare ***determinati*** atti ***in relazione alla*** definizione delle condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere ammesse a beneficiare del pagamento per i giovani agricoltori ***in*** .
- (33) È opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare una parte dei loro massimali nazionali dei pagamenti diretti per il sostegno accoppiato in determinati settori ***o regioni*** e in determinati casi chiaramente definiti. È opportuno limitare a un livello idoneo gli stanziamenti che possono essere utilizzati per misure di sostegno accoppiato, pur consentendo la concessione di tale sostegno negli Stati membri ***in*** determinati ***settori o regioni*** che devono far fronte a situazioni particolari, in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli rivestono particolare importanza per ragioni economiche, ambientali e/o sociali. È opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare fino ***all'8*** % dei loro massimali nazionali per tale sostegno, oppure fino al ***13*** % qualora

il loro livello di sostegno accoppiato in almeno uno degli anni del periodo 2010-2014 *sia stato superiore al 5%. Inoltre, per mantenere l'autonomia proteica del settore dell'allevamento, gli Stati membri che decidono di utilizzare almeno il 2 % dei loro massimali nazionali per sostenere la produzione di colture proteiche dovrebbero essere autorizzati ad aumentare dette percentuali fino a due punti percentuali.*

Tuttavia, in casi debitamente giustificati nei quali sia dimostrata l'esistenza di particolari esigenze in una regione *o in un settore*, e previa approvazione della Commissione, è opportuno autorizzare gli Stati membri a usare più del **13 %** del massimale nazionale. *In alternativa a dette percentuali, gli Stati membri possono scegliere di utilizzare fino a 3 milioni di EUR all'anno per il finanziamento del sostegno accoppiato.* Il sostegno accoppiato deve essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione in tali regioni. È opportuno mettere questo tipo di sostegno anche a disposizione degli agricoltori che, al 31 dicembre 2013, detengono diritti all'aiuto speciali concessi a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 e che non dispongono di ettari ammissibili per l'attivazione di diritti all'aiuto. Per quanto riguarda l'approvazione del sostegno accoppiato facoltativo per importi che superano il **13 %** del massimale nazionale annuo fissato per ciascuno Stato membro, è inoltre opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione senza l'applicazione del regolamento (UE) n. 182/2011.

- (34) Al fine di garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell'Unione ed evitare un doppio finanziamento attraverso altri strumenti analoghi di sostegno, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare **determinati** atti **in relazione alla definizione** delle condizioni di concessione del sostegno accoppiato facoltativo, **nonché delle** norme sulla coerenza di tale sostegno con altre misure dell'Unione e sul cumulo del sostegno.
- (35) **Una parte del** sostegno al settore del cotone **a norma del** regolamento (CE) n. 73/2009 **continua a mantenere** il legame con la coltivazione del cotone attraverso un pagamento specifico per ettaro ammissibile, in modo da premunirsi contro qualsiasi rischio di perturbazione della produzione nelle regioni produttrici di cotone, tenendo conto di tutti i fattori che influenzano tale scelta. È opportuno mantenere tale scelta alla luce degli obiettivi del protocollo n. 4 sul cotone accluso all'atto di adesione del 1979.

- (36) Al fine di **garantire** l'applicazione efficace del pagamento specifico per il cotone, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare **determinati** atti **in relazione alla definizione** delle norme e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone; delle norme sulle condizioni per la concessione di **tale** pagamento, sui requisiti di ammissibilità e sulle pratiche agronomiche; dei criteri per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali; degli obblighi dei produttori; e delle norme **atte a disciplinare la situazione in cui** un'organizzazione interprofessionale riconosciuta non soddisfa tali criteri.
- (37) A norma del capo 2 del regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio ¹, ogni Stato membro produttore di cotone è tenuto a **presentare alla Commissione**, ogni quattro anni e per la prima volta entro il 1° gennaio **2009**, un progetto di programma quadriennale di ristrutturazione oppure, **entro il 31 dicembre 2009**, un unico progetto di programma di ristrutturazione modificato della durata di otto anni. Alla luce dell'esperienza, la ristrutturazione del settore del cotone darebbe migliori risultati se fossero adottate altre misure, comprese quelle finanziate nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale], il che permetterebbe anche un maggiore coordinamento con le misure adottate in altri settori. Occorre tuttavia rispettare i diritti acquisiti e le aspettative legittime delle imprese già impegnate in programmi di ristrutturazione. È pertanto opportuno permettere che siano portati a termine i programmi di quattro o di otto anni già in corso, **senza possibilità di proroga**. I fondi resi disponibili dai programmi quadriennali possono allora aggiungersi alle risorse unionali disponibili per finanziare misure da realizzare nell'ambito dello sviluppo rurale a partire dal 2014. Dati i vincoli imposti dal periodo di programmazione, i fondi resi disponibili dopo la conclusione dei programmi della durata di otto anni non potrebbero essere utilizzati per i programmi di sviluppo rurale nel 2018 e sarebbe quindi più utile trasferirli ai regimi di sostegno di cui al presente regolamento, come già previsto **dal** regolamento (CE) n. 637/2008. Il regolamento (CE) n. 637/2008 diventerà perciò obsoleto a decorrere dal 1° gennaio 2014 o dal 1° gennaio 2018 per quanto

¹ **Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio, del 23 giugno 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e che istituisce programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone** (GU L 178 del 5.7.2008, pag. 1).

riguarda gli Stati membri che hanno, rispettivamente, programmi della durata di quattro o di otto anni e dovrebbe pertanto essere abrogato.

- (38) ***Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di istituire*** ■ un regime semplice e specifico per i piccoli agricoltori al fine di ridurre i costi amministrativi connessi alla gestione e al controllo del sostegno diretto. A tale scopo ***gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a istituire*** un pagamento forfettario in sostituzione di tutti i pagamenti diretti ***o un pagamento basato sull'importo dovuto agli agricoltori ogni anno***. È opportuno introdurre norme che semplifichino le formalità, riducendo, tra l'altro, gli obblighi a carico dei piccoli agricoltori, quali quelli riguardanti la domanda di sostegno, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, la condizionalità e i controlli disposti dal regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC], senza compromettere il conseguimento degli obiettivi generali della riforma, fermo restando che la legislazione unionale di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC] si applica ai piccoli agricoltori. Questo regime deve prefiggersi l'obiettivo di sostenere l'attuale tessuto agricolo dell'Unione, caratterizzato da aziende di piccole dimensioni, senza che ciò vada a detrimento dell'evoluzione verso strutture più competitive. L'accesso a tale regime deve essere perciò riservato, ***in linea di principio***, alle aziende esistenti. ***Benché la partecipazione degli agricoltori al regime debba essere facoltativa, è opportuno tuttavia che, per accrescere ulteriormente l'impatto del regime in termini di semplificazione, gli Stati membri abbiano la facoltà di includere automaticamente nel regime determinati agricoltori concedendo loro la possibilità di ritirarsi.***
- (39) ***Al fine di assicurare la certezza del diritto***, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare ***determinati*** atti ■ ***in relazione alle*** condizioni ■ ***di*** partecipazione al regime per i piccoli agricoltori in caso di mutamento della situazione dell'agricoltore che ne beneficia.
- (40) A fini di semplificazione e per tenere conto della situazione specifica delle regioni ultraperiferiche, è opportuno che in tali regioni i pagamenti diretti siano gestiti nell'ambito dei programmi di sostegno previsti dal regolamento (CE) n. 228/2013. Di conseguenza, le disposizioni del presente regolamento relative al ■ pagamento di base e ai pagamenti connessi, al sostegno accoppiato ***e al regime per i piccoli agricoltori*** non devono applicarsi a tali regioni.

- (41) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e del monitoraggio, dell'analisi e della gestione dei pagamenti diretti, sono necessarie comunicazioni da parte degli Stati membri. Al fine di garantire **la corretta** applicazione delle disposizioni del presente regolamento **e rendere le comunicazioni rapide, efficienti, precise, economiche e compatibili con la protezione dei dati personali**, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare **determinati** atti **in relazione alle** misure necessarie riguardanti le comunicazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere **alla Commissione** oppure ai fini della verifica, del controllo, del monitoraggio, della valutazione e dell'audit dei pagamenti diretti **e per rispettare gli obblighi previsti da** accordi internazionali, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi, nonché **in relazione alle** norme **ulteriori** sulla natura e sul tipo di informazioni da trasmettere, **sulle categorie di dati da trattare e sui periodi massimi di conservazione**, sui diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione e sulle condizioni **di** pubblicazione delle informazioni.
- (42) **I dati personali raccolti ai fini dell'applicazione dei pagamenti diretti devono essere trattati in modo compatibile con detti fini, essere resi anonimi e aggregati quando sono trattati a fini di monitoraggio o valutazione, e protetti conformemente al diritto dell'Unione sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ¹ e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ². Gli interessati devono essere informati di tale trattamento nonché dei loro diritti in materia di protezione dei dati.**

(42 bis) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere in data 14 dicembre 2011³.

¹ **Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati** (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

² **Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati** (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

³ **GU C 35 del 9.2.2012, pag. 1.**

- (44) Al fine di garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (CE) n. 73/2009 a quelli previsti dal presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare *determinati* atti **■** *in relazione alle* misure necessarie per proteggere *gli eventuali* diritti acquisiti e le aspettative legittime degli agricoltori.
- (46) *Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento ed evitare distorsioni della concorrenza o discriminazioni tra gli agricoltori, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione in merito agli aspetti seguenti: l'autorizzazione di pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia; la fissazione dell'importo da inserire nella riserva nazionale speciale per lo sminamento in Croazia; la fissazione del massimale nazionale annuo per il regime di pagamento di base; l'adozione di norme relative alle domande di assegnazione di diritti all'aiuto; l'adozione di misure riguardanti il ritorno nella riserva nazionale dei diritti all'aiuto non attivati; l'adozione delle modalità di comunicazione del trasferimento di diritti all'aiuto alle autorità nazionali e i termini entro i quali devono avvenire tali comunicazioni; la fissazione dei massimali annui per il pagamento redistributivo; la fissazione del massimale nazionale annuo per il regime di pagamento unico per superficie; l'adozione di norme relative alle domande di assegnazione di diritti all'aiuto presentate nell'anno di assegnazione di diritti all'aiuto laddove gli Stati membri passano al regime di pagamento di base; le modalità e i tempi per la presentazione delle comunicazioni concernenti specifici impegni o sistemi di certificazione; l'adozione di norme sulla procedura concernente le comunicazioni degli Stati membri e la valutazione della Commissione in relazione alle pratiche equivalenti; l'adozione di determinati limiti entro i quali l'obbligo di mantenere prato permanente si considera soddisfatto; la fissazione del massimale annuo del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente; la fissazione del massimale annuo del pagamento per le zone soggette a vincoli naturali; la fissazione del massimale annuo del pagamento per i giovani agricoltori; la fissazione dei massimali annui per il sostegno accoppiato facoltativo; l'adozione di norme sulla procedura per la valutazione e l'approvazione delle decisioni nell'ambito del sostegno accoppiato facoltativo; l'adozione delle norme sulla procedura di rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà e sulle comunicazioni ai produttori riguardo all'autorizzazione medesima ai fini del pagamento specifico per il cotone; l'adozione delle norme per il calcolo della riduzione da applicare all'importo del*

pagamento specifico per il cotone; l'adozione delle norme riguardanti gli obblighi e i metodi generali di comunicazione; e l'adozione delle misure necessarie e giustificabili per risolvere problemi specifici in casi di emergenza. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

- (47) *Al fine di risolvere problemi urgenti che insorgano in uno o più Stati membri assicurando nel contempo la continuità del sistema dei pagamenti diretti, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati, circostanze straordinarie pregiudichino la concessione del sostegno e mettano a repentaglio l'efficace attuazione dei pagamenti nel quadro dei regimi di sostegno elencati nel presente regolamento.*
- (48) *Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione attraverso la garanzia di un finanziamento pluriennale dell'Unione e concentrandosi su priorità individuate con chiarezza, in considerazione delle interconnessioni tra il presente regolamento e gli altri strumenti della PAC, delle disparità tra le diverse zone rurali e delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono gli Stati membri nell'Unione allargata, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,*

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

■

TITOLO I CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo di applicazione

¹ *Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli*

Il presente regolamento istituisce:

- (1) a) norme comuni sui pagamenti concessi direttamente agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I (■ "pagamenti diretti");
- b) disposizioni specifiche riguardanti:
- i) un pagamento di base a favore degli agricoltori ("*regime di pagamento di base e un regime semplificato e transitorio (regime di pagamento unico per superficie)*");
- i bis) un pagamento redistributivo facoltativo (pagamento redistributivo);*
- i bis bis) aiuti nazionali transitori facoltativi per gli agricoltori;*
- ii) un pagamento a favore degli agricoltori che applicano pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente;
- iii) un pagamento facoltativo a favore degli agricoltori delle zone soggette a vincoli naturali;
- iv) un pagamento a favore dei giovani agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola;
- v) un regime di sostegno accoppiato facoltativo;
- vi) un pagamento specifico per il cotone;
- vii) un regime semplificato *facoltativo* a favore dei piccoli agricoltori;
- viii) un quadro per consentire alla Bulgaria, alla Croazia e alla Romania di integrare i pagamenti diretti.

Articolo 2

Modifica dell'allegato I

Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

*Per assicurare la certezza del diritto, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 ■ recanti modifica dell'elenco dei regimi di sostegno di cui all'allegato I **nella misura necessaria per tener conto di eventuali nuovi atti legislativi su regimi di sostegno che potranno essere adottati dopo l'adozione del presente regolamento.***

Articolo 3

Applicazione alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo

L'articolo 11 non si applica alle regioni dell'Unione di cui all'articolo 349 del *TFUE* ("*le regioni ultraperiferiche*"), né ai pagamenti diretti concessi nelle isole minori del Mar Egeo a norma del regolamento (CE) n. **229/2013**.

I titoli III, IV e V non si applicano alle regioni ultraperiferiche.

Articolo 4

Definizioni e relative disposizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) "agricoltore", una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a *detta* associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova ***nell'ambito dell'applicazione territoriale dei trattati*** ai sensi dell'articolo 52 del *TUE* in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del *TFUE* e che esercita un'attività agricola;
 - b) "azienda", tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;
 - c) "attività agricola",
 - ***la produzione***, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, ***o***
 - il mantenimento ***di una*** superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza ■ interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ***consueti, in base a criteri che***

saranno definiti dagli Stati membri in virtù del quadro stabilito dalla Commissione, o

- lo svolgimento di un'attività minima, ■ definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
- d) "prodotti agricoli", i prodotti ■, esclusi i prodotti della pesca, *elencati nell'allegato I dei trattati*, nonché il cotone;
- e) "superficie agricola", qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti *e pascoli permanenti* o colture permanenti;
- f) "seminativo", terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale], a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili;
- g) "colture permanenti", le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti *e dei pascoli permanenti*, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai ■ e il bosco ceduo a rotazione rapida;
- h) "prato permanente *e pascolo permanente*" (*congiuntamente denominati "prato permanente"*), terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da almeno cinque anni; può comprendere altre specie, *segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo* purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, *nonché, previa decisione degli Stati membri, superfici pascolabili che rientrano nell'ambito delle pratiche locali tradizionali, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio*;

- i) "erba o altre piante erbacee da foraggio", tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;
- (2) j) "vivai", le seguenti superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto:
 - (3) — vivai viticoli e viti madri di portainnesti,
 - (4) — vivai di alberi da frutto e piante da bacche,
 - (5) — vivai ornamentali,
 - (6) — vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda,
 - **vivai di** alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e virgulti;
- k) "bosco ceduo a rotazione rapida", le superfici coltivate a specie arboree del codice NC **06 02 9041**, che saranno definite dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, **le cui** ceppaie **rimangono** nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà determinato dagli Stati membri;
- l) **"vendita", la vendita o qualsiasi altro trasferimento definitivo di proprietà del terreno o di diritti all'aiuto; questa definizione non comprende i trasferimenti di terreni ceduti alle autorità pubbliche e/o per fini di utilità pubblica e i trasferimenti per fini non agricoli;**
- m) **"affitto", un contratto di locazione o analoghe transazioni temporanee;**
- n) **"trasferimento", l'affitto o la vendita o il trasferimento per successione effettiva o anticipata di terreni o di diritti all'aiuto o qualsiasi altro loro trasferimento definitivo; non è compreso il riversamento dei diritti alla scadenza di un affitto.**

I bis. Gli Stati membri:

- a) *stabiliscono i criteri che gli agricoltori devono soddisfare perché sia rispettato l'obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c), secondo trattino;*
- b) *definiscono le attività minime da svolgere sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato che le rende idonee al pascolo o alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c), terzo trattino;*
- c) *definiscono le specie arboree che possono considerarsi coltivate in boschi cedui a rotazione rapida e determinano il ciclo produttivo massimo relativamente a tali specie arboree ai sensi del paragrafo 1, lettera k).*

Gli Stati membri possono decidere che debbano essere considerate prato permanente ai sensi del paragrafo 1, lettera h), le superfici pascolabili che rientrano nell'ambito delle pratiche locali tradizionali, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio.

2. *Per assicurare la certezza del diritto è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 che stabiliscano:*

■

- a bis) il quadro all'interno del quale gli Stati membri *devono definire* i criteri che gli agricoltori sono tenuti a soddisfare al fine di rispettare l'obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c), *secondo trattino;*
- b) *il quadro all'interno del quale gli Stati membri definiscono le attività minime da svolgere sulle superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c), terzo trattino;*
- d) ■ i criteri per determinare la predominanza dell'erba e delle altre piante erbacee da foraggio e i criteri per determinare le pratiche locali tradizionali di cui al paragrafo 1, lettera h).

TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PAGAMENTI DIRETTI

CAPO 1

Norme comuni relative ai pagamenti diretti

Articolo 5

Disposizioni generali della politica agricola comune (PAC)

■ *Il regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC] e le disposizioni adottate a norma del medesimo si applicano ai regimi previsti dal presente regolamento.*

Articolo 6

Massimali nazionali

1. Nell'allegato II figurano i massimali nazionali, fissati per Stato membro e per anno, comprendenti il valore totale di tutti i diritti assegnati, della riserva nazionale *o delle riserve regionali* e dei massimali stabiliti a norma degli articoli **28 nonies**, 33, 35, 37 e 39.

Se uno Stato membro si avvale della facoltà prevista nel secondo comma dell'articolo 19, paragrafo 1, il massimale stabilito nell'allegato II per tale Stato membro per l'anno rispettivo può essere superato di un importo calcolato conformemente a detto comma.

- 1 bis. In deroga al paragrafo 1, nell'allegato II figurano i massimali nazionali, per ogni Stato membro che applichi il regime di pagamento unico per superficie e per ogni anno, compresi i massimali stabiliti a norma degli articoli 28 quater, 28 nonies, 33, 35, 37 e 39.*

2. Per tenere conto dell'evoluzione degli importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere concessi, ivi comprese le modifiche conseguenti alle decisioni che gli Stati membri adottano in forza dell'articolo 14 e quelle risultanti dall'applicazione dell'articolo 17 ter, secondo paragrafo, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 che *adeguino* i massimali nazionali fissati nell'allegato II.

Articolo 7

Massimali netti

1. Fatto salvo l'articolo 8, l'importo totale dei pagamenti diretti che possono essere concessi in uno Stato membro a norma dei titoli III, IV e V per un dato anno civile, previa applicazione dell'articolo 11, non può essere superiore ai massimali stabiliti nell'allegato III **■** .

Qualora l'importo totale dei pagamenti diretti *da corrispondere* sia superiore ai massimali stabiliti nell'allegato III, gli Stati membri praticano una riduzione lineare degli importi di tutti i pagamenti diretti, eccezion fatta per i pagamenti diretti concessi a norma dei regolamenti (UE) n. 228/2013 e (UE) n. 229/2013.

2. Per ogni Stato membro e *per* ogni anno, il prodotto stimato della *riduzione* di cui all'articolo 11 (che corrisponde alla differenza tra i massimali nazionali fissati nell'allegato II, più l'importo disponibile a norma dell'articolo 44, e i massimali netti fissati nell'allegato III) è reso disponibile come sostegno unionale per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale finanziate dal FEASR a norma del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale].]
3. *Per tenere conto dell'evoluzione degli importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere concessi, ivi comprese le modifiche conseguenti alle decisioni che gli Stati membri adottano in forza dell'articolo 14*, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 *che adeguino* i massimali fissati nell'allegato III.

Articolo 8

Disciplina finanziaria

1. Il tasso di adattamento determinato a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC] si applica soltanto ai pagamenti diretti superiori a 2 000 EUR da concedere agli agricoltori nell'anno civile corrispondente.
2. *A seguito dell'introduzione graduale dei pagamenti diretti di cui all'articolo 16, il paragrafo 1 del presente articolo si applica alla Bulgaria e alla Romania a decorrere dal 1° gennaio 2016. A seguito dell'introduzione graduale dei pagamenti diretti di cui*

all'articolo 16 bis, il paragrafo 1 del presente articolo si applica alla Croazia a decorrere dal 1° gennaio 2022.

3. *Al fine di garantire la corretta applicazione degli aggiustamenti dei pagamenti diretti in relazione alla disciplina finanziaria, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 **che definiscano** le norme riguardanti la base di calcolo delle riduzioni che gli Stati membri sono tenuti ad applicare agli agricoltori ai sensi del **paragrafo 1** del presente articolo.*
4. *In caso di persona giuridica, o di associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare il tasso di adattamento di cui al paragrafo 1 a livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate.*

Articolo 9

Agricoltore in attività

1. Non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, **■ le cui** superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e **che** non svolgono su tali superfici l'attività minima stabilita dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, *lettera c*).

-
2. *Non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, che gestiscono aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti.*

Ove opportuno, gli Stati membri possono, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, decidere di aggiungere all'elenco di cui al primo comma altre aziende o attività non agricole analoghe e possono successivamente ritirare tali aggiunte.

Una persona o un'associazione di cui al primo o al secondo comma è tuttavia considerata "agricoltore in attività" se fornisce prove verificabili, nella forma richiesta dagli Stati membri, che dimostrino una delle seguenti situazioni:

- i) l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5 % dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;*
- ii) le sue attività agricole non sono insignificanti;*
- iii) la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola.*

3. Inoltre, gli Stati membri possono decidere, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, che non saranno concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche:

- i) le cui attività agricole costituiscono solo una parte insignificante delle loro attività economiche globali, e/o*
- ii) la cui attività principale o il cui oggetto sociale non è l'esercizio di un'attività agricola.*

4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano agli agricoltori che nell'anno precedente hanno ricevuto soltanto pagamenti diretti non superiori a un determinato importo. Tale importo è deciso dagli Stati membri in base a criteri oggettivi quali le caratteristiche nazionali o regionali e non è superiore a 5 000 EUR.

5. Per garantire la tutela dei diritti degli agricoltori, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, █ che stabiliscano:

- a) i criteri per determinare i casi in cui la superficie agricola di un agricoltore debba essere considerata principalmente superficie mantenuta naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;*
- b) i criteri per stabilire la distinzione tra entrate risultanti da attività agricole e non agricole;*

b bis) i criteri per stabilire l'importo dei pagamenti diretti di cui ai paragrafi 2 e 4, in particolare nel primo anno di assegnazione di diritti all'aiuto, laddove il valore dei diritti all'aiuto non sia stato ancora fissato definitivamente, e nel caso dei nuovi agricoltori;

■

c) i criteri che gli agricoltori devono soddisfare per dimostrare, ai fini dei paragrafi 2 e 3, che le loro attività agricole non sono insignificanti e che la loro attività principale o il loro oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola.

6. *Gli Stati membri comunicano alla Commissione la loro decisione di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 entro il 1° agosto 2014 e, in caso di modifiche alla stessa, entro due settimane dalla data in cui è stata presa la decisione.*

Articolo 10

Requisiti minimi per beneficiare di pagamenti diretti

1. Gli Stati membri decidono di non concedere pagamenti diretti agli agricoltori in uno dei casi seguenti:
 - a) se l'importo totale dei pagamenti diretti richiesti o da concedere in un dato anno civile, prima *dell'applicazione dell'*articolo 65 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC], è inferiore a 100 EUR;
 - b) se la superficie ammissibile dell'azienda per la quale sono richiesti o devono essere concessi i pagamenti diretti, prima *dell'applicazione dell'*articolo 65 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC], è inferiore a un ettaro.

Per tenere conto della struttura delle rispettive economie agricole, gli Stati membri possono adattare le soglie di cui alle lettere a) e b) entro i limiti di cui all'allegato IV.

2. ***Qualora uno Stato membro abbia deciso di applicare la soglia basata sulla superficie a norma del paragrafo 1, lettera b), esso applica nondimeno la lettera a) di tale paragrafo agli*** agricoltori che ricevono il sostegno accoppiato per animale di cui al

titolo IV e *che* detengono un numero di ettari inferiore alla *soglia basata sulla superficie*.

3. Gli Stati membri interessati possono decidere di non applicare il paragrafo 1 nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo.
4. Per *l'anno* 2015, in Bulgaria e in Romania l'importo richiesto o da concedere di cui al paragrafo 1 è calcolato sulla base dell'importo stabilito nella *parte A* dell'allegato V **■**. Per gli anni 2015-2021, in Croazia l'importo richiesto o da concedere di cui al paragrafo 1 è calcolato sulla base dell'importo stabilito nella *parte A dell'*allegato V bis **■**.

Articolo 11

Riduzione del pagamento

1. *Gli Stati membri riducono l'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, del presente regolamento in un dato anno civile di almeno il 5 % per la parte dell'importo al di sopra di 150 000 EUR.*
■
2. *Prima di applicare il paragrafo 1, gli Stati membri possono sottrarre i salari e gli stipendi legati all'esercizio di un'attività agricola effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno precedente, compresi le imposte e gli oneri sociali sul lavoro, dall'importo dei pagamenti da concedere a un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, del presente regolamento in un dato anno civile. In mancanza di dati disponibili sui salari e gli stipendi effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno precedente, saranno utilizzati i dati più recenti a disposizione.*
3. *Gli Stati membri che decidono di concedere un pagamento redistributivo agli agricoltori a norma del titolo III, capo 1 bis, e di utilizzare più del 5% del massimale nazionale annuo stabilito a tal fine nell'allegato II possono decidere di non applicare il presente articolo. Qualora l'applicazione dei limiti massimi di cui all'articolo 28 octies, paragrafo 4, non consenta a uno Stato membro di raggiungere detta percentuale, tale Stato membro può decidere di non applicare il presente articolo.*

4. *Nessun beneficio consistente nell'evitare riduzioni del pagamento è concesso a favore degli agricoltori che risultino aver creato artificialmente, a decorrere dal 19 ottobre 2011, le condizioni per evitare gli effetti del presente articolo.*
- 4 bis. *In caso di persona giuridica, o di associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare la riduzione di cui al paragrafo 1 a livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate.*
5. *Entro il 1° agosto 2014 gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo e il prodotto stimato delle riduzioni per gli anni dal 2015 al 2019.*

Articolo 12

Domande multiple

La superficie corrispondente al numero di ettari ammissibili per la quale un agricoltore ha presentato una domanda di pagamento di base a norma del titolo III, capo 1, può essere oggetto di una domanda di qualsiasi altro pagamento diretto, nonché di altri eventuali aiuti non contemplati dal presente regolamento, salvo espressa disposizione contraria del presente regolamento.

Articolo 13

Aiuti di Stato

In deroga all'articolo 146, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [OCM unica], gli articoli 107, 108 e 109 del *TFUE* non si applicano ai pagamenti concessi dagli Stati membri in conformità al presente regolamento.

Articolo 14

Flessibilità tra i pilastri

1. Anteriormente al **31 dicembre** 2013 gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile, come sostegno supplementare per le misure previste dai programmi di

sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a norma del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale], fino al **15 %** dei loro massimali nazionali annui per gli anni civili dal 2014 al 2019, fissati nell'allegato II del presente regolamento. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per la concessione di pagamenti diretti.

La decisione di cui al primo *comma* è comunicata alla Commissione entro il **31 dicembre 2013**. *Tale decisione stabilisce la percentuale di cui a detto comma, che può variare per anno civile.*

Gli Stati membri che non si avvalgono del primo comma per l'anno civile 2014 possono prendere la decisione di cui a detto comma per gli anni civili dal 2015 al 2019 anteriormente al 1° agosto 2014 e la comunicano alla Commissione entro il 1° agosto 2014.

Gli Stati membri possono decidere di rivedere le decisioni di cui al presente paragrafo con effetto a decorrere dall'anno civile 2018. Tale revisione non può dar luogo a una diminuzione della percentuale comunicata alla Commissione conformemente al primo, secondo e terzo comma. Gli Stati membri comunicano dette decisioni di revisione alla Commissione entro il 1° agosto 2017.

2. *Anteriormente al 31 dicembre 2013 gli Stati membri che non si avvalgono della possibilità di cui al paragrafo 1 possono decidere di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti a norma del presente regolamento fino al 15% o, nel caso di Bulgaria, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia e Regno Unito, fino al 25 % dell'importo destinato al sostegno di misure previste dai programmi di sviluppo rurale finanziate dal FEASR nel periodo 2015-2020 a norma del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale]. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per il sostegno di misure previste dai programmi di sviluppo rurale.*

La decisione di cui al primo comma è comunicata alla Commissione entro il 31 dicembre 2013. Tale decisione stabilisce la percentuale di cui a detto comma, che può variare per anno civile.

Gli Stati membri che non si avvalgono del primo comma per l'esercizio finanziario 2015 possono prendere la decisione di cui al primo comma per il periodo 2016-2020 anteriormente al 1° agosto 2014 e la comunicano alla Commissione entro il 1° agosto 2014.

Gli Stati membri possono decidere di rivedere le decisioni di cui al presente paragrafo con effetto a decorrere dagli esercizi finanziari 2019 e 2020. Tale revisione non può dar luogo a un aumento della percentuale comunicata alla Commissione conformemente al primo, secondo e terzo comma. Gli Stati membri comunicano dette decisioni di revisione alla Commissione entro il 1° agosto 2017.

Articolo 15

Riesame

I regimi di sostegno di cui all'allegato I si applicano fatto salvo un eventuale riesame in qualsiasi momento *mediante atti legislativi, atti delegati di cui all'articolo 290 del TFUE o atti di esecuzione di cui all'articolo 291 del TFUE*, in funzione dell'andamento dell'economia e della situazione di bilancio.

CAPO 2

Disposizioni applicabili a Bulgaria, Croazia e Romania

Articolo 16

Introduzione progressiva dei pagamenti diretti in Bulgaria e Romania

Per il 2015, in Bulgaria e in Romania i massimali nazionali per i pagamenti di cui agli articoli 28 *nonies*, 33, 35, 37, 39 e 51 sono stabiliti sulla base *dell'importo fissato nella parte A dell'allegato V*.

Articolo 16 bis

Introduzione progressiva dei pagamenti diretti in Croazia

In Croazia i pagamenti diretti sono introdotti in conformità al seguente schema di incrementi, espressi in percentuale del livello dei pagamenti diretti applicabili a decorrere dal 2022:

25 % nel 2013,

30 % nel 2014,

35 % nel 2015,

40 % nel 2016,

50 % nel 2017,

60 % nel 2018,

70 % nel 2019,

80 % nel 2020,

90% nel 2021,

100% a partire dal 2022.

Articolo 17

Pagamenti diretti nazionali integrativi e pagamenti diretti in Bulgaria e Romania

1. Nel 2015 la Bulgaria e la Romania hanno la facoltà di utilizzare pagamenti diretti nazionali per integrare i pagamenti concessi nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, e, nel caso della Bulgaria, anche per integrare i pagamenti concessi nell'ambito del pagamento specifico per il cotone di cui al titolo IV, capo 2.
2. L'importo complessivo dei pagamenti diretti nazionali integrativi del regime di pagamento di base che possono essere concessi per il 2015 non supera l'importo di cui alla **parte B dell'allegato V** per tale anno.
3. Per la Bulgaria, l'importo complessivo dei pagamenti diretti nazionali integrativi del pagamento specifico per il cotone **che possono essere concessi per il 2015** non supera l'importo di cui alla **parte C dell'allegato V** per tale anno.
4. I pagamenti diretti nazionali integrativi sono concessi secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

Articolo 17 bis

Pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia

1. La Croazia **può integrare**, previa autorizzazione della Commissione ■, qualunque dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I, ove pertinente.
2. L'importo integrativo che può essere concesso in un dato anno e per un dato regime di sostegno è limitato a una dotazione finanziaria specifica. Tale dotazione è pari alla differenza tra:
 - a) l'importo del sostegno diretto disponibile per un dato regime di sostegno dopo la piena introduzione dei pagamenti diretti a norma dell'articolo 16 bis per l'anno civile 2022
 - e
 - b) l'importo del sostegno diretto disponibile per un dato regime di sostegno dopo l'applicazione dello schema di incrementi **a norma dell'articolo 16 bis** nell'anno considerato.
3. L'importo complessivo dei pagamenti diretti nazionali integrativi concessi non supera il massimale fissato nella **parte B dell'allegato V bis** per il corrispondente anno civile.
4. La Croazia può decidere, in base a criteri oggettivi e previa autorizzazione della Commissione, in merito agli importi dell'aiuto integrativo nazionale da erogare.
5. L'autorizzazione della Commissione **a norma del presente articolo** specifica il regime di sostegno a cui si riferisce e definisce il livello massimo per il quale possono essere versati i pagamenti diretti nazionali integrativi.

Per quanto riguarda i pagamenti diretti nazionali integrativi destinati a integrare il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, l'autorizzazione specifica anche i determinati tipi di agricoltura o i determinati settori agricoli di cui all'articolo 38, paragrafo 2, ai quali possono riferirsi i pagamenti diretti nazionali integrativi.

L'autorizzazione è concessa mediante un atto di esecuzione adottato senza applicare la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 2 o paragrafo 3.

6. Le condizioni di ammissibilità dei pagamenti diretti nazionali integrativi **per la Croazia** sono quelle applicabili al sostegno nell'ambito dei corrispondenti regimi di sostegno stabiliti dal presente regolamento.

7. ***I pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia*** sono soggetti agli adeguamenti che possono rendersi necessari a motivo degli sviluppi della **PAC** ■ . I pagamenti diretti nazionali integrativi sono concessi secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.
8. La Croazia presenta una relazione informativa sulle misure di applicazione dei pagamenti diretti nazionali integrativi anteriormente al 30 giugno dell'anno successivo alla loro applicazione. Detta relazione contiene almeno i seguenti elementi:
- a) qualsiasi modifica della situazione relativa ai pagamenti diretti nazionali integrativi;
 - b) per ciascun pagamento diretto nazionale integrativo, il numero di beneficiari, l'importo totale dell'aiuto nazionale integrativo erogato nonché il numero di ettari, di animali o di altre unità per cui l'aiuto è stato concesso;
 - c) una relazione sulle misure di controllo applicate in merito ai pagamenti diretti nazionali integrativi concessi.

Articolo 17 ter

Riserva nazionale speciale per lo sminamento in Croazia

1. A partire dal **2015** la Croazia comunica alla Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno, le superfici identificate in conformità all'articolo 57 bis, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 73/2009 e che sono state restituite ad usi agricoli nell'anno civile precedente.

La Croazia comunica anche il numero di diritti all'aiuto disponibili per gli agricoltori al 31 dicembre dell'anno civile precedente e l'importo residuo non speso della riserva nazionale speciale per lo sminamento alla stessa data.

Se pertinente, le comunicazioni di cui al primo e al secondo comma sono trasmesse per regione quale definita ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1.
2. La Commissione calcola su base annua l'importo da aggiungere agli importi stabiliti per la Croazia nell'allegato II, all'atto della revisione di tale allegato a norma dell'articolo 6,

paragrafo 2, per finanziare il sostegno da concedere nell'ambito dei regimi elencati nell'allegato I per le superfici di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo. Il suddetto importo è calcolato in base ai dati comunicati dalla Croazia in virtù del paragrafo 1 e alla media stimata dei pagamenti diretti per ettaro in Croazia relativamente all'anno considerato.

L'importo massimo da aggiungere in virtù del primo comma, in base alle superfici comunicate dalla Croazia in virtù del paragrafo 1 **del presente articolo fino al 2022**, è pari a 9 600 000 EUR ed è soggetto all'applicazione dello schema di introduzione dei pagamenti diretti di cui all'articolo 16 bis, ■ riportato nell'allegato V ter.

3. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, la percentuale dell'importo da aggiungere, in virtù del paragrafo 2, che la Croazia include nella riserva nazionale speciale per lo sminamento allo scopo di assegnare diritti all'aiuto alle superfici di cui al paragrafo 1, primo comma. **Tale** percentuale è calcolata in base al rapporto tra il massimale per ■ **il regime di** pagamento di base e l'importo fissato nell'allegato II prima dell'incremento in conformità al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.
4. Per gli anni dal **2015** al 2022 la Croazia fa uso della riserva nazionale speciale per lo sminamento per assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori in base alle superfici sminate da essi dichiarate nell'anno considerato alle seguenti condizioni:
 - a) si tratta di superficie ammissibile ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2,
 - b) la superficie è stata restituita ad usi agricoli nel corso dell'anno civile precedente,
 - c) la superficie è stata comunicata alla Commissione conformemente al paragrafo **I del presente articolo**.
5. Il valore dei diritti all'aiuto fissato a norma del presente articolo è il valore medio nazionale o regionale dei diritti all'aiuto nell'anno dell'assegnazione, nei limiti dell'importo disponibile nella riserva nazionale speciale per lo sminamento.
6. **Per tenere conto delle conseguenze della restituzione ad usi agricoli delle superfici sminate, comunicate dalla Croazia conformemente al presente articolo**, è conferito

alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 █ che adattino gli importi fissati nell'allegato V bis █ .

TITOLO III

REGIME DI PAGAMENTO DI BASE, *REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE E PAGAMENTI CONNESSI*

CAPO 1

Regime di pagamento di base e regime di pagamento unico per superficie

Sezione 1

Istituzione del regime di pagamento di base

Articolo 18

Diritti all'aiuto

1. Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è corrisposto agli agricoltori █ :
 - a) *che* ottengono diritti all'aiuto a norma del presente regolamento mediante *l'assegnazione a norma dell'articolo 17 ter, paragrafo 4*, la prima assegnazione a norma dell'articolo 21 *o dell'articolo 28 sexies*, dalla riserva nazionale *o regionale* a norma dell'articolo 23 o per trasferimento a norma dell'articolo 27,
o
 - b) *che soddisfano i requisiti stabiliti all'articolo 9 e detengono, in proprietà o in affitto, diritti all'aiuto in uno Stato membro che ha deciso, a norma del paragrafo 3, di mantenere i suoi diritti all'aiuto esistenti.*
2. I diritti all'aiuto ottenuti nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 scadono il 31 dicembre 2014.
3. *In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri che hanno istituito il regime di pagamento unico a norma del titolo III, capo 5, sezione I, o del titolo III, capo 6, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o del titolo III, capo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, possono decidere, entro il 1° agosto 2014, di mantenere i diritti all'aiuto. Entro il 1° agosto 2014 comunicano la decisione alla Commissione.*

3 bis. Negli Stati membri che applicano il paragrafo 3, se il numero di diritti all'aiuto stabilito a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 che un agricoltore detiene alla data da stabilire conformemente all'articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. ... [regolamento orizzontale sulla PAC] supera il numero di ettari ammissibili che l'agricoltore dichiara nella sua domanda di aiuto a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC] per il 2015 e che sono a sua disposizione alla data fissata dallo Stato membro, che non è successiva alla data fissata dal medesimo per la modifica di detta domanda di aiuto, il numero di diritti all'aiuto che supera il numero di ettari ammissibili scade a tale data.

Articolo 19

Massimale del regime di pagamento di base

1. La Commissione stabilisce, *per ciascuno Stato membro*, mediante atti di esecuzione, il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento di base deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II gli importi annui da determinare a norma degli articoli **28 nonies**, 33, 35, 37 e 39. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

L'importo calcolato ai sensi del primo comma può essere aumentato al massimo del 3 % del massimale annuo stabilito nell'allegato II dopo la deduzione dell'importo derivante dall'applicazione della percentuale stabilita nell'articolo 33, paragrafo 1, per l'anno pertinente. Quando uno Stato membro si avvale di detta facoltà, la Commissione tiene conto di tale aumento nel fissare il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento di base conformemente al primo comma. A tal fine, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1° agosto 2014 le percentuali annue entro le quali l'importo calcolato a norma del primo comma deve essere aumentato.

Gli Stati membri possono rivedere la loro decisione di cui al secondo comma su base annua e comunicare alla Commissione qualsiasi revisione entro il 1° agosto dell'anno precedente.

2. Per ogni Stato membro e per ogni anno, il valore totale di tutti i diritti all'aiuto **■** e della riserva nazionale **o delle riserve regionali** è uguale al rispettivo massimale nazionale adottato dalla Commissione a norma del paragrafo 1.
3. **Se** il massimale adottato dalla Commissione a norma del paragrafo 1 **è diverso da quello** dell'anno precedente **in conseguenza delle decisioni adottate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, terzo comma, del presente articolo, dell'articolo 14, paragrafo 1, ultimi due commi, dell'articolo 14, paragrafo 2, ultimi due commi, dell'articolo 28 octies, paragrafo 1, dell'articolo 35, paragrafo 1, dell'articolo 37, paragrafo 1, e/o dell'articolo 39,** gli Stati membri praticano una riduzione o un aumento lineare del valore di tutti i diritti all'aiuto al fine di garantire l'osservanza del paragrafo 2.

■

Articolo 20

Assegnazione regionale dei massimali nazionali

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, **entro il 31 luglio 2014**, di applicare il regime di pagamento di base a livello regionale. In tal caso essi definiscono le regioni secondo criteri oggettivi e non discriminatori, quali le caratteristiche agronomiche e **socio-economiche** e il potenziale agricolo regionale o la struttura istituzionale o amministrativa.

Gli Stati membri che applicano l'articolo 28 quater possono adottare la decisione di cui al primo comma entro il 31 luglio dell'anno precedente al primo anno di applicazione dell'articolo 28 quinquies.

2. Gli Stati membri suddividono tra le regioni il massimale nazionale **per il regime di pagamento di base** di cui all'articolo 19, paragrafo 1, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.

Nel caso degli Stati membri che non applicano l'articolo 23, paragrafo 2, detta suddivisione è effettuata dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

3. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che i massimali regionali siano sottoposti a modifiche annue progressive, da attuarsi secondo tappe annue predefinite e criteri oggettivi e non discriminatori, quali il potenziale agricolo o criteri ambientali.
4. Nella misura necessaria a rispettare i massimali regionali pertinenti, determinati a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3, gli Stati membri praticano una riduzione o un aumento lineare del valore dei diritti all'aiuto in ciascuna delle regioni *pertinenti*.

4 bis. *Qualsiasi Stato membro che applica il paragrafo 1 può decidere di porre fine all'applicazione del regime di pagamento di base a livello regionale a decorrere da una data che sarà stabilita dallo stesso Stato membro.*

5. Entro il 1° agosto **2014** gli Stati membri *che applicano il paragrafo 1* comunicano alla Commissione la decisione di cui al paragrafo *1 e le* misure adottate per l'applicazione dei paragrafi 2 e 3. *Entro il 1° agosto dell'anno pertinente gli Stati membri che applicano l'articolo 28 quater comunicano alla Commissione la decisione di cui al paragrafo 1, secondo comma, e le misure adottate per l'applicazione dei paragrafi 2 e 3.*

Gli Stati membri che applicano il paragrafo 1 comunicano alla Commissione la decisione di cui al paragrafo 4 bis entro il 1° agosto dell'anno precedente al primo anno di applicazione della stessa decisione.

Articolo 21

Prima assegnazione di diritti all'aiuto

1. *I diritti all'aiuto sono assegnati agli agricoltori aventi diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9 che presentano domanda di assegnazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base entro la data nel 2015 da stabilire conformemente all'articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. ... [regolamento orizzontale sulla PAC], salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, purché avessero diritto a percepire pagamenti, prima delle riduzioni o esclusioni di cui al titolo II, capo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, in relazione a una domanda di aiuto a titolo di pagamenti diretti o aiuti nazionali transitori o pagamenti diretti nazionali integrativi o, nel caso di Cipro, aiuti di Stato conformemente al regolamento (CE) n. 73/2009 per il 2013.*

I

Il primo comma non si applica negli Stati membri che applicano l'articolo 18, paragrafo 3.

Inoltre, gli Stati membri possono assegnare diritti all'aiuto:

- a) *agli agricoltori che, per il 2013, non hanno percepito pagamenti in relazione alla domanda di aiuto di cui al primo comma e che, entro la data fissata dagli Stati membri a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 per l'anno di domanda 2013,*
 - i) *negli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico, hanno prodotto ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme, piante ornamentali, ove deciso dallo Stato membro interessato su una superficie minima espressa in ettari, e/o hanno coltivato la vite; o*
 - ii) *negli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie, possedevano terreni agricoli che non erano mantenuti in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009; o*
- b) *agli agricoltori ai quali, nel 2014, sono stati assegnati diritti all'aiuto dalla riserva nazionale nell'ambito del regime di pagamento unico a norma degli articoli 41 o 57 del regolamento (CE) n. 73/2009; o*
- c) *agli agricoltori che non hanno mai detenuto diritti all'aiuto stabiliti dal regolamento (CE) n. 73/2009 o dal regolamento (CE) n. 1782/2003 e che forniscono prove verificabili che dimostrino che, entro la data fissata dagli Stati membri a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 per l'anno di domanda 2013, essi esercitavano le attività di produzione, allevamento o coltivazione di prodotti agricoli, anche attraverso la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli. Per questa categoria di agricoltori gli Stati membri possono aggiungere i propri criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori in termini di competenze adeguate, esperienza o istruzione.*

2. Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, il numero di diritti all'aiuto assegnati a ciascun agricoltore *nel 2015* è pari al numero di ettari ammissibili *che* l'agricoltore dichiara *nella sua domanda di aiuto* a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC] per il 2015 e che sono a sua disposizione alla data fissata dallo Stato membro. Tale data non è successiva alla data fissata dal medesimo Stato membro per la modifica della domanda di aiuto.

Gli Stati membri possono tuttavia applicare una o più delle limitazioni seguenti riguardo al numero di diritti all'aiuto da assegnare:

a bis) gli Stati membri possono decidere che il numero di diritti all'aiuto sia pari al numero di ettari ammissibili che l'agricoltore ha dichiarato a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 nel 2013 o, se inferiore, al numero di ettari di cui al primo comma. Per la Croazia questa possibilità si applica fatti salvi gli ettari sottoposti a sminamento per i quali saranno assegnati diritti all'aiuto a norma dell'articolo 17 ter, paragrafo 4;

a) qualora il numero totale di ettari ammissibili di cui al primo comma dichiarati in uno Stato membro comporti un aumento di oltre il 35 % del numero totale di ettari ammissibili dichiarati ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 73/2009 nel 2009, o nel caso della Croazia nel 2013, gli Stati membri possono limitare il numero di diritti all'aiuto da assegnare nel 2015 ad un minimo pari al 135 % o al 145 % del numero totale di ettari dichiarati nel 2009, o nel caso della Croazia del numero totale di ettari ammissibili dichiarati nel 2013, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 73/2009;

Quando si avvalgono di tale opzione gli Stati membri assegnano un numero ridotto di diritti all'aiuto agli agricoltori. Tale numero è calcolato applicando una riduzione proporzionale al numero addizionale di ettari ammissibili dichiarati da ciascun agricoltore nel 2015 rispetto al numero di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 che l'agricoltore ha dichiarato nella sua domanda di aiuto nel 2011, o nel caso della Croazia nel 2013, fatti salvi gli ettari sottoposti a sminamento per

i quali saranno assegnati diritti all'aiuto a norma dell'articolo 17 ter, paragrafo 4;

- b) gli Stati membri possono decidere, ai fini della determinazione del numero di diritti all'aiuto che un agricoltore riceve, di applicare un coefficiente di riduzione agli ettari ammissibili di cui al primo comma che sono costituiti da prato permanente situato in zone con condizioni climatiche difficili, specie a motivo dell'altitudine e di altri vincoli naturali quali la qualità, la pendenza e l'approvvigionamento idrico dei terreni;*
- c) gli Stati membri possono decidere che il numero di diritti all'aiuto da assegnare all'agricoltore sia pari al numero di ettari ammissibili di cui al primo comma che non erano ettari di vigneti entro la data fissata dallo Stato membro a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 per l'anno di domanda 2013 o ettari a seminativo adibiti a coltivazioni in serre permanenti.*

3. In caso di vendita o affitto della loro azienda o di parte di essa, le persone fisiche o giuridiche che soddisfano i requisiti stabiliti al paragrafo *I* hanno la facoltà, con un contratto firmato anteriormente *alla data nel 2015 da stabilire conformemente all'articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC]*, di trasferire i diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a uno *o più* agricoltori, purché questi ultimi soddisfino le condizioni stabilite all'articolo 9.

3 bis. Gli Stati membri possono decidere di stabilire una dimensione minima per azienda, espressa in ettari ammissibili, in relazione alla quale si può esigere l'assegnazione di diritti all'aiuto. Tale dimensione minima non può essere superiore alle soglie stabilite nell'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma.

3 ter. Entro il 1° agosto 2014 gli Stati membri comunicano, se del caso, alla Commissione le decisioni di cui al presente articolo.

4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme relative alle domande di assegnazione di diritti all'aiuto presentate nell'anno di assegnazione di tali diritti laddove non sia ancora possibile fissarli definitivamente e laddove tale assegnazione sia

influenzata da circostanze specifiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Articolo 22

Valore dei diritti all'aiuto e convergenza

1. *Nel 2015 gli Stati membri calcolano il valore unitario dei diritti all'aiuto **dividendo una percentuale fissa del massimale nazionale stabilito nell'allegato II per ogni anno pertinente per il numero di diritti all'aiuto nel 2015 a livello nazionale o regionale, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o dalla riserva regionale nel 2015.***

*La percentuale fissa di cui al primo comma è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale stabilito **per il 2015** a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1, o, se applicabile, paragrafo 2, per il **massimale nazionale stabilito nell'allegato II per il 2015. Il numero di diritti all'aiuto è espresso da un numero che corrisponde al numero di ettari.***

2. *In deroga al metodo di calcolo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono differenziare il valore dei diritti all'aiuto nel 2015, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o dalla riserva regionale nel 2015, per ogni anno pertinente, sulla base del loro valore unitario iniziale.*
3. *Il valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 2 è stabilito conformemente a uno dei seguenti metodi:*
 - a) *dividendo una percentuale fissa dei pagamenti percepiti dall'agricoltore per il 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico, a norma del regolamento (CE) n. 73/2009, prima delle riduzioni ed esclusioni previste nel titolo II, capo 4, di detto regolamento, per il numero dei diritti all'aiuto assegnatigli nel 2015, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o della riserva regionale nel 2015. Tale percentuale fissa è calcolata dividendo il massimale del regime di pagamento di base da stabilire a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, o dell'articolo 20, paragrafo 2, del presente regolamento per l'anno 2015, dopo aver applicato la riduzione lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1, o, se*

applicabile, paragrafo 2, per l'importo dei pagamenti per il 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico, prima delle riduzioni ed esclusioni;

- b) dividendo una percentuale fissa del valore dei diritti, compresi i diritti speciali, detenuti dall'agricoltore alla data di presentazione della sua domanda per il 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009, per il numero dei diritti all'aiuto assegnatigli nel 2015, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o della riserva regionale nel 2015. Tale percentuale fissa è calcolata dividendo il massimale del regime di pagamento di base da stabilire a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, o dell'articolo 20, paragrafo 2, del presente regolamento per l'anno 2015, dopo aver applicato la riduzione lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1, o, se applicabile, paragrafo 2, per il valore complessivo di tutti i diritti, compresi i diritti speciali, nello Stato membro per il 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico. Ai fini della presente lettera, un agricoltore è considerato detentore di diritti all'aiuto alla data di presentazione della sua domanda per il 2014 se gli sono stati assegnati o definitivamente trasferiti diritti all'aiuto entro tale data;*
- c) dividendo una percentuale fissa del valore complessivo degli aiuti ricevuti dall'agricoltore per il 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie a norma del regolamento (CE) n. 73/2009 e a titolo degli articoli 132, 133 e 133 bis del regolamento (CE) n. 73/2009 prima delle riduzioni ed esclusioni previste nel titolo II, capo 4, di detto regolamento, per il numero dei diritti all'aiuto assegnatigli nel 2015, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o dalla riserva regionale nel 2015. Tale percentuale fissa è calcolata dividendo il massimale del regime di pagamento di base da stabilire a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, o dell'articolo 20, paragrafo 2, del presente regolamento per l'anno 2015, dopo aver applicato la riduzione lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1, o, se applicabile, paragrafo 2, per il valore complessivo degli aiuti concessi nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie e a titolo degli articoli 132, 133 e 133 bis del regolamento (CE) n. 73/2009 per il 2014 nello Stato membro o nella regione interessati, prima delle riduzioni ed esclusioni.*

Gli Stati membri che, in conformità all'articolo 18, paragrafo 3, decidono di mantenere i loro diritti all'aiuto esistenti calcolano il valore unitario iniziale di un diritto all'aiuto moltiplicando il valore dei diritti per una percentuale fissa. Tale percentuale fissa è calcolata dividendo il massimale del regime di pagamento di base da stabilire a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, o dell'articolo 20, paragrafo 2, del presente regolamento per l'anno 2015, dopo aver applicato la riduzione lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1, o, se applicabile, paragrafo 2, per l'importo dei pagamenti per il 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico, prima delle riduzioni ed esclusioni.

Ai fini dei calcoli di cui al primo e secondo comma, gli Stati membri, purché non sia applicato ai settori pertinenti il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV del presente regolamento, possono tenere conto anche del sostegno concesso per l'anno civile 2014 nell'ambito di uno o più dei regimi previsti all'articolo 52, all'articolo 53, paragrafo 1, e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 73/2009 nonché, unicamente per gli Stati membri che abbiano applicato il regime di pagamento unico per superficie di cui al regolamento (CE) n. 73/2009, previsti all'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), e agli articoli 126, 127 e 129 di tale regolamento.

Tuttavia, se ha deciso di applicare il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV del presente regolamento, uno Stato membro può tenere conto delle differenze tra il livello del sostegno concesso nell'anno civile 2014 e il livello del sostegno da concedere a norma del titolo IV del presente regolamento per il calcolo dell'aumento di cui al primo comma, purché:

- i) il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV del presente regolamento sia applicato a un settore al quale sia stato concesso sostegno nell'anno civile 2014 a norma dell'articolo 52, dell'articolo 53, paragrafo 1, e dell'articolo 68, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché, per gli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie, a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), e degli articoli 126, 127 e 129 del regolamento (CE) n. 73/2009 e*

ii) *l'importo per unità di tale sostegno sia ridotto rispetto all'importo per unità del sostegno nel 2014.*

4. Ai fini dei paragrafi 3 e 5 bis, sulla base di criteri oggettivi uno Stato membro può prevedere che, in caso di vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un affitto di superfici agricole dopo la data fissata a norma dell'articolo 35 *o dell'articolo 124, paragrafo 2*, del regolamento (CE) n. 73/2009 e prima della data fissata a norma dell'articolo 26 del presente regolamento, l'aumento del valore dei diritti all'aiuto che sarebbero assegnati all'agricoltore interessato sia riversato, in tutto o in parte, nella riserva nazionale *o nella riserva regionale* qualora l'aumento sia tale da determinare un guadagno insperato per l'agricoltore interessato.

I suddetti criteri oggettivi sono stabiliti in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza e comprendono almeno gli elementi seguenti:

- a) una durata di affitto minima;
 - b) la percentuale del pagamento ricevuto da riversare nella riserva nazionale *o nella riserva regionale*.
5. Al più tardi a decorrere dall'anno di domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un determinato Stato membro o, in caso di applicazione dell'articolo 20, di una determinata regione, hanno un valore unitario uniforme.

■

5 bis. In deroga al paragrafo 5, uno Stato membro può decidere che, al più tardi per l'anno di domanda 2019, il valore unitario dei diritti all'aiuto il cui valore unitario iniziale calcolato a norma del paragrafo 3 sia inferiore al 90% del valore unitario nazionale o regionale nel 2019 sia aumentato di almeno un terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il 90% del valore unitario nazionale o regionale nel 2019.

Gli Stati membri possono decidere di fissare la percentuale di cui al primo comma a un livello superiore al 90 % ma non oltre il 100 %.

Inoltre, gli Stati membri dispongono che, al più tardi per l'anno di domanda 2019, nessun diritto all'aiuto abbia un valore unitario inferiore al 60 % del valore unitario nazionale o regionale nel 2019, a meno che ciò dia luogo a una diminuzione massima oltre la soglia percentuale di cui all'ultimo comma del presente paragrafo negli Stati membri che applicano detta soglia. In tal caso, il valore unitario minimo è fissato al livello necessario per rispettare tale soglia.

Il valore unitario nazionale o regionale nel 2019 di cui al primo e al terzo comma è calcolato dividendo una percentuale fissa del massimale nazionale di cui all'allegato II o del massimale regionale per l'anno civile 2019 per il numero dei diritti all'aiuto nel 2015, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o regionale nel 2015. Tale percentuale fissa è calcolata dividendo il massimale del regime di pagamento di base da stabilire a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, o dell'articolo 20, paragrafo 2, per l'anno 2015, dopo aver applicato la riduzione lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1, o, se applicabile, paragrafo 2, per il massimale nazionale stabilito nell'allegato II, o il massimale regionale, per il 2015.

I massimali regionali di cui al quarto comma sono calcolati applicando una percentuale fissa al massimale nazionale stabilito nell'allegato II per l'anno 2019. Tale percentuale fissa è calcolata dividendo i rispettivi massimali regionali stabiliti a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, per il massimale da determinare a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, per l'anno 2015, dopo aver applicato la riduzione lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1, qualora si applichi l'articolo 20, paragrafo 2, secondo comma.

Al fine di finanziare gli aumenti del valore dei diritti all'aiuto di cui al presente paragrafo, è ridotta, in base a criteri oggettivi e non discriminatori che saranno stabiliti dagli Stati membri, la differenza tra il valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto con un valore unitario iniziale superiore al valore unitario nazionale o regionale nel 2019 e il valore unitario nazionale o regionale nel 2019. Tali criteri possono comprendere la fissazione di una diminuzione massima del valore unitario iniziale del 30 %.

6. *Per l'applicazione del paragrafo 2, il passaggio dal valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto stabilito a norma del paragrafo 3 al loro valore unitario finale nel 2019*

stabilito a norma dei paragrafi 5 o 5 bis avviene secondo una gradualità uniforme a decorrere dal 2015 o, se applicabile, nel caso degli Stati membri che in conformità all'articolo 18, paragrafo 3, decidono di mantenere i loro diritti all'aiuto esistenti, secondo una gradualità stabilita a livello nazionale a norma dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Per garantire l'osservanza della percentuale fissa del massimale nazionale stabilito nell'allegato II di cui al paragrafo 1 del presente articolo per ogni anno, è adeguato il valore del diritto all'aiuto con valore unitario iniziale superiore alla media nazionale o regionale nel 2019.

Nel 2015 gli Stati membri informano gli agricoltori del valore dei loro diritti all'aiuto calcolato conformemente al presente articolo per ogni anno del periodo contemplato dal presente regolamento.

7. *Entro il 1° agosto 2014 gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni di cui al presente articolo.*
8. *Per la Croazia, i riferimenti nel presente articolo alla riserva nazionale vanno intesi comprendenti la riserva nazionale speciale per lo sminamento di cui all'articolo 17 ter del presente regolamento.*

Inoltre, l'importo proveniente dalla riserva nazionale speciale per lo sminamento è dedotto dai massimali del regime di pagamento di base di cui ai paragrafi 1, secondo comma, al paragrafo 3, primo e secondo comma, e al paragrafo 5 bis, quarto e quinto comma.

Sezione 2

Riserva nazionale o riserve regionali

Articolo 23

Costituzione e uso della riserva nazionale o della riserva regionale

1. Ogni Stato membro costituisce una riserva nazionale. A tal fine, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, gli Stati membri praticano una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base a livello nazionale per costituire la riserva nazionale. ■

-
2. *In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che applicano l'articolo 20 possono costituire riserve regionali. A tal fine, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, gli Stati membri praticano una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base a livello regionale di cui all'articolo 20, paragrafo 2, primo comma, per costituire la riserva regionale.*
- 2 bis. *La riduzione di cui ai paragrafi 1 e 2 non può superare il 3 % salvo, ove necessario, per coprire le esigenze di assegnazione stabilite al paragrafo 4 e/o al paragrafo 5, lettera a), per l'anno 2015 o, per gli Stati membri che applicano l'articolo 28 quater, per il primo anno di applicazione dell'articolo 28 quinquies.*
3. Gli Stati membri *assegnano* i diritti all'aiuto delle *loro* riserve nazionali o *delle loro riserve regionali* secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.
- 3 bis. *I diritti all'aiuto di cui al paragrafo 3 sono assegnati unicamente agli agricoltori che abbiano diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9.*
4. Gli Stati membri utilizzano *le loro* riserve nazionali o *le loro riserve regionali* per assegnare diritti all'aiuto, in via prioritaria, ai giovani agricoltori *e agli agricoltori* che iniziano a esercitare l'attività agricola.

-
5. Gli Stati membri possono utilizzare *le loro* riserve nazionali o *le loro riserve regionali* per:
- a) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori *per evitare che le terre siano abbandonate, comprese le* zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi a una forma di intervento pubblico ■ e/o per compensare gli agricoltori per svantaggi specifici ■ ;
- a bis) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori ai quali è stata negata l'assegnazione di diritti all'aiuto a norma del presente capo per cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali;*

a quater) negli Stati membri che applicano l'articolo 18, paragrafo 3, del presente regolamento, assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori il cui numero di ettari ammissibili dichiarati nel 2015 a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC] e a loro disposizione alla data fissata dallo Stato membro, che non è successiva alla data fissata dal medesimo per la modifica della domanda di aiuto, è superiore al numero di diritti all'aiuto stabilito a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 da essi detenuti alla data da stabilire conformemente all'articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC];

- b) praticare un aumento lineare *su base permanente* del valore di *tutti i* diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base, a livello nazionale o regionale, se la riserva nazionale *o le riserve regionali* superano *lo 0,5% del massimale nazionale o regionale annuo del regime di pagamento di base*, purché restino disponibili importi sufficienti per le assegnazioni a norma del paragrafo 4, a norma della lettera a) del presente paragrafo e a norma del paragrafo 7;
- c) *coprire il fabbisogno annuale a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, e dell'articolo 51, paragrafo 1.*

Ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri decidono le priorità tra le possibili utilizzazioni ivi stabilite.

6. Nell'applicare il paragrafo 4 e il paragrafo 5, lettere a) *e a quater*), gli Stati membri stabiliscono il valore dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori sulla base del valore medio nazionale o regionale dei diritti all'aiuto nell'anno di assegnazione.

La media nazionale o regionale è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale stabilito ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, o dell'articolo 20, paragrafo 2, per l'anno di assegnazione, escluso l'importo della riserva nazionale o regionale, per il numero di diritti all'aiuto assegnati.

Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni per le modifiche annue progressive del valore dei diritti all'aiuto assegnati dalla riserva nazionale o regionale tenendo conto delle modifiche dei massimali per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 19,

paragrafo 1, e all'articolo 20, paragrafo 2, conseguenti alle variazioni del livello dei massimali nazionali stabiliti nell'allegato II.

7. Nel caso in cui un agricoltore abbia titolo a ricevere diritti all'aiuto o ad accrescere il valore dei diritti esistenti in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità di uno Stato membro, il numero e il valore dei diritti all'aiuto stabiliti dalla decisione o dal provvedimento sono corrisposti al beneficiario entro una data fissata dallo Stato membro. Tale data non è tuttavia posteriore al termine ultimo per la presentazione delle domande nell'ambito del regime di pagamento di base successivo alla data della decisione giudiziaria o del provvedimento amministrativo, tenuto conto dell'applicazione degli articoli 25 e 26.
8. ***Nell'applicare il paragrafo 4, il paragrafo 5, lettera a), e il paragrafo 7, gli Stati membri possono assegnare nuovi diritti o aumentare il valore unitario di tutti i diritti esistenti di un agricoltore fino al valore della media nazionale o regionale.***
9. ***Ai fini del presente articolo si intende per:***
 - a) ***"giovane agricoltore", un agricoltore che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 2, e se applicabile, le condizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 7;***
 - b) ***"agricoltore che inizia a esercitare l'attività agricola", una persona fisica o giuridica che, nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola, non ha praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un'attività agricola. Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono avere praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né avere esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola della persona giuridica.***

Per gli agricoltori contemplati dalla presente lettera, gli Stati membri possono aggiungere i propri criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori in termini di competenze adeguate, esperienza o istruzione.

Alimentazione della riserva nazionale o delle riserve regionali

1. La riserva nazionale *o le riserve regionali* sono alimentate dagli importi corrispondenti:
 - a) ai diritti all'aiuto che non danno luogo a pagamenti per due anni consecutivi in seguito all'applicazione:
 - i) dell'articolo 9,
 - ii) dell'articolo 10, paragrafo 1,
 - iii) *dell'articolo 11, paragrafo 4;*
 - b) *a un numero di* diritti all'aiuto *equivalente al numero totale di diritti all'aiuto* non attivati *da un agricoltore* a norma dell'articolo 25 per un periodo di due anni *consecutivi*, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali. *Allo scopo di determinare quali diritti detenuti da un agricoltore vengono riversati nella riserva nazionale o nella riserva regionale, si dà priorità ai diritti di valore più basso;*
 - c) ai diritti all'aiuto riversati volontariamente dagli agricoltori;
 - d) all'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 4;
 - e) *ai diritti all'aiuto indebitamente assegnati ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC];*
 - f) *a una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base a livello nazionale o regionale se la riserva nazionale o regionale non è sufficiente a soddisfare i casi di cui all'articolo 23, paragrafo 7. Gli Stati membri possono praticare una riduzione lineare, ove lo ritengano necessario, per soddisfare i casi di cui all'articolo 23, paragrafo 4;*
 - g) *all'applicazione dell'articolo 27, paragrafo 2 ter.*
2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per il versamento nella riserva nazionale *o nella riserva regionale* dei diritti all'aiuto non

attivati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Sezione 3

Attuazione del regime di pagamento di base

Articolo 25

Attivazione dei diritti all'aiuto

1. Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori **■**, tramite dichiarazione ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, *previa attivazione* di un diritto all'aiuto per ettaro ammissibile nello Stato membro nel quale il diritto è stato assegnato. I diritti all'aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento annuo degli importi ivi indicati, fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, la riduzione progressiva e il livellamento, le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7, dell'**articolo 37**, paragrafo 2, e dell'**articolo 51**, paragrafo 1, nonché *l'applicazione dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC]*.
2. Ai fini del presente titolo, per "ettaro ammissibile" si intende:
 - a) qualsiasi superficie agricola dell'azienda, *comprese le superfici che non erano mantenute in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003 negli Stati membri che avrebbero aderito all'Unione il 1° maggio 2004 i quali avevano optato al momento dell'adesione a favore dell'applicazione del regime di pagamento unico per superficie*, utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, utilizzata prevalentemente per attività agricole; oppure
 - b) qualsiasi superficie che nel 2008 abbia conferito un diritto a pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie, di cui, rispettivamente, ai titoli III e **■** IV BIS del regolamento (CE) n. 1782/2003 e che:
 - i) non risponde più alla definizione di "ettaro ammissibile" di cui alla lettera a) in seguito all'attuazione della direttiva 92/43/CEE, della

direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ¹ e della direttiva 2009/147/CE, oppure

- ii) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale], oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all'articolo 23 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale], oppure
- iii) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale].

Ai fini del primo comma, lettera a) ¹ :

- i) quando la superficie agricola di un'azienda è utilizzata anche per attività non agricole, essa si considera utilizzata prevalentemente per attività agricole se l'esercizio di tali attività agricole non è seriamente ostacolato dall'intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario delle attività non agricole;
- ii) ***gli Stati membri possono predisporre un elenco contenente le superfici che sono utilizzate prevalentemente per attività non agricole.***

Gli Stati membri definiscono i criteri per l'applicazione del ***secondo*** comma sul loro territorio.

Per essere ammissibili, le superfici devono essere conformi alla definizione di "ettaro ammissibile" nel corso dell'intero anno civile, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

¹ ***Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque*** (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

Ai fini della determinazione degli "ettari ammissibili", gli Stati membri che decidono di includere superfici di prato permanente qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), possono applicare un coefficiente di riduzione per convertire tali superfici in "ettari ammissibili".

3. Le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ettari ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,2%.

Articolo 26

Dichiarazione degli ettari ammissibili

1. Ai fini *dell'attivazione dei diritti all'aiuto prevista dall'articolo 25, paragrafo 1*, l'agricoltore dichiara le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili abbinati a ciascun diritto all'aiuto. Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, tali parcelle sono a disposizione dell'agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non è posteriore alla data fissata nel medesimo Stato membro per la modifica della domanda di aiuto a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC].
2. In circostanze debitamente motivate, gli Stati membri possono autorizzare l'agricoltore a modificare la sua dichiarazione purché mantenga almeno il numero di ettari corrispondenti ai suoi diritti all'aiuto e osservi le condizioni per la concessione del ***pagamento nell'ambito del regime di*** pagamento di base per la superficie interessata.

Articolo 27

Trasferimento di diritti all'aiuto

1. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti unicamente a un agricoltore ***che ha diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9*** stabilito nello stesso Stato membro, salvo in caso di trasferimento per successione effettiva o anticipata.

Tuttavia, anche in caso di successione effettiva o anticipata, i diritti all'aiuto possono essere ***attivati*** soltanto nello Stato membro in cui sono stati ***assegnati***.
2. ***In caso di applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1***, i diritti all'aiuto possono essere trasferiti ***o attivati*** soltanto all'interno della stessa regione, ***salvo in caso di successione***

effettiva o anticipata. Tuttavia, anche in caso di successione effettiva o anticipata, i diritti all'aiuto possono essere attivati soltanto nella regione in cui sono stati assegnati.

2 bis. Gli Stati membri che non applicano l'articolo 20, paragrafo 1, possono decidere che i diritti all'aiuto possono essere trasferiti o attivati soltanto all'interno di una sola e medesima regione, salvo in caso di successione effettiva o anticipata.

Le regioni in questione sono definite al livello territoriale appropriato, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

2 ter. Laddove i diritti all'aiuto siano trasferiti senza terra, gli Stati membri possono, ottemperando ai principi generali del diritto dell'Unione, decidere per un ritorno di parte dei diritti all'aiuto trasferiti nella riserva nazionale o regionale o per una riduzione del loro valore unitario, a favore della riserva nazionale o regionale. Tale riduzione può essere applicata a uno o più tipi di trasferimento.

3. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, *le modalità* in merito alla comunicazione del trasferimento di diritti all'aiuto *che gli agricoltori sono tenuti a trasmettere* alle autorità nazionali e i termini entro i quali deve avvenire tale comunicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Articolo 28

Poteri delegati

1. *Per garantire la tutela dei diritti dei beneficiari e per chiarire le situazioni specifiche che possono presentarsi nell'applicazione del regime di pagamento di base*, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 al fine di stabilire:

a) le norme sull'ammissibilità e sull'accesso degli agricoltori al regime di pagamento di base in caso di successione effettiva o anticipata, di subentro in un contratto di affitto per successione, di cambiamento della forma giuridica o della denominazione, *di trasferimento di diritti all'aiuto* e di fusione o scissione

dell'azienda *nonché in caso di applicazione della clausola contrattuale di cui all'articolo 21, paragrafo 3;*

- b) le norme in merito al calcolo del valore e del numero o in merito all'aumento o alla riduzione del valore dei diritti all'aiuto ai fini della loro assegnazione nell'ambito di una delle disposizioni del presente titolo, comprese le norme:
 - i) sulla possibilità di fissazione provvisoria del valore e del numero o di un aumento provvisorio dei diritti all'aiuto assegnati in base alla domanda presentata dall'agricoltore;
 - ii) sulle condizioni per la fissazione del valore e del numero provvisori e definitivi dei diritti all'aiuto;
 - iii) sui casi in cui un contratto di vendita o un contratto di affitto può avere ripercussioni sull'assegnazione di diritti all'aiuto;
- c) le norme sulla fissazione e il calcolo del valore e del numero dei diritti all'aiuto ricevuti dalla riserva nazionale *o dalle riserve regionali;*
- d) le norme in merito alla variazione del valore unitario dei diritti all'aiuto nel caso di frazioni di diritti all'aiuto *e in caso di trasferimento di diritti all'aiuto di cui all'articolo 27, paragrafo 2 ter;*
- e) *i criteri per l'applicazione delle opzioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a), b) e c);*

e bis) i criteri per l'applicazione delle limitazioni riguardo al numero di diritti all'aiuto da assegnare di cui all'articolo 21, paragrafo 2;

- f) i criteri per l'assegnazione di diritti all'aiuto a norma dell'articolo 23, paragrafi 4 e 5;

■

g bis) i criteri per la fissazione del coefficiente di riduzione di cui all'articolo 25, paragrafo 2, quinto comma.

2. *Al fine di garantire la corretta gestione dei diritti all'aiuto, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 riguardo alle norme in merito al contenuto della dichiarazione e alle condizioni per l'attivazione dei diritti all'aiuto.*
3. *Al fine di tutelare la salute pubblica, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 riguardo alle norme che subordinano la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e che definiscono la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo in conformità all'articolo 25, paragrafo 3.*

■ [Capo 1 bis spostato]

Sezione 4

Regime di pagamento unico per superficie

Articolo 28 quater

Regime di pagamento unico per superficie

1. *Gli Stati membri che nel 2014 applicano il regime di pagamento unico per superficie di cui al capo 2, titolo V del regolamento (CE) n. 73/2009 possono, alle condizioni stabilite nel presente regolamento, continuare ad applicare il regime al più tardi fino al 31 dicembre 2020. Essi comunicano alla Commissione, entro il 1° agosto 2014, la loro decisione e la data finale di tale applicazione.*

Nel periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie non si applicano agli Stati membri in questione le sezioni 1, 2 e 3 del presente capo, ad eccezione dell'articolo 20, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 20, paragrafo 5 e dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3.

- 1 bis. *Il pagamento unico per superficie è concesso su base annuale per ogni ettaro ammissibile dichiarato dall'agricoltore conformemente all'articolo 73, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC]. Esso è calcolato ogni anno dividendo la dotazione finanziaria annuale stabilita a norma del paragrafo 2 del presente articolo per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati*

nel rispettivo Stato membro conformemente all'articolo 73, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC].

1 ter. In deroga al paragrafo 1 bis, gli Stati membri che decidono di applicare l'articolo 28 quinquies al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2018 possono utilizzare, per il periodo in cui applicano il presente articolo, sino al 20 % della dotazione finanziaria annuale di cui al paragrafo 1 bis per differenziare il pagamento unico per superficie per ettaro.

Al fine di differenziare il pagamento unico per superficie per ettaro, gli Stati membri tengono conto del sostegno concesso per l'anno civile 2014 nell'ambito di uno o più regimi a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e degli articoli 126, 127 e 129 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Per Cipro, l'aiuto può essere differenziato tenendo conto delle dotazioni finanziarie specifiche per settore di cui all'allegato XVII bis del regolamento (CE) n. 73/2009, ridotte degli eventuali aiuti concessi allo stesso settore a norma dell'articolo 28 quater bis.

- 2. Per ciascuno Stato membro che applica il regime di pagamento unico per superficie, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento unico per superficie deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II gli importi annui da determinare a norma degli articoli 28 novies, 33, 35, 37 e 39. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.*
- 3. Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, gli ettari di cui al paragrafo 1 bis sono a disposizione dell'agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non è posteriore alla data fissata nel medesimo Stato membro per la modifica della domanda di aiuto a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC].*
- 4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 riguardo alle norme sull'ammissibilità e sull'accesso degli agricoltori al regime di pagamento unico per superficie.*

Articolo 28 quater bis
Aiuti nazionali transitori

1. *Gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie conformemente all'articolo 28 quater possono decidere di concedere aiuti nazionali transitori nel periodo 2015-2020.*
2. *Gli aiuti nazionali transitori possono essere concessi agli agricoltori nei settori per i quali tali aiuti o, nel caso della Bulgaria e della Romania, pagamenti diretti nazionali integrativi sono stati concessi nel 2013.*
3. *Le condizioni per la concessione degli aiuti sono identiche a quelle autorizzate per la concessione dei pagamenti per il 2013 ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 7, o dell'articolo 133 bis del regolamento (CE) n. 73/2009, ad eccezione della riduzione dei pagamenti applicata a motivo della modulazione prevista agli articoli 7 e 10 di detto regolamento.*
4. *L'importo totale degli aiuti che possono essere concessi agli agricoltori in ciascuno dei settori di cui al paragrafo 2 è limitato alle seguenti percentuali delle dotazioni finanziarie per settore autorizzate dalla Commissione nel 2013 ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 7, o dell'articolo 133 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio:*
 - *75 % nel 2015.*
 - *70 % nel 2016.*
 - *65 % nel 2017.*
 - *60 % nel 2018.*
 - *55 % nel 2019.*
 - *50 % nel 2020.*

Per Cipro tale percentuale è calcolata sulla base delle dotazioni finanziarie specifiche per settore di cui all'allegato XVII bis del regolamento (CE) n. 73/2009.

5. *I paragrafi 2 e 3 non si applicano a Cipro.*
6. *Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni di cui al paragrafo 1 entro il 31 marzo di ogni anno. La comunicazione comprende:*
 - a) *la dotazione finanziaria per settore;*
 - b) *se del caso, il tasso massimo di aiuti nazionali transitori.*
7. *Gli Stati membri possono decidere, in base a criteri oggettivi e nei limiti stabiliti al paragrafo 4, in merito agli importi dell'aiuto complementare nazionale da erogare.*

Sezione 5

Attuazione del regime di pagamento unico negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie

Articolo 28 quinquies

Introduzione del regime di pagamento unico negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie

Salvo se altrimenti disposto nella presente sezione, il presente titolo si applica agli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie previsto nella sezione 4 del presente capo.

Gli articoli 21 e 22 non si applicano.

Articolo 28 sexies

Prima assegnazione di diritti all'aiuto

1. *I diritti all'aiuto sono assegnati agli agricoltori aventi diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9 che presentano domanda di assegnazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base entro una data da stabilire conformemente all'articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. ... [regolamento orizzontale sulla PAC] nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali. I diritti all'aiuto sono assegnati agli agricoltori che avevano diritto a percepire pagamenti, prima delle riduzioni o esclusioni di cui al titolo II, capo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, in relazione a una domanda di aiuto a titolo di pagamenti diretti o aiuti nazionali*

transitori o pagamenti diretti nazionali integrativi o, nel caso di Cipro, aiuti di Stato conformemente al regolamento (CE) n. 73/2009 per il 2013.

Inoltre, gli Stati membri possono assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che, per il 2013, non hanno percepito pagamenti in relazione a una domanda di aiuto di cui al primo comma e che, entro la data fissata dagli Stati membri a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 per l'anno di domanda 2013, possedevano solo terreni agricoli che non erano mantenuti in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.

- 2. Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, il numero di diritti all'aiuto assegnati a ciascun agricoltore nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base è pari al numero di ettari ammissibili che l'agricoltore dichiara nella sua domanda di aiuto a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC] per il primo anno di applicazione del regime di pagamento di base e che sono a sua disposizione alla data fissata dallo Stato membro, che non è successiva alla data fissata dal medesimo per la modifica di detta domanda di aiuto.*
- 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 allo scopo di definire ulteriori norme concernenti l'introduzione del regime di pagamento di base negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie.*
- 4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme relative alle domande di assegnazione di diritti all'aiuto presentate nell'anno di assegnazione di tali diritti laddove non sia ancora possibile fissarli definitivamente e laddove tale assegnazione sia influenzata da circostanze specifiche.*

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

*Articolo 28 septies
Valore dei diritti all'aiuto*

1. *Nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, gli Stati membri calcolano il valore unitario dei diritti all'aiuto dividendo una percentuale fissa del massimale nazionale di cui all'allegato II per ogni anno pertinente per il numero di diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o regionale.*

La percentuale fissa di cui al primo comma è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale stabilito per il primo anno di applicazione del regime di pagamento di base a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, previa applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1, o, se applicabile, paragrafo 2, per il massimale nazionale di cui all'allegato II per il primo anno di applicazione del regime di pagamento di base. Il numero di diritti all'aiuto è espresso da un numero che corrisponde al numero di ettari.

2. *In deroga al metodo di calcolo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono differenziare il valore dei diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o regionale, per ogni anno pertinente, sulla base del loro valore unitario iniziale.*
3. *Il valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 2 è fissato dividendo una percentuale fissa del valore complessivo degli aiuti, esclusi gli aiuti ai sensi degli articoli 28 octies, 29, 34 e 36 e del titolo IV, ricevuti da detto agricoltore conformemente al presente regolamento per l'anno civile immediatamente precedente la transizione al regime di pagamento di base prima dell'applicazione dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC] per il numero di diritti all'aiuto che gli sono stati assegnati nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o regionale. Detta percentuale fissa è calcolata dividendo il massimale del regime di pagamento di base da fissare a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, o dell'articolo 20, paragrafo 2, del presente regolamento per il primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, previa applicazione della riduzione lineare prevista dall'articolo 23, paragrafo 1, o, se applicabile, paragrafo 2, per il valore complessivo degli aiuti, esclusi gli aiuti ai sensi degli articoli 28 octies, 29, 34 e 36 e del titolo IV, per l'anno civile immediatamente precedente la transizione al regime di pagamento di base nello*

Stato membro o nella regione interessati, prima dell'applicazione dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC].

4. *Quando applicano il paragrafo 2, gli Stati membri, in ottemperanza ai principi generali del diritto unionale, procedono al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto a livello nazionale o regionale. A tal fine gli Stati membri, entro il 1° agosto dell'anno precedente la transizione al regime di pagamento di base, stabiliscono le disposizioni da adottare e il metodo di calcolo da utilizzare e li comunicano alla Commissione. Tali disposizioni comprendono modifiche annue progressive del valore iniziale dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 3 secondo criteri oggettivi e non discriminatori, a decorrere dal primo anno di applicazione del regime di pagamento di base. Nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, gli Stati membri informano gli agricoltori del valore dei loro diritti calcolato conformemente al presente articolo per ogni anno del periodo contemplato dal presente regolamento.*
5. *Ai fini del paragrafo 3, sulla base di criteri oggettivi uno Stato membro può prevedere che, in caso di vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un affitto di superfici agricole dopo la data fissata a norma dell'articolo 28 quater, paragrafo 3, e prima della data fissata a norma dell'articolo 26, l'aumento del valore dei diritti all'aiuto che sarebbero assegnati all'agricoltore interessato sia riversato, in tutto o in parte, nella riserva nazionale o regionale qualora l'aumento sia tale da determinare un guadagno insperato per l'agricoltore interessato.*

I suddetti criteri oggettivi sono stabiliti in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza e comprendono almeno gli elementi seguenti:

- a) *una durata di affitto minima;*
- b) *la percentuale del pagamento ricevuto da riversare nella riserva nazionale o regionale.*

CAPO 1 bis [spostato qui]

Pagamento redistributivo

Articolo 28 octies

Norme generali

- 1. Gli Stati membri possono decidere, entro il 1° agosto di un dato anno, di concedere a decorrere dall'anno successivo un pagamento annuo agli agricoltori che abbiano diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al capo 1 o del regime di pagamento unico per superficie di cui alla sezione 4.*

Entro la data di cui al primo comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione la loro decisione.

- 2. Gli Stati membri che abbiano deciso di applicare il regime di pagamento di base a livello regionale a norma dell'articolo 20 possono applicare il pagamento di cui al presente capo a livello regionale.*
- 3. Fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, la riduzione progressiva e il livellamento, le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e l'applicazione dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC], il pagamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo è concesso annualmente dietro attivazione dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore o previa dichiarazione degli ettari ammissibili da parte dell'agricoltore nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie.*
- 4. Il pagamento di cui al paragrafo 1 è calcolato ogni anno dagli Stati membri moltiplicando una cifra stabilita dallo Stato membro che non sia superiore al 65% del pagamento medio nazionale o regionale per ettaro per il numero di diritti all'aiuto che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o per il numero di ettari ammissibili dichiarati dall'agricoltore nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie. Il numero di tali diritti all'aiuto o ettari non può essere superiore a 30 ettari o alle dimensioni medie delle aziende agricole riportate nell'allegato VI se le dimensioni medie sono superiori a 30 ettari nello Stato membro interessato.*

Purché siano rispettati i limiti massimi di cui al primo comma, gli Stati membri possono stabilire a livello nazionale una graduazione entro il numero di ettari fissato a norma di detto comma che si applichi in modo identico a tutti gli agricoltori.

Il pagamento medio nazionale per ettaro di cui al primo comma è stabilito dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 26 o nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie nel 2015.

Il pagamento medio regionale per ettaro di cui al primo comma è stabilito dagli Stati membri prendendo una quota del massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e il numero di ettari ammissibili dichiarati nella regione interessata a norma dell'articolo 26 nel 2015. Per ciascuna regione tale quota è calcolata dividendo il rispettivo massimale stabilito a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, per il massimale determinato a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1, in caso di non applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2.

- 5. Gli Stati membri provvedono affinché non sia concesso alcun beneficio agli agricoltori che risultino aver diviso la propria azienda, a decorrere dal 19 ottobre 2011, al solo scopo di beneficiare del pagamento redistributivo. Tale disposizione si applica anche agli agricoltori le cui aziende sono il risultato di tale divisione.*
- 6. In caso di persona giuridica, o di associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare il numero massimo di diritti all'aiuto o ettari di cui al paragrafo 4 a livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate.*

Articolo 28 novies

Disposizioni finanziarie

- 1. Per finanziare il pagamento di cui al presente capo, gli Stati membri possono decidere entro la data di cui all'articolo 28 octies, paragrafo 1, di usare fino al 30% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II. Essi comunicano l'eventuale decisione alla Commissione entro tale data.*

2. *In base alla percentuale del massimale nazionale utilizzata dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, la Commissione fissa ogni anno, mediante atti di esecuzione, i corrispondenti massimali per tale pagamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.*

CAPO 2

Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente

Articolo 29

Norme generali

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base *o del regime di pagamento unico per superficie* sono tenuti ad applicare, su **tutti** i loro ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, le **■** pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente *di cui al paragrafo 1 bis o le pratiche equivalenti di cui al paragrafo 1 ter.*

1 bis. Le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente sono le seguenti.

■

- a) *diversificare le colture,*
- b) *mantenere il prato permanente esistente **■** e*
- c) *avere un'area di interesse ecologico sulla **■** superficie agricola.*

1 ter. Le pratiche equivalenti sono quelle che comprendono pratiche analoghe che generano un beneficio per il clima e l'ambiente di livello equivalente o superiore rispetto a quello generato da una o più delle pratiche di cui al paragrafo 1 bis. Tali pratiche equivalenti e le pratiche di cui al paragrafo 1 bis alle quali esse equivalgono sono elencate nell'allegato VI bis e sono contemplate da:

- a) *impegni assunti ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento n. 1698/2005 o dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale];*

b) sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali, compresa la certificazione del rispetto della legislazione ambientale nazionale, al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC], che mirano a conseguire gli obiettivi relativi alla qualità del suolo e delle acque, alla biodiversità, alla salvaguardia del paesaggio e alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi. Tali sistemi di certificazione possono comprendere le pratiche elencate nell'allegato VI bis, le pratiche di cui al paragrafo 1 bis o una combinazione delle stesse.

Le pratiche equivalenti di cui al presente paragrafo non formano oggetto di doppio finanziamento.

1 quater. Gli Stati membri possono decidere, se del caso a livello regionale, di limitare la scelta degli agricoltori di utilizzare le opzioni di cui al paragrafo 1 ter.

1 quinquies. Gli Stati membri possono decidere, se del caso a livello regionale, che gli agricoltori devono assolvere tutti i loro pertinenti obblighi di cui al paragrafo 1 conformemente ai sistemi di certificazione nazionali o regionali di cui al paragrafo 1 ter, lettera b).

1 quinquies bis. Fatte salve le decisioni degli Stati membri di cui ai paragrafi 1 quater e 1 quinquies, un agricoltore può ricorrere a una (o più) delle pratiche di cui al paragrafo 1 ter, lettera a), solo se queste sostituiscono pienamente le pratiche correlate di cui al paragrafo 1 bis. Un agricoltore può avvalersi dei sistemi di certificazione di cui al paragrafo 1 ter, lettera b), solo se contemplano l'intero obbligo di cui al paragrafo 1.

1 sexies. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni di cui ai paragrafi 1 quater e 1 quinquies e gli specifici impegni o sistemi di certificazione che intendono applicare come pratiche equivalenti ai sensi del paragrafo 1 ter. La Commissione valuta se le pratiche incluse negli specifici impegni o sistemi di certificazione sono contemplate nell'elenco di cui all'allegato VI bis e, in caso contrario, ne dà comunicazione agli Stati membri mediante un atto di esecuzione senza applicare la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 2, o paragrafo 3. Se la

Commissione comunica a uno Stato membro che le pratiche non sono contemplate nell'elenco di cui all'allegato VI bis, tale Stato membro non applica gli specifici impegni o sistemi di certificazione oggetto della comunicazione della Commissione come pratiche equivalenti ai sensi del paragrafo 1 ter.

1 septies. Le modalità e i tempi per la presentazione di tali comunicazioni sono fissati dalla Commissione mediante un atto di esecuzione che deve essere adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 *del presente articolo* e l'applicazione della disciplina finanziaria, *delle* riduzioni lineari conformemente all'articolo 7 e dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC], gli Stati membri concedono il pagamento di cui al presente capo agli agricoltori che applicano, tra le pratiche di cui al paragrafo 1 *del presente articolo*, quelle che sono pertinenti per loro, nonché in funzione dell'osservanza del disposto degli articoli 30, 31 e 32.

Tale pagamento assume la forma di un pagamento annuo per ettaro ammissibile dichiarato a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o, negli Stati membri che applicano l'articolo 28 quater, di un pagamento annuo per ettaro ammissibile dichiarato nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie, la cui entità è calcolata ogni anno dividendo l'importo risultante dall'applicazione dell'articolo 33 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati, conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, nello Stato membro o nella regione interessati o, negli Stati membri che applicano l'articolo 28 quater, per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie.

In deroga al secondo comma, gli Stati membri che decidano di applicare l'articolo 22, paragrafo 2, possono decidere di concedere il pagamento di cui al presente paragrafo come percentuale del valore totale dei diritti che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, per ciascun anno pertinente.

Per ogni anno e per ogni Stato membro o regione, la percentuale di cui al terzo comma è calcolata dividendo l'importo risultante dall'applicazione dell'articolo 33 per il valore totale di tutti i diritti all'aiuto attivati a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, in tale Stato membro o regione.

3. Gli agricoltori le cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE, **2000/60/CE** o 2009/147/CE hanno diritto al pagamento di cui al presente capo purché applichino le pratiche di cui al presente capo, nella misura in cui tali pratiche siano compatibili, nell'azienda in questione, con gli obiettivi di tali direttive.
4. Gli agricoltori che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda l'agricoltura biologica hanno diritto ipso facto al pagamento di cui al presente capo.

Per quanto riguarda l'agricoltura biologica, il primo comma si applica solo alle unità dell'azienda dedite alla produzione biologica a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007.

- I**
6. *È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, per:*
 - a) *aggiungere pratiche equivalenti nell'elenco di cui all'allegato VI bis;*
 - b) *stabilire requisiti appropriati applicabili ai sistemi di certificazione nazionali o regionali di cui al paragrafo 1 ter, lettera b), compreso il livello di garanzia che tali sistemi di certificazione devono fornire;*
 - c) *stabilire regole dettagliate per il calcolo dell'importo di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (UE) [...] [regolamento sviluppo rurale] per gli pratiche di cui all'allegato VI bis, sezione I, punti 3 e 4, e sezione III, punto 7, e ogni ulteriore pratica equivalente aggiunta in tale allegato a norma della lettera a) del presente paragrafo, per cui è necessario un calcolo specifico al fine di evitare un doppio finanziamento.*
 7. *La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme sulla procedura per le comunicazioni e la valutazione da parte della Commissione di cui al paragrafo 1 sexies.*

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Diversificazione delle colture

1. Se i seminativi dell'agricoltore occupano *dai 10 ai 30* ettari, e non sono interamente investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno *o per una parte significativa del ciclo colturale*, su tali seminativi vi devono essere almeno *due* colture diverse. *La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi.*

Se i seminativi dell'agricoltore occupano oltre 30 ettari e non sono interamente investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale, su tali seminativi vi devono essere almeno tre colture diverse. La coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi.

Fatto salvo il numero di colture richieste a norma del primo e secondo comma del presente paragrafo, i limiti massimi ivi stabiliti non si applicano qualora l'erba o le altre piante erbacee da foraggio o i terreni lasciati a riposo occupino più del 75 % dei seminativi. In tal caso, la coltura principale sui seminativi rimanenti non occupa più del 75 % di tali seminativi rimanenti salvo nel caso in cui dette superfici rimanenti siano occupate da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo.

1 bis. Il paragrafo 1 non si applica alle aziende:

- a) *i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari;*
- b) *la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari;*

- c) *i cui seminativi non sono stati dichiarati per più del 50 % dall'agricoltore nella sua domanda di aiuto dell'anno precedente e i cui seminativi, in esito a un raffronto delle domande di aiuto basate su strumenti geospaziali, sono coltivati nella loro totalità con una coltura diversa rispetto a quella dell'anno civile precedente;*
- d) *che sono situate in zone a nord del 62° parallelo o in alcune zone contigue. Se i seminativi di tali aziende occupano oltre 10 ettari, su tali seminativi vi devono essere almeno due colture. Nessuna di queste colture occupa più del 75 % della superficie a seminativo, ad eccezione di quelle in cui la coltura principale è costituita da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo.*

1 ter. Ai fini del presente articolo, si intende per "coltura" la coltivazione di uno qualsiasi dei differenti generi definiti nella classificazione botanica delle colture o una coltura appartenente a specie quali brassicacee, solanacee e cucurbitacee, nonché i terreni lasciati a riposo e erba o altre piante erbacee da foraggio. Tuttavia, la coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate colture distinte anche se appartengono allo stesso genere.

2. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 55, *al fine di:*

- a) *riconoscere altri tipi di generi e specie diversi da quelli di cui al paragrafo 1 ter del presente articolo e*
- b) *stabilire le norme in merito all'applicazione del calcolo preciso delle quote di diverse colture.*

Articolo 31

Prato permanente

- 1. *Gli Stati membri designano prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale in zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE e che richiedono una protezione rigorosa per conseguire gli obiettivi di dette direttive, anche in torbiere e zone umide ivi situate.*

Al fine di assicurare la protezione dei prati permanenti di valore ambientale, gli Stati membri possono decidere di designare altre zone sensibili situate al di fuori delle zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE, compresi prati permanenti su terreni ricchi di carbonio.

Gli agricoltori non convertono né arano prati permanenti situati in zone designate dagli Stati membri a norma del primo comma e, se del caso, del secondo comma.

2. **■** *Gli Stati membri assicurano che il rapporto tra superfici investite a prato permanente e superficie agricola totale dichiarata dagli agricoltori a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC] non diminuisca in misura superiore al 5% rispetto a una proporzione di riferimento determinata dagli Stati membri nel 2015 dividendo le superfici investite a prato permanente di cui alla lettera a) del presente comma per la superficie agricola totale di cui alla lettera b) del presente comma:*

a) *la superficie investita a prato permanente è la superficie investita a pascolo permanente dichiarata nel 2012 o nel 2013, nel caso della Croazia, a norma del regolamento (CE) n. 73/2009 dagli agricoltori soggetti agli obblighi di cui al presente capo, sommata alla superficie investita a prato permanente dichiarata nel 2015 a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC] dagli agricoltori soggetti agli obblighi di cui al presente capo che non è stata dichiarata pascolo permanente nel 2012 o, nel caso della Croazia, nel 2013;*

b) *la superficie agricola totale è la superficie agricola dichiarata nel 2015 a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC] dagli agricoltori soggetti agli obblighi di cui al presente capo.*

La proporzione di riferimento relativa ai terreni a prato permanente è ricalcolata qualora gli agricoltori soggetti agli obblighi di cui al presente capo abbiano l'obbligo di riconvertire superfici in prato permanente nel 2015 e/o nel 2016 a norma dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC]

aggiungendo tali superfici ai terreni a prato permanente di cui al primo comma, lettera a).

Il rapporto relativo ai prati permanenti è determinato ogni anno sulla base delle superfici dichiarate dagli agricoltori soggetti agli obblighi di cui al presente capo per l'anno in questione a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC].

L'obbligo di cui al presente paragrafo si applica a livello nazionale, regionale o all'opportuno livello subregionale. Gli Stati membri possono decidere di applicare l'obbligo di mantenere prati permanenti a livello di azienda al fine di assicurare che il rapporto relativo ai prati permanenti non diminuisca in misura superiore al 5 %. Gli Stati membri comunicano l'eventuale decisione alla Commissione entro il 31 luglio 2014.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione la proporzione di riferimento e il rapporto di cui al primo comma.

I

2 bis. Se è accertato che il rapporto di cui al paragrafo 2 è diminuito in misura superiore al 5% a livello regionale o subregionale o, se del caso, a livello nazionale, lo Stato membro interessato prevede a livello del singolo agricoltore l'obbligo di riconvertire superfici in superfici investite a prato permanente per gli agricoltori che dispongono di superfici convertite da superfici investite a pascolo permanente o prato permanente ad altri usi durante un periodo nel passato da definire mediante atto delegato conformemente all'articolo 55.

Tuttavia, se la superficie a prato permanente in termini assoluti stabiliti conformemente al paragrafo 2, primo comma, lettera a), è mantenuta entro determinati limiti, l'obbligo di cui al paragrafo 2, primo comma, si considera soddisfatto.

2 ter. Il paragrafo 2 bis non si applica quando la diminuzione inferiore alla soglia deriva dall'imboschimento, a condizione che tale imboschimento sia compatibile con

l'ambiente e non includa impianti di bosco ceduo a rotazione rapida, alberi di natale o specie a rapido accrescimento per uso energetico.

3. *Per far sì che sia mantenuto il rapporto relativo ai prati permanenti, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 55, per stabilire norme **dettagliate** riguardanti **il mantenimento** dei prati permanenti, **comprese norme riguardanti la riconversione in caso di non osservanza dell'obbligo di cui al paragrafo 1, norme applicabili agli Stati membri ai fini dell'istituzione a livello di azienda dell'obbligo di mantenimento dei prati permanenti di cui ai paragrafi 2 e 2 bis e ogni eventuale adeguamento della proporzione di riferimento di cui al paragrafo 2 che possa rendersi necessario.***

4. *È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55:*
 - a) *per definire il quadro nell'ambito del quale sono effettuate le designazioni di altre zone sensibili di cui al paragrafo 1, secondo comma;*

 - b) *per definire metodi particolareggiati per la determinazione del rapporto tra prato permanente e superficie agricola totale da mantenere a norma del paragrafo 2;*

 - c) *per definire il periodo nel passato di cui al paragrafo 2 bis.*

5. *La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, i limiti di cui al paragrafo 2 bis. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.*

Articolo 32

Aree di interesse ecologico

1. *Quando i seminativi di un'azienda coprono più di 15 ettari, gli agricoltori provvedono affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2015, una superficie corrispondente ad almeno il 5 % dei seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC] e comprendente le superfici di cui al quarto comma, lettere c), d), j) e k), sia costituita da aree di interesse ecologico.*

La soglia di cui al primo comma è aumentata dal 5 % al 7 % fatto salvo un atto legislativo del Parlamento europeo e del Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

Entro il 31 marzo 2017 la Commissione presenta una relazione di valutazione sull'attuazione del primo comma corredata, se del caso, di una proposta relativa all'atto legislativo di cui al secondo comma.

Gli Stati membri decidono entro il 1° agosto 2014 che una o più delle seguenti aree siano considerate aree di interesse ecologico:

- a) terreni lasciati a riposo;*
- b) terrazze;*
- c) elementi caratteristici del paesaggio, compresi gli elementi adiacenti ai seminativi dell'azienda; in deroga all'articolo 29, paragrafo 1, tra questi possono rientrare elementi caratteristici del paesaggio che non sono inclusi nella superficie ammissibile a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC];*
- d) fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti, a condizione che queste siano distinte dalla superficie agricola ammissibile adiacente;*
- e) ettari agroforestali che ricevono sostegno a norma dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1698/2005 e/o dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale] o che hanno ricevuto sostegno a norma di tali disposizioni;*
- g) fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste;*
- j) superfici con a bosco ceduo a rotazione rapida, con assenza di uso di concime minerale e/o prodotti fitosanitari;*
- k) superfici oggetto di imboscamento ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), punto ii);*

- l) superfici con colture intercalari o manto vegetale ottenuto mediante l'impianto o la germinazione di sementi, fatta salva l'applicazione dei fattori di ponderazione di cui al paragrafo 1 bis;*
- m) superfici con colture che fissano l'azoto.*

Ad eccezione delle superfici dell'azienda di cui al quarto comma, lettere j) e k), del presente paragrafo, l'area di interesse ecologico è situata sui [...] seminativi dell'azienda o, nel caso delle aree di cui al quarto comma, lettere c) e d), del presente paragrafo, è adiacente ai seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC].

1 bis. Per semplificare l'amministrazione e tener conto delle specificità dei tipi di aree di interesse ecologico elencate nel paragrafo 1 e facilitarne la misurazione, gli Stati membri possono avvalersi, quando calcolano gli ettari totali rappresentati dall'area di interesse ecologico dell'azienda, dei fattori di conversione e/o di ponderazione che figurano nell'allegato VI ter. Qualora uno Stato membro decida di considerare area di interesse ecologico l'area di cui al paragrafo 1, lettera l), o qualsiasi altra area sottoposta a una ponderazione inferiore a 1, è tenuto ad avvalersi dei fattori di ponderazione che figurano nell'allegato VI ter.

1 ter. Il paragrafo 1 non si applica alle aziende:

- a) la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari;*
- b) i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari.*

1 ter bis. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di applicare fino al 50 % dei punti percentuali delle aree di interesse ecologico di cui al paragrafo 1 a livello regionale al fine di ottenere aree di interesse ecologico adiacenti. Gli Stati membri designano le aree e gli obblighi degli agricoltori o dei gruppi di agricoltori partecipanti. Scopo della designazione e degli obblighi è supportare l'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, clima e biodiversità.

1 quater. Gli Stati membri possono decidere di consentire agli agricoltori le cui aziende si trovano nelle immediate vicinanze di ottemperare all'obbligo di cui al paragrafo 1 in base alla realizzazione collettiva, purché le aree di interesse ecologico interessate siano adiacenti. Per supportare l'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, clima e biodiversità, gli Stati membri possono designare le aree sulle quali la realizzazione collettiva è possibile e possono inoltre imporre ulteriori obblighi agli agricoltori o ai gruppi di agricoltori partecipanti a tale realizzazione collettiva.

Ciascun agricoltore che partecipa a tale realizzazione collettiva provvede affinché almeno il 50% della superficie soggetta all'obbligo di cui al paragrafo 1 sia situata sul terreno della sua azienda e in conformità al paragrafo 1, quinto comma. Il numero degli agricoltori che partecipano a tale realizzazione collettiva non è superiore a 10.

1 quinquies. Gli Stati membri la cui superficie di terreno complessiva è occupata per oltre il 50 % da foreste possono decidere che il paragrafo 1 non si applica alle aziende situate nelle zone designate dagli Stati membri "zone soggette a vincoli naturali" a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale], a condizione che oltre il 50 % della superficie di terreno dell'unità di cui al secondo comma del presente paragrafo sia occupato da foreste e che il rapporto tra terreni forestali e terreni agricoli sia superiore a 3:1.

La superficie occupata da foreste e il rapporto relativo alle foreste sono valutati a livello di area equivalente al livello LAU2 o a livello di unità chiaramente delimitata che copra un'unica e ben definita area geografica contigua avente condizioni agricole simili.

1 sexies. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro decisioni di cui al paragrafo 1 entro il 1° agosto 2014 e ogni altra decisione di cui ai paragrafi 1 bis, 1 ter bis, 1 quater e 1 quinquies entro il 1° agosto dell'anno precedente.

2. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55:
 - a) *che stabiliscano ulteriori criteri per i tipi di superfici di cui al paragrafo 1 del presente articolo che possono essere considerati aree di interesse ecologico;*
 - b) *che aggiungano altri tipi di superfici, oltre a quelli di cui al paragrafo 1, che possono essere presi in considerazione al fine di rispettare la percentuale di cui al suddetto paragrafo;*
 - c) *che adeguino l'allegato VI ter al fine di determinare i fattori di conversione e di ponderazione di cui al paragrafo 1 bis e di tenere conto dei criteri e/o dei tipi di superfici che devono essere definiti dalla Commissione a norma delle lettere a) e b) del presente paragrafo;*
 - e) *che fissino norme per l'istituzione della realizzazione collettiva di cui ai paragrafi 1 ter bis e 1 quater, compresi i requisiti minimi della suddetta realizzazione;*
 - f) *che fissino il quadro entro il quale gli Stati membri definiscono i criteri che le aziende devono rispettare per essere considerate situate nelle immediate vicinanze ai fini del paragrafo 1 quater;*
 - g) *che stabiliscano i metodi per la determinazione del rapporto tra terreni forestali e superficie di terreno complessiva e del rapporto tra terreni forestali e terreni agricoli di cui al paragrafo 1 quinquies.*

Articolo 33

Disposizioni finanziarie

1. Per finanziare il pagamento di cui al presente capo, gli Stati membri usano il 30% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II.
2. Gli Stati membri applicano il pagamento di cui al presente capo a livello nazionale.

Quando applicano l'articolo 20, *gli Stati membri possono decidere di applicare il pagamento* a livello regionale. In *tal* caso, *essi* usano in ciascuna regione una quota del massimale fissato a norma del paragrafo 3. Per ciascuna regione tale quota è calcolata dividendo il rispettivo massimale regionale stabilito a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, per il massimale determinato a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, *previa detrazione della riserva nazionale in caso di non applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2.*

3. La Commissione stabilisce ogni anno, mediante atti di esecuzione, il massimale corrispondente per il pagamento di cui al presente capo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

CAPO 3

Pagamento per le zone soggette a vincoli naturali

Articolo 34

Norme generali

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un pagamento agli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base *o del regime di pagamento unico per superficie* di cui al capo 1 e le cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone soggette a vincoli naturali designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale].
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere il pagamento di cui al paragrafo 1 per tutte le zone contemplate dal medesimo paragrafo oppure, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, di limitare tale pagamento ad alcune delle zone *designate dagli Stati membri a norma* dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale].
3. Fatti salvi il paragrafo 2 e l'applicazione della disciplina finanziaria, la riduzione progressiva e il livellamento, la riduzione lineare a norma dell'articolo 7 e *l'applicazione* dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC], il pagamento di cui al paragrafo 1 *del presente articolo* è concesso annualmente per gli ettari ammissibili situati nelle zone alle quali *uno Stato membro ha* deciso di concedere

un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo ed è erogato dietro attivazione dei diritti all'aiuto su tali ettari detenuti dall'agricoltore interessato ***oppure, negli Stati membri che applicano l'articolo 28 quater, per gli ettari ammissibili dichiarati nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie.***

4. Il pagamento per ettaro di cui al paragrafo 1 è calcolato dividendo l'importo risultante dall'applicazione dell'articolo 35 per il numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, ***oppure, negli Stati membri che applicano l'articolo 28 quater, per gli ettari ammissibili dichiarati nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie*** che sono situati nelle zone alle quali ***uno*** Stato membro ***ha*** deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

Gli Stati membri hanno altresì la facoltà di fissare, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, un numero massimo di ettari per azienda agricola per i quali può essere concesso sostegno ai sensi del presente capo.

5. Gli Stati membri hanno la facoltà di applicare il pagamento di cui ***al paragrafo 1*** a livello regionale alle condizioni previste dal presente paragrafo ***purché abbiano determinato*** le regioni ***interessate*** secondo criteri oggettivi e non discriminatori ***e, in particolare, i relativi*** vincoli naturali, ***nonché il rigore dei medesimi,*** e le condizioni agronomiche.

Gli Stati membri suddividono tra le regioni il massimale nazionale di cui all'articolo 35, paragrafo 1, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.

Il pagamento a livello regionale è calcolato dividendo il massimale regionale calcolato a norma del ***secondo*** comma per il numero di ettari ammissibili dichiarati ***nella rispettiva regione*** a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, ***oppure, negli Stati membri che applicano l'articolo 28 quater, per il numero di ettari ammissibili dichiarati nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie*** che sono situati nelle zone alle quali ***uno*** Stato membro ***ha*** deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 35

Disposizioni finanziarie

1. Per finanziare il pagamento di cui all'articolo 34, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, entro il 1° agosto **2014**, di utilizzare fino al 5% del loro massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II. ***Essi comunicano l'eventuale decisione alla Commissione entro tale data.*** Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1° agosto 2016 la propria decisione, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017. ***Essi comunicano la percentuale riveduta alla Commissione entro il 1° agosto 2016.***
2. In base alla percentuale del massimale nazionale utilizzata dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, la Commissione fissa ogni anno, mediante atti di esecuzione, i corrispondenti massimali per tale pagamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

CAPO 4

Pagamento per i giovani agricoltori

Articolo 36

Norme generali

1. Gli Stati membri concedono un pagamento annuo ai giovani agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base ***o del regime di pagamento unico per superficie*** di cui al capo 1.
2. Ai fini del presente capo, per "giovane agricoltore" si intende ■ una persona fisica:
 - a) che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base ***o del regime di pagamento unico per superficie*** a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC] e
 - b) che non ha ***più di*** 40 anni ***nell'anno*** della presentazione della domanda di cui alla lettera a).

Gli Stati membri possono stabilire ulteriori criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori, in termini di competenze adeguate e/o requisiti di formazione, per i

giovani agricoltori che richiedono il pagamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, la riduzione progressiva e il livellamento, le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e ***l'applicazione*** dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC], il pagamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo è concesso annualmente dietro attivazione dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore ***oppure, negli Stati membri che applicano l'articolo 28 quater, previa dichiarazione degli ettari ammissibili da parte dell'agricoltore.***
4. Il pagamento di cui al paragrafo 1 è concesso a ciascun agricoltore per un periodo massimo di cinque anni. Tale periodo è ridotto del numero di anni trascorsi tra l'insediamento e la prima presentazione della domanda di cui al paragrafo 2, lettera a).
5. Gli Stati membri calcolano ogni anno l'importo del pagamento di cui al paragrafo 1 moltiplicando ***il numero di diritti che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, per*** una cifra corrispondente:
 - a) al 25% del valore medio dei diritti all'aiuto detenuti dall'agricoltore o
 - b) ***al 25 % di un importo calcolato dividendo una percentuale fissa del massimale nazionale per l'anno civile 2019, fissato nell'allegato II, per il numero di tutti gli ettari ammissibili dichiarati nel 2015 a norma dell'articolo 26, paragrafo 1. Tale percentuale fissa è pari alla percentuale del massimale nazionale stabilito per il regime di pagamento di base a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, per il 2015.***



In deroga al primo comma, gli Stati membri che applicano l'articolo 28 quater calcolano ogni anno l'importo del pagamento moltiplicando una cifra corrispondente al 25% del pagamento unico per superficie calcolato a norma dell'articolo 28 quater per il numero di ettari ammissibili che l'agricoltore ha dichiarato a norma dell'articolo 28 quater, paragrafo 1 bis.

In deroga al primo e al secondo comma, gli Stati membri possono calcolare l'importo del pagamento moltiplicando una cifra corrispondente al 25% del pagamento medio

nazionale per ettaro per il numero di diritti che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, o per il numero di ettari ammissibili che l'agricoltore ha dichiarato a norma dell'articolo 28 quater, paragrafo 1 bis. Il pagamento medio per ettaro è calcolato dividendo il massimale nazionale per l'anno civile 2019, fissato nell'allegato II, per il numero di ettari ammissibili dichiarati nel 2015 a norma, rispettivamente, dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 28 quater, paragrafo 1 bis.

Gli Stati membri fissano un unico limite massimo applicabile al numero di diritti all'aiuto attivati dall'agricoltore o degli ettari ammissibili dichiarati dall'agricoltore, che corrisponde a una cifra non inferiore a 25 e non superiore a 90. Nell'applicare il presente paragrafo, essi rispettano tale limite.

6. *In deroga al paragrafo 5, gli Stati membri possono assegnare un importo forfettario annuo per agricoltore calcolato moltiplicando un numero fisso di ettari per una cifra corrispondente al 25% del pagamento medio nazionale per ettaro stabilito a norma del paragrafo 5, terzo comma.*

Il numero fisso di ettari di cui al primo comma del presente paragrafo è calcolato dividendo il numero totale degli ettari ammissibili dichiarati a norma, rispettivamente, dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 28 quater, paragrafo 1 bis, dai giovani agricoltori che richiedono il pagamento di cui al paragrafo 1 nel 2015 per il numero totale dei giovani agricoltori che richiedono lo stesso pagamento nel 2015. Tuttavia, uno Stato membro può ricalcolare il numero fisso di ettari in qualsiasi anno successivo al 2015 in caso di significative modifiche del numero di giovani agricoltori che richiedono il pagamento e/o delle dimensioni delle aziende dei giovani agricoltori.

L'importo forfettario che può essere concesso a un agricoltore non supera l'ammontare totale del suo pagamento di base previa applicazione dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC] nell'anno in questione.

- 7 *Per garantire la tutela dei diritti dei beneficiari ed evitare discriminazioni tra loro, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, in merito alle condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere ammesse a beneficiare del pagamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo.*

Disposizioni finanziarie

1. Per finanziare il pagamento di cui all'articolo 36, gli Stati membri usano una percentuale non superiore al 2% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II. Essi comunicano alla Commissione, entro il 1° agosto **2014**, la percentuale stimata necessaria per finanziare il pagamento.

Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1° agosto **di ogni anno** la propria percentuale stimata, con effetto a decorrere **dall'anno successivo**. Essi comunicano alla Commissione la percentuale riveduta entro il 1° agosto **dell'anno precedente all'anno di applicazione di tale percentuale riveduta**.

2. Fatta salva la percentuale massima del 2% fissata al paragrafo 1 **del presente articolo**, se l'importo totale del pagamento chiesto in uno Stato membro in un dato anno supera il massimale fissato a norma del paragrafo 4 **del presente articolo** e se tale massimale è inferiore al 2% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri **finanziano la differenza applicando l'articolo 23, paragrafo 5, lettera c), nell'anno pertinente e/o praticando** una riduzione lineare di tutti i pagamenti da concedere a tutti gli agricoltori a norma dell'articolo 25 **o dell'articolo 28 quater, paragrafo 1 bis**.
3. Se l'importo totale del pagamento chiesto in uno Stato membro in un dato anno supera il massimale fissato a norma del paragrafo 4 **del presente articolo** e se tale massimale è pari al 2% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri praticano una riduzione lineare degli importi da erogare a norma dell'articolo 36 per rispettare tale massimale.
4. **La** Commissione fissa ogni anno, mediante atti di esecuzione, **i massimali** per il pagamento di cui all'articolo 36 **sulla base della percentuale comunicata dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1**.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

TITOLO IV SOSTEGNO ACCOPPIATO

CAPO 1

Sostegno accoppiato facoltativo

Articolo 38

Norme generali

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un sostegno accoppiato agli agricoltori alle condizioni previste dal presente capo.

Il sostegno accoppiato può essere concesso ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a rotazione rapida.

2. Il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente *ai* settori o *alle* regioni di uno Stato membro in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli si trovano in difficoltà e rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali e/o ambientali.
3. In deroga al paragrafo 2, il sostegno accoppiato può essere concesso anche agli agricoltori che, al 31 dicembre **2014**, detenevano diritti all'aiuto concessi a norma del titolo III, capitolo 3, sezione 2, e dell'articolo 71 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003 e a norma dell'articolo 60 e dell'articolo 65, quarto comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 e che non hanno ettari ammissibili ai fini dell'attivazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, del presente regolamento.
4. Il sostegno accoppiato può essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione nelle regioni *o nei settori* interessati.
5. Il sostegno accoppiato assume la forma di un pagamento annuo ed è concesso entro determinati limiti quantitativi e sulla base di superfici e rese fisse o di un numero fisso di capi.

5 bis. In caso di persona giuridica, o di associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare i limiti di cui al paragrafo 5 a livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate.

6. Il sostegno accoppiato concesso a norma del presente articolo è coerente con le altre misure e politiche dell'Unione.

7. *Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell'Unione ed evitare un doppio finanziamento attraverso altri strumenti analoghi di sostegno*, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 al fine di stabilire:

- a) le condizioni per la concessione del sostegno di cui al presente capo;
- b) norme in materia di coerenza con altre misure dell'Unione e di cumulo del sostegno.

Articolo 39

Disposizioni finanziarie

1. Per finanziare il sostegno accoppiato facoltativo, gli Stati membri possono decidere, entro il 1° agosto dell'anno che precede il primo anno di attuazione di tale sostegno, di utilizzare fino all'**8 %** del loro massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere di utilizzare fino al **13 %** del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II purché:
 - a) abbiano applicato, fino al 31 dicembre **2014**, il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 73/2009 o abbiano finanziato misure a norma dell'articolo 111 del medesimo regolamento o siano interessati dalla deroga di cui all'articolo 69, paragrafo 5, o, nel caso di Malta, di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del medesimo regolamento e/o

- b) abbiano usato, per almeno un anno nel periodo 2010- **2014**, oltre il 5% dell'importo a loro disposizione per la concessione dei pagamenti diretti di cui ai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009, eccezion fatta per il titolo IV, capitolo 1, sezione 6, per finanziare le misure di cui al titolo III, capitolo 2, sezione 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, il sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e), del medesimo regolamento o le misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad eccezione della sezione 6, del medesimo regolamento.

2 bis. *La percentuale del massimale nazionale di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere aumentata fino a due punti percentuali per gli Stati membri che decidono di utilizzare almeno il 2 % del loro massimale nazionale quale definito nell'allegato II per sostenere la produzione di colture proteiche a norma del presente capo.*

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri che hanno usato, per almeno un anno nel periodo 2010- **2014**, oltre il 10% dell'importo a loro disposizione per la concessione dei pagamenti diretti di cui ai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009, eccezion fatta per il titolo IV, capitolo 1, sezione 6, per finanziare le misure di cui al titolo III, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, il sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e), del medesimo regolamento o le misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad eccezione della sezione 6, del medesimo regolamento, possono decidere di utilizzare più del **13%** del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II previa approvazione della Commissione in conformità all'articolo 41 *del presente regolamento*.

3 bis. *In deroga alle percentuali fissate nei paragrafi da 1 a 3, gli Stati membri possono decidere di utilizzare fino a 3 milioni di EUR all'anno per il finanziamento di cui al presente articolo.*

4. Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1° agosto 2016 la decisione adottata a norma dei paragrafi 1, 2, **2 bis** e 3 e di decidere, con effetto a decorrere dal 2017:

- a) di *lasciare invariata*, aumentare o *diminuire* la percentuale fissata a norma dei paragrafi 1, 2 e 2 bis, entro i limiti ivi eventualmente stabiliti, o *di lasciare invariata o diminuire la percentuale fissata a norma del paragrafo 3*;
 - b) di modificare le condizioni per la concessione del sostegno;
 - c) di porre termine alla concessione del sostegno a norma del presente capo.
5. A seconda della decisione adottata da ciascuno Stato membro a norma dei paragrafi da 1 a 4 riguardo alla proporzione del massimale nazionale da utilizzare, la Commissione fissa ogni anno, mediante atti di esecuzione, *i* corrispondenti massimali per il sostegno. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Articolo 40

Comunicazioni

1. ***Gli Stati membri comunicano*** alla Commissione *le* decisioni di cui all'articolo 39 entro *le date* previste da tale articolo. Ad esclusione della decisione di cui all'articolo 39, paragrafo 4, lettera c), la comunicazione contiene informazioni sulle regioni interessate, sui tipi di agricoltura o i sui settori selezionati e sul livello di sostegno da concedere.
2. Le decisioni di cui all'articolo 39, paragrafi 2 e 3, o, se del caso, di cui all'articolo 39, paragrafo 4, lettera a), contengono inoltre una descrizione dettagliata della situazione particolare della regione interessata e delle caratteristiche particolari dei tipi di agricoltura o dei settori agricoli specifici che rendono la percentuale di cui all'articolo 39, paragrafo 1, insufficiente per far fronte alle difficoltà di cui all'articolo 38, paragrafo 2, e che giustificano un aumento del livello di sostegno.

Articolo 41

Approvazione della Commissione

1. La Commissione approva, mediante atti *di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 2, o paragrafo 3*, la decisione di cui

all'articolo 39, paragrafo 3, o, se del caso, all'articolo 39, paragrafo 4, lettera a), se è dimostrato che, nella regione o nel settore interessato, esiste una delle seguenti esigenze:

- a) la necessità di mantenere un determinato livello di una produzione specifica a causa della mancanza di alternative e di ridurre il rischio di abbandono della produzione e i conseguenti problemi sociali e/o ambientali;
 - b) la necessità di fornire un approvvigionamento stabile all'industria di trasformazione locale, evitando in tal modo le conseguenze economiche e sociali negative di una eventuale ristrutturazione;
 - c) la necessità di compensare gli agricoltori di un determinato settore per gli svantaggi derivanti dal protrarsi delle perturbazioni sul relativo mercato;
 - d) la necessità di intervenire qualora l'esistenza di qualsiasi altro sostegno disponibile nell'ambito del presente regolamento, del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale] o di qualsiasi regime di aiuti di Stato approvato sia ritenuta insufficiente a soddisfare le esigenze di cui alle lettere a), b) e c).
2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme sulla procedura di valutazione e approvazione delle decisioni di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

CAPO 2

Pagamento specifico per il cotone

Articolo 42

Campo di applicazione

Alle condizioni specificate nel presente capo, è concesso un aiuto agli agricoltori che producono cotone di cui al codice NC 5201 00 ("pagamento specifico per il cotone").

Articolo 43

Ammissibilità

1. Il pagamento specifico per il cotone è concesso per ettaro di superficie ammissibile investita a cotone. Per essere ammissibile, la superficie deve essere situata su terreni agricoli autorizzati dallo Stato membro per la coltivazione del cotone, seminata con

varietà autorizzate *dallo Stato membro* ed effettivamente sottoposta a raccolta in condizioni di crescita normali.

Il pagamento specifico per il cotone è erogato per cotone di qualità sana, leale e mercantile.

2. Gli Stati membri autorizzano i terreni e le varietà di cui al paragrafo 1 in conformità alle norme e alle condizioni da adottare a norma del paragrafo 3.
3. Per garantire una gestione efficiente del pagamento specifico per il cotone, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, in merito alle norme e alle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone.
4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme sulla procedura di rilascio dell'autorizzazione *per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone* e sulle comunicazioni ai produttori riguardo all'autorizzazione medesima. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Articolo 44

Superfici di base, rese fisse e importi di riferimento

1. Sono stabilite le seguenti superfici nazionali di base:
 - Bulgaria: 3 342 ha,
 - Grecia: 250 000 ha,
 - Spagna: 48 000 ha,
 - Portogallo: 360 ha.
2. Sono stabilite le seguenti rese fisse nel periodo di riferimento:
 - Bulgaria: 1,2 t/ha,
 - Grecia: 3,2 t/ha,

- Spagna: 3,5 t/ha,
 - Portogallo: 2,2 t/ha.
3. L'importo del pagamento specifico per ettaro di superficie ammissibile è stabilito moltiplicando le rese di cui al paragrafo 2 per i seguenti importi di riferimento:
- Bulgaria: **584,88** EUR nel 2015 e **649,45** EUR a decorrere dal 2016;
 - Grecia: **234,18** EUR,
 - Spagna: **362,15** EUR,
 - Portogallo: **228,00** EUR.
4. Se in un determinato Stato membro la superficie ammissibile coltivata a cotone supera in un dato anno la superficie di base fissata al paragrafo 1, l'importo di cui al paragrafo 3 per tale Stato membro è ridotto in proporzione al superamento della superficie di base.
5. Per **rendere possibile** l'applicazione del pagamento specifico per il cotone, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, in merito alle condizioni di concessione **di tale** pagamento■, ai requisiti di ammissibilità e alle pratiche agronomiche.
6. La Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti di esecuzione, norme relative al calcolo della riduzione di cui al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Articolo 45

Organizzazioni interprofessionali riconosciute

1. Ai fini del presente capo, per "organizzazione interprofessionale riconosciuta" si intende ogni persona giuridica costituita da produttori di cotone e da almeno un'impresa di sgranatura, che svolge attività quali:
- a) contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione del cotone sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

- b) redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione;
 - c) orientare la produzione verso prodotti che rispondono meglio alle esigenze del mercato e alla domanda dei consumatori, in particolare in termini di qualità e di tutela dei consumatori;
 - d) aggiornare i metodi e i mezzi per migliorare la qualità del prodotto;
 - e) elaborare strategie di commercializzazione per promuovere il cotone mediante sistemi di certificazione della qualità.
2. Lo Stato membro sul cui territorio sono stabilite le imprese di sgranatura procede al riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali che soddisfano i criteri da definire a norma del paragrafo 3.
3. ***Per garantire l'applicazione efficace del pagamento specifico per il cotone, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 al fine di stabilire:***
- a) i criteri per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali;
 - b) gli obblighi dei produttori;
 - c) le norme ***atte a disciplinare la situazione in cui*** un'organizzazione interprofessionale riconosciuta non soddisfa tali criteri.

Articolo 46

Concessione del pagamento

1. Agli agricoltori è concesso il pagamento specifico per il cotone per ettaro di superficie ammissibile a norma dell'articolo 44.
2. Agli agricoltori membri di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta è concesso il pagamento specifico per il cotone per ettaro di superficie ammissibile nei limiti della superficie di base fissata all'articolo 44, paragrafo 1, maggiorato di 2 EUR.

TITOLO V

Regime per i piccoli agricoltori

Articolo 47

Norme generali

1. ***Gli Stati membri possono stabilire un regime per i piccoli agricoltori secondo le condizioni previste nel presente titolo ("regime per i piccoli agricoltori").***

Gli agricoltori che detengono diritti all'aiuto *oppure, negli Stati membri che applicano l'articolo 28 quater, che hanno chiesto l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie nel 2015* e che soddisfano i requisiti minimi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, hanno la facoltà di optare per la partecipazione a **questo regime** .

2. I pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori sostituiscono i pagamenti da concedere a norma dei titoli III e IV.

Il primo comma non si applica nel caso in cui uno Stato membro opti per le modalità di pagamento previste all'articolo 49, paragrafo 2, lettera a). In tal caso, il pagamento è subordinato alle rispettive condizioni stabilite ai titoli III e IV, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo.

3. Gli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori sono esonerati dalle pratiche agricole di cui al titolo III, capo 2.
4. ***Nessun beneficio previsto dal presente titolo è concesso a favore degli agricoltori che risultano aver creato artificialmente, a decorrere dal 19 ottobre 2011, le condizioni per beneficiare del regime per i piccoli agricoltori.***

Articolo 48

Partecipazione

1. Gli agricoltori che intendono partecipare al regime per i piccoli agricoltori presentano una domanda ***entro una data che sarà fissata dagli Stati membri, ma comunque entro il 15 ottobre 2015. La data fissata dagli Stati membri non può, tuttavia, essere precedente all'ultimo giorno previsto per la presentazione di una domanda di partecipazione al regime di pagamento di base o al regime di pagamento unico per superficie.***

Gli agricoltori che non hanno presentato domanda di partecipazione al regime per i piccoli agricoltori entro *la data fissata dallo Stato membro* o che decidono di ritirarsi dal regime medesimo dopo tale data o quelli selezionati per il sostegno a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale] non hanno più diritto a partecipare al regime.

2. *In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono disporre che gli agricoltori il cui importo di pagamenti diretti a norma dei titoli III e IV è inferiore all'importo massimo stabilito dal rispettivo Stato membro conformemente all'articolo 49 siano inclusi automaticamente nel regime per i piccoli agricoltori se non si ritirano in modo esplicito da detto regime entro la data fissata dallo Stato membro di cui al paragrafo 1 o in un anno successivo. Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità informano in tempo utile i pertinenti agricoltori del loro diritto a ritirarsi dal regime.*
3. *Gli Stati membri provvedono affinché una stima dell'importo del pagamento di cui all'articolo 49 sia resa nota agli agricoltori in tempo utile prima della data di applicazione o di ritiro fissata dallo Stato membro.*

Articolo 49

Importo del pagamento

1. Gli Stati membri fissano l'importo del pagamento annuo *per ciascun agricoltore che partecipa al* regime per i piccoli agricoltori a uno dei livelli seguenti, fatto salvo il paragrafo 3:
 - a) un importo non superiore al 25 % del pagamento medio nazionale per beneficiario, *che è stabilito dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di agricoltori che hanno dichiarato ettari ammissibili a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, nel 2015 o che hanno chiesto l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie nel 2015 conformemente all'articolo 28 quater;*
 - b) un importo corrispondente al pagamento medio nazionale per ettaro, moltiplicato per una cifra corrispondente al numero di ettari fino a un massimo di *cinque. Il pagamento medio nazionale per ettaro* è stabilito dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di

ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 26 o dell'articolo 28 quater nel 2015.

Gli importi di cui alle lettere a) e b) non sono inferiori a 500 EUR e non sono superiori a 1 250 EUR.

Fatto salvo l'articolo 51, paragrafo 1, se l'applicazione delle lettere a) e b) dà esito a un importo inferiore a 500 EUR o superiore a 1 250 EUR, tale importo è arrotondato, rispettivamente, all'importo minimo o a quello massimo.

2. *In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di concedere agli agricoltori partecipanti:*

a) *un importo pari al totale dei pagamenti da assegnare all'agricoltore ogni anno ai sensi dei titoli III e IV del presente regolamento, o*

b) *un importo pari al totale dei pagamenti da assegnare all'agricoltore nel 2015 ai sensi dei titoli III e IV del presente regolamento che gli Stati membri possono adattare negli anni successivi per tenere proporzionalmente conto delle modifiche del massimale nazionale fissato nell'allegato II.*

■

L'importo ■ non è superiore a un importo stabilito dallo Stato membro e compreso tra 500 EUR e 1 250 EUR.

Fatto salvo l'articolo 51, paragrafo 1, se *il pagamento* dà esito a un importo inferiore a 500 EUR, *gli Stati membri possono decidere di arrotondarlo a 500 EUR.*

3. *A Cipro, in Croazia, a Malta e in Slovenia l'importo di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere fissato a un valore inferiore a 500 EUR, ma non inferiore a 200 EUR o, nel caso di Malta, non inferiore a 50 EUR.*

Articolo 50

Condizioni particolari

1. Per la durata della partecipazione al regime per i piccoli agricoltori, gli agricoltori:

- a) mantengono almeno un numero di ettari **ammissibili** corrispondente al numero di diritti all'aiuto detenuti **o al numero di ettari ammissibili dichiarati nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie nel 2015**;
 - b) soddisfano il requisito minimo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b).
2. I diritti all'aiuto attivati nel **2015** a norma degli articoli 25 e 26 da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori sono considerati diritti attivati per la durata della partecipazione dell'agricoltore a tale regime.

I diritti all'aiuto detenuti dall'agricoltore per la durata della partecipazione a tale regime non sono considerati diritti all'aiuto non utilizzati da riversare nella riserva nazionale ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b).

Negli Stati membri che applicano l'articolo 28 quater, gli ettari ammissibili dichiarati nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie nel 2015 da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori si considerano dichiarati per la durata della partecipazione dell'agricoltore al regime.

3. In deroga all'articolo 27, i diritti all'aiuto detenuti dagli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori non sono trasferibili, tranne in caso di successione effettiva o anticipata.

Gli agricoltori che, tramite successione effettiva o anticipata, ricevono diritti all'aiuto da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori sono ammessi a partecipare a tale regime se soddisfano i requisiti per beneficiare del regime di pagamento di base e se ereditano tutti i diritti all'aiuto detenuti dall'agricoltore dal quale ricevono i diritti all'aiuto.

4. ***I paragrafi 1 e 2 e il paragrafo 3, primo comma, del presente articolo non si applicano nel caso in cui uno Stato membro opti per le modalità di pagamento previste all'articolo 49, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento senza applicare l'ultimo comma dell'articolo 49, paragrafo 2.***
5. ***Per assicurare la certezza del diritto è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 che definiscano le*** condizioni di partecipazione al regime in caso di mutamento della situazione dell'agricoltore che ne beneficia.

Disposizioni finanziarie

1. Per finanziare il pagamento previsto dal presente titolo, gli Stati membri deducono gli importi corrispondenti a quelli che spetterebbero ai piccoli agricoltori **nell'ambito del regime di** pagamento di base *o del regime di pagamento unico per superficie* di cui al titolo III, capo 1, *come pagamento redistributivo di cui al titolo III, capo 1 bis*, come pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 2, e, se del caso, come pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 3, come pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 4, e come sostegno accoppiato di cui al titolo IV dagli importi totali disponibili per i rispettivi pagamenti.

Negli Stati membri che hanno optato per il calcolo dell'importo del pagamento conformemente all'articolo 49, paragrafo 2, lettera a), nel caso il cui la somma di tali importi per un singolo agricoltore superi l'importo massimo da essi fissato, ogni importo è ridotto proporzionalmente.

La differenza tra la somma di tutti i pagamenti dovuti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori e l'importo totale finanziato in conformità al primo comma è finanziata *in uno o più dei seguenti modi:*

- a) *applicando l'articolo 23, paragrafo 5, nell'anno pertinente;*
- b) *utilizzando i fondi inutilizzati nell'anno pertinente per finanziare il pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 4;*
- c) *praticando una riduzione lineare di tutti i pagamenti da concedere a norma degli articoli 25 o 28 quater.*

Salvo il caso in cui lo Stato membro abbia optato per la fissazione dell'importo del pagamento annuale conformemente all'articolo 49, paragrafo 2, lettera a), gli elementi in base ai quali sono stabiliti gli importi di cui al primo comma restano gli stessi per l'intera durata della partecipazione dell'agricoltore al regime.

2. Se l'importo totale dei pagamenti dovuti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori è superiore al 10% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati

membri praticano una riduzione lineare degli importi da pagare a norma del presente titolo in modo da rispettare tale percentuale, *a meno che essi abbiano fissato l'importo del pagamento conformemente all'articolo 49, paragrafo 2, lettera a), senza applicare l'ultimo comma dell'articolo 49, paragrafo 2. La stessa eccezione si applica agli Stati membri che hanno fissato l'importo del pagamento conformemente all'articolo 49, paragrafo 2, lettera b), senza applicare l'ultimo comma dell'articolo 49, paragrafo 2, il cui massimale nazionale stabilito nell'allegato II per l'anno 2019 è superiore a quello relativo al 2015 e che applicano il metodo di calcolo di cui, rispettivamente, all'articolo 22, paragrafo 1, o all'articolo 28 quater, paragrafo 1 bis.*

TITOLO VI

PROGRAMMI DI RISTRUTTURAZIONE NAZIONALI PER IL SETTORE DEL COTONE

Articolo 52

Uso del bilancio annuale per i programmi di ristrutturazione

1. Per gli Stati membri che hanno applicato l'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 637/2008, il bilancio annuale disponibile a tal fine a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento è trasferito con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014 *ed è destinato a costituire* fondi unionali aggiuntivi per le misure finanziate nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale].
2. Per gli Stati membri che hanno applicato l'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 637/2008, il *pertinente* bilancio annuale *disponibile a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento* è incluso con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017 *nei rispettivi massimali nazionali stabiliti* nell'allegato II del presente regolamento.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO 1

Comunicazioni e situazioni di emergenza

Obblighi di comunicazione

1. **Per garantire la corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, sulle misure necessarie riguardanti le comunicazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere *alla Commissione* ai fini del presente regolamento oppure per la verifica, il controllo, il monitoraggio, la valutazione e l'audit dei pagamenti diretti e nel rispetto degli obblighi previsti da accordi internazionali *conclusi attraverso una decisione del Consiglio*, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi. A tal fine essa tiene conto del fabbisogno di dati e delle sinergie tra potenziali fonti di dati.**

Ove opportuno, le informazioni ottenute possono essere trasmesse o rese disponibili a organizzazioni internazionali e alle autorità competenti di paesi terzi e possono essere pubblicate, fermi restando la protezione dei dati personali e il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali.

2. **Per rendere le comunicazioni di cui al paragrafo 1 rapide, efficienti, precise ed economiche, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, al fine di definire *ulteriori norme concernenti*:**

- a) la natura e il tipo di informazioni da trasmettere;

■

b bis) le categorie di dati da trattare e i periodi massimi di conservazione;

- c) le regole relative ai diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili;

- d) le condizioni ■ di pubblicazione delle informazioni.

3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione:

a bis) i metodi di comunicazione delle informazioni;

- a) le regole sulla comunicazione delle informazioni necessarie per l'applicazione del presente articolo;

- b) le modalità per la gestione delle informazioni da comunicare e le regole relative alla loro forma, al contenuto, al calendario e alle scadenze;
- c) le modalità relative alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti agli Stati membri, alle organizzazioni internazionali, alle autorità competenti dei paesi terzi o al pubblico, fermi restando la protezione dei dati personali e il legittimo interesse degli agricoltori e delle imprese alla tutela dei segreti aziendali.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Articolo 53 bis

Trattamento e protezione dei dati personali

- 1. Gli Stati membri e la Commissione raccolgono i dati personali ai fini di cui all'articolo 53, paragrafo 1, e non ne effettuano il trattamento in modo incompatibile con tali fini.*
- 2. Laddove i dati personali siano trattati a fini di monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, essi devono essere resi anonimi e trattati unicamente in forma aggregata.*
- 3. I dati personali sono trattati conformemente alle norme di cui alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001. In particolare, tali dati non sono conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati per un arco di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, tenendo conto dei periodi minimi di conservazione stabiliti dalla normativa unionale e nazionale applicabile.*
- 4. Gli Stati membri informano gli interessati della possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 e che a tale riguardo essi godono dei diritti sanciti dalle normative in materia di protezione dei dati, ossia la direttiva 95/46/CE ed il regolamento (CE) n. 45/2001.*
- 5. Il presente articolo è soggetto alle disposizioni previste agli articoli da 110 bis a 110 quinquies del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC].*

Articolo 54

Misure necessarie per risolvere problemi specifici

1. La Commissione adotta **■** atti di esecuzione **■** necessari e giustificabili per risolvere, in casi di emergenza, problemi specifici. Tali *atti di esecuzione* possono derogare ad alcune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.
2. *Se* imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati **lo richiedono**, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 3, atti di esecuzione immediatamente applicabili *allo scopo di risolvere i succitati problemi specifici e di assicurare nel contempo la continuità del sistema dei pagamenti diretti in circostanze straordinarie*.
3. *Le misure adottate a norma dei paragrafi 1 o 2 rimangono in vigore per un periodo non superiore a dodici mesi. Se, trascorso tale periodo, i problemi specifici di cui a detti paragrafi persistono, la Commissione può, ai fini di una soluzione permanente, presentare adeguate proposte legislative*.
4. *La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio delle misure adottate a norma dei paragrafi 1 o 2 entro due giorni lavorativi dalla loro adozione*.

CAPO 2

Delega di poteri e disposizioni di esecuzione

Articolo 55

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. **■** *Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 5, all'articolo 17 ter, paragrafo 6, all'articolo 28, all'articolo 28 quater, paragrafo 4, all'articolo 28 sexies, paragrafo 3, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 30, paragrafo 2, all'articolo 31, paragrafi 2 bis, 3 e 4,*

all'articolo 32, paragrafo 2, all'articolo 36, paragrafo 7, all'articolo 38, paragrafo 7, all'articolo 43, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 50, paragrafo 5, all'articolo 53, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 58 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal XXX. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. *La delega di potere di cui all'articolo 2, all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 5, all'articolo 17 ter, paragrafo 6, all'articolo 28, all'articolo 28 quater, paragrafo 4, all'articolo 28 sexies, paragrafo 3, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 30, paragrafo 2, all'articolo 31, paragrafi 2 bis, 3 e 4, all'articolo 32, paragrafo 2, all'articolo 36, paragrafo 7, all'articolo 38, paragrafo 7, all'articolo 43, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 50, paragrafo 5, all'articolo 53, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 58 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.*
4. *Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.*
5. *Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 9, paragrafo 5, dell'articolo 17 ter, paragrafo 6, dell'articolo 28, dell'articolo 28 quater, paragrafo 4, dell'articolo 28 sexies, paragrafo 3, dell'articolo 29, paragrafo 6, dell'articolo 30, paragrafo 2, dell'articolo 31, paragrafi 2 bis, 3 e 4, dell'articolo 32, paragrafo 2, dell'articolo 36, paragrafo 7, dell'articolo 38, paragrafo 7, dell'articolo 43, paragrafo 3, dell'articolo 44, paragrafo 5, dell'articolo 45, paragrafo 3, dell'articolo 50, paragrafo 5,*

dell'articolo 53, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 58 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 56

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato denominato "comitato per i pagamenti diretti". Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Per quanto riguarda gli atti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, all'articolo 24, paragrafo 2, e all'articolo 53, paragrafo 3, se il comitato non formula alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo.

CAPO 3

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 57

Abrogazioni

1. Il regolamento (CE) n. 637/2008 è abrogato *con effetto dal 1° gennaio 2014*.
Esso continua tuttavia ad applicarsi fino al 31 dicembre 2017 agli Stati membri che si sono avvalsi dell'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.
2. Il regolamento (CE) n. 73/2009 è abrogato.

Fatto salvo il paragrafo 3, i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.

3. I riferimenti fatti nel presente regolamento al regolamento (CE) n. 73/2009 e al regolamento (CE) n. 1782/2003 si intendono fatti a detti regolamenti quali in vigore prima della loro abrogazione.

Articolo 58

Disposizioni transitorie

Per garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (CE) n. 73/2009 a quelli previsti dal presente regolamento, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, per quanto riguarda le misure necessarie per proteggere *gli eventuali* diritti acquisiti e le aspettative legittime degli agricoltori.

Articolo 59

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il [settimo] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio **2015**.

Tuttavia, l'articolo **9, paragrafo 6, l'articolo 11, paragrafo 5, l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafi 1 e 3, l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 20, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 5, l'articolo 21, paragrafo 3 ter, l'articolo 22, paragrafo 7, l'articolo 28 quater, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 28 octies, paragrafo 1, l'articolo 31, paragrafo 2, quarto comma, l'articolo 32, paragrafo 1, quarto comma, e paragrafo 1 sexies, l'articolo 35, paragrafo 1, l'articolo 37, paragrafo 1, l'articolo 39, l'articolo 52, paragrafo 1, e l'articolo 57, paragrafo 1**, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I
Elenco dei regimi di sostegno

Settore	Base giuridica	Note
<i>Regime di pagamento di base</i>	Titolo III, capo 1, sezioni 1, 2, 3 e 5, del presente regolamento	Pagamento disaccoppiato
<i>Regime di pagamento unico per superficie</i>	<i>Titolo III, capo 1, sezione 4, del presente regolamento</i>	<i>Pagamento disaccoppiato</i>
<i>Pagamento redistributivo</i>	<i>Titolo III, capo 1 bis, del presente regolamento</i>	<i>Pagamento disaccoppiato</i>
Pagamento a favore degli agricoltori che applicano pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente	Titolo III, capo 2, del presente regolamento	Pagamento disaccoppiato

Settore	Base giuridica	Note
Pagamento per gli agricoltori delle zone soggette a vincoli naturali	Titolo III, capo 3, del presente regolamento	Pagamento disaccoppiato
Pagamento per i giovani agricoltori	Titolo III, capo 4, del presente regolamento	Pagamento disaccoppiato
Sostegno accoppiato facoltativo	Titolo IV, capo 1, del presente regolamento	
Pagamento specifico per il cotone	Titolo IV, capo 2, del presente regolamento	Pagamento per superficie
Pagamento per i piccoli agricoltori	Titolo V del presente regolamento	Pagamento disaccoppiato
Posei	Capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013	Pagamenti diretti versati nel quadro delle misure contenute nei programmi
Isole del Mar Egeo	Capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013	Pagamenti diretti versati nel quadro delle misure contenute nei programmi

ALLEGATO II

Massimali nazionali di cui all'articolo 6

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2015	2016	2017	2018	2019 e anno successivo
Belgio	536 076	528 124	520 170	512 718	505 266
Bulgaria	721 251	792 449	793 226	794 759	796 292
Repubblica ceca	874 484	873 671	872 830	872 819	872 809
Danimarca	916 580	907 108	897 625	889 004	880 384
Germania	5 144 264	5 110 446	5 076 522	5 047 458	5 018 395
Estonia	121 870	133 701	145 504	157 435	169 366
Irlanda	1 215 003	1 213 470	1 211 899	1 211 482	1 211 066
Grecia	2 039 122	2 015 116	1 991 083	1 969 129	1 947 177
Spagna	4 842 658	4 851 682	4 866 665	4 880 049	4 893 433
Francia	7 553 677	7 521 123	7 488 380	7 462 790	7 437 200
Croazia	130 550	149 200	186 500	223 800	261 100
Italia	3 902 039	3 850 805	3 799 540	3 751 937	3 704 337
Cipro	50 784	50 225	49 666	49 155	48 643
Lettonia	195 649	222 363	249 020	275 887	302 754

(in migliaia di EUR)

Lituania		417 890	442 510	467 070	492 049	517 028
Lussemburgo		33 603	33 545	33 486	33 459	33 431
Ungheria		1 271 593	1 270 410	1 269 187	1 269 172	1 269 158
Malta		5 127	5 015	4 904	4 797	4 689
Paesi Bassi		780 815	768 340	755 862	744 116	732 370
Austria		693 065	692 421	691 754	691 746	691 738
Polonia		2 987 267	3 004 501	3 021 602	3 041 560	3 061 518
Portogallo		565 816	573 954	582 057	590 706	599 355
Romania		1 629 889	1 813 795	1 842 446	1 872 821	1 903 195
Slovenia		137 987	136 997	136 003	135 141	134 278
Slovacchia		380 680	383 938	387 177	390 781	394 385
Finlandia		523 333	523 422	523 493	524 062	524 631
Svezia		696 890	697 295	697 678	698 723	699 768
Regno Unito		3 555 915	3 563 262	3 570 477	3 581 080	3 591 683

* Per la Croazia, il massimale nazionale per l'anno civile 2020 è pari a 298 400 000 EUR, per il 2021 è pari a 335 700 000 EUR e per il 2022 a 373 000 000 EUR.

ALLEGATO III

Massimali netti di cui all'articolo 7

(in milioni di EUR)

Anno civile		2015	2016	2017	2018	2019 e anno successivo
Belgio		536,1	528,1	520,2	512,7	505,3
Bulgaria		723,6	795,1	795,8	797,4	798,9
Repubblica ceca		874,5	873,7	872,8	872,8	872,8
Danimarca		916,6	907,1	897,6	889,0	880,4
Germania		5 144,3	5 110,4	5 076,5	5 047,5	5 018,4
Estonia		121,9	133,7	145,5	157,4	169,4
Irlanda		1 215,0	1 213,5	1 211,9	1 211,5	1 211,1
Grecia		2 227,0	2 203,0	2 178,9	2 157,0	2 135,0
Spagna		4 903,6	4 912,6	4 927,6	4 941,0	4 954,4
Francia		7 553,7	7 521,1	7 488,4	7 462,8	7 437,2
Croazia		130,6	149,2	186,5	223,8	261,1
Italia		3 902,0	3 850,8	3 799,5	3 751,9	3 704,3
Cipro		50,8	50,2	49,7	49,2	48,6
Lettonia		195,6	222,4	249,0	275,9	302,8

(in milioni di EUR)

Lituania		417,9	442,5	467,1	492,0	517,0
Lussemburgo		33,6	33,5	33,5	33,5	33,4
Ungheria		1 271,6	1 270,4	1 269,2	1 269,2	1 269,2
Malta		5,1	5,0	4,9	4,8	4,7
Paesi Bassi		780,8	768,3	755,9	744,1	732,4
Austria		693,1	692,4	691,8	691,7	691,7
Polonia		2 987,3	3 004,5	3 021,6	3 041,6	3 061,5
Portogallo		566,0	574,1	582,2	590,9	599,5
Romania		1 629,9	1 813,8	1 842,4	1 872,8	1 903,2
Slovenia		138,0	137,0	136,0	135,1	134,3
Slovacchia		380,7	383,9	387,2	390,8	394,4
Finlandia		523,3	523,4	523,5	524,1	524,6
Svezia		696,9	697,3	697,7	698,7	699,8
Regno Unito		3 555,9	3 563,3	3 570,5	3 581,1	3 591,7

* Per la Croazia, il massimale nazionale per l'anno civile 2020 è pari a 298 400 000 EUR, per il 2021 è pari a 335 700 000 EUR e per il 2022 a 373 000 000 EUR.

ALLEGATO IV

Coefficienti da applicare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1

Stato membro	Limite per la soglia in EUR (articolo 10, paragrafo 1, lettera a))	Limite per la soglia in ettari (articolo 10, paragrafo 1, lettera b))
Belgio	400	2
Bulgaria	200	0,5
Repubblica ceca	200	5
Danimarca	300	5
Germania	300	4
Estonia	100	3
Irlanda	200	3
Grecia	400	0,4
Spagna	300	2
Francia	300	4
Croazia	100	1
Italia	400	0,5
Cipro	300	0,3
Lettonia	100	1

Stato membro	Limite per la soglia in EUR (articolo 10, paragrafo 1, lettera a))	Limite per la soglia in ettari (articolo 10, paragrafo 1, lettera b))
Lituania	100	1
Lussemburgo	300	4
Ungheria	200	0,3
Malta	500	0,1
Paesi Bassi	500	2
Austria	200	2
Polonia	200	0,5
Portogallo	200	0,3
Romania	200	0,3
Slovenia	300	0,3
Slovacchia	200	2
Finlandia	200	3
Svezia	200	4
Regno Unito	200	5

ALLEGATO V

Disposizioni finanziarie che si applicano alla Bulgaria e alla Romania a norma degli articoli 16 e 17

A. Importi per il calcolo dei massimali nazionali per i pagamenti di cui all'articolo 16

(in migliaia di EUR)

	■	2015
Bulgaria	■	790 909
Romania	■	1 783 426

B. Importo complessivo dei pagamenti diretti nazionali integrativi del regime di pagamento di base di cui all'articolo 17, paragrafo 2

(in migliaia di EUR)

	■	2015
Bulgaria	■	69 657
Romania	■	153 536

C. Importo complessivo dei pagamenti diretti nazionali integrativi del pagamento specifico per il cotone di cui all'articolo 17, paragrafo 3

(in EUR)

		2015
Bulgaria		258 952

ALLEGATO V bis

Disposizioni finanziarie che si applicano alla Croazia a norma degli articoli 10 e 17 bis

A. Importi per l'applicazione dell'articolo 10

(in migliaia di EUR)

Croazia	373 000
---------	---------

B. Importo complessivo dei pagamenti diretti nazionali integrativi di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 3

(in migliaia di EUR)

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Croazia		242 450	223 800	186 500	149 200	111 900	74 600	37 300

ALLEGATO V ter

Importo massimo da aggiungere agli importi fissati nell'allegato II in conformità all'articolo 17 ter, paragrafo 2

(in migliaia di EUR)

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Croazia		3 360	3 840	4 800	5 760	6 720	7 680	8 640	9 600

ALLEGATO VI

Dimensioni medie delle aziende agricole da prendere in considerazione a norma dell'articolo 28 octies, paragrafo 4

Stato membro	Dimensioni medie delle aziende agricole (in ettari)
Belgio	29
Bulgaria	6
Repubblica ceca	89
Danimarca	60
Germania	46
Estonia	39
Irlanda	32
Grecia	5
Spagna	24
Francia	52
Croazia	5,9
Italia	8
Cipro	4
Lettonia	16

Stato membro	Dimensioni medie delle aziende agricole (in ettari)
Lituania	12
Lussemburgo	57
Ungheria	7
Malta	1
Paesi Bassi	25
Austria	19
Polonia	6
Portogallo	13
Romania	3
Slovenia	6
Slovacchia	28
Finlandia	34
Svezia	43
Regno Unito	54

ALLEGATO VI bis

ELENCO DELLE PRATICHE EQUIVALENTI ALL'INVERDIMENTO di cui all'articolo 29, paragrafo 1 ter

I. Pratiche equivalenti alla diversificazione delle colture

1) Diversificazione delle colture

Requisiti: almeno 3 colture, di cui la principale occupi al massimo il 75%, e uno o più dei seguenti:

- **con almeno 4 colture,**
- **con limiti massimi inferiori,**
- **con una selezione di colture più appropriata, come, ad esempio, leguminose, colture proteiche, colture che non necessitano, a seconda dei casi, di irrigazione né di trattamenti fitosanitari,**
- **incluse varietà regionali di tipi di colture vecchie/tradizionali/minacciate di estinzione (che occupino almeno il 5 % della superficie in avvicendamento).**

2) Avvicendamento delle colture

Requisiti: almeno 3 colture, di cui la principale occupi al massimo il 75%, e uno o entrambi i seguenti:

- *con una sequenza pluriennale di colture e/o terreni lasciati a riposo più benefica per l'ambiente,*
 - *con almeno 4 colture.*
- 3) *Copertura invernale del suolo (*)*
 - 4) *Colture intercalari (*)*

II. Pratiche equivalenti al mantenimento dei prati permanenti

1) Gestione dei prati/pascoli

Requisiti: mantenimento dei prati permanenti e uno o più dei seguenti:

- *regime di taglio/falciatura appropriata (date, metodi, limiti),*
- *mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sui prati permanenti e controllo della boscaglia,*
- *varietà di erbe specifiche e/o regime di semina per il rinnovo a seconda del tipo di prato (assenza di distruzione di un alto valore naturale),*
- *asporto del foraggio/fieno,*
- *gestione appropriata dei terreni ripidi,*
- *regime di fertilizzazione,*
- *restrizioni all'uso di prodotti fitosanitari.*

2) Sistemi di pascolo estensivo

Requisiti: mantenimento dei prati permanenti e uno o più dei seguenti:

- *pascolo estensivo (calendario, densità massima di allevamento),*
- *pascolo guidato/pastorizia di montagna,*
- *uso di razze locali/tradizionali per il pascolo nei prati permanenti.*

III. Pratiche equivalenti alle aree di interesse ecologico

Requisiti: applicate almeno sulla percentuale di seminativi fissata a norma dell'articolo 32, paragrafo 1

- 1) *Ritiro dalla produzione ecologico*
- 2) *Creazione di "fasce tampone" per le zone ad alto valore naturale, i siti della rete Natura 2000 o altri siti di tutela della biodiversità, anche lungo siepi e corsi d'acqua*

- 3) *Gestione delle fasce tampone e delle delimitazioni di campi non coltivate (regime di taglio, varietà di erbe locali/specifiche e/o regime di semina, risemina con varietà regionali e assenza di uso di prodotti fitosanitari, di smaltimento di letame e/o concimi minerali, di irrigazione e di impermeabilizzazione dei suoli)*
- 4) *Gestione di bordi, strisce all'interno di campi e appezzamenti per fauna selvatica/fauna specifica (bordo erbaceo, protezione di nidi, fasce con fiori selvatici, sementi locali miste, colture non raccolte)*
- 5) *Gestione (potatura, sfrondata, date, metodi, restauro) di elementi caratteristici del paesaggio (alberi, siepi, vegetazione ripariale arborea, muretti di pietra (terrazze), fossati, stagni)*
- 6) *Mantenimento di suoli torbosi/umidi arabili seminati a erba (con assenza di uso di concimi e prodotti fitosanitari)*
- 7) *Produzione su seminativi, con assenza di uso di concimi (concimi minerali e letame) e/o prodotti fitosanitari, e non irrigati, non seminati con la stessa coltura per due anni consecutivi e nello stesso posto (*)*
- 8) *Conversione di seminativi in prato permanente ad uso estensivo.*

(*) *Pratiche soggette al metodo di cui all'articolo 29, paragrafo 6, lettera c).*

ALLEGATO VI ter

TABELLA DI CONVERSIONE PER LE AREE DI INTERESSE ECOLOGICO di cui all'articolo 32, paragrafo 1 bis

<i>Elementi caratteristici</i>	<i>Fattore di conversione</i>	<i>Fattore di ponderazione</i>	<i>Area di interesse ecologico</i>
<i>Terreni lasciati a riposo</i>			
<i>Terrazze</i>			
<i>Elementi caratteristici del paesaggio</i>			
<i>Fasce tampone</i>			
<i>Ettari agroforestali</i>			
<i>Fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste</i>			
<i>Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida</i>			
<i>Superfici oggetto di imboschimento ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), punto ii)</i>			
<i>Superfici con colture intercalari o manto vegetale</i>			
<i>Superfici con colture che fissano l'azoto</i>			

ALLEGATO VII

TAVOLA DI CONCORDANZA

[da completarsi a cura dei giuristi-linguisti in una fase successiva]

Regolamento (CE) n. 73/2009	Presente regolamento	Regolamento (UE) n. [regolamento orizzontale sulla PAC]
Articolo 1	Articolo 1	-
-	Articolo 2	-
Articolo 2	Articolo 4	-
-	Articolo 5, paragrafo 2	-
Articolo 3	Articolo 5	-
Articolo 4, paragrafo 1	-	Articolo 91
Articolo 4, paragrafo 2	-	Articolo 95
Articolo 5	-	Articolo 93
Articolo 6, paragrafo 1	-	Articolo 94
Articolo 6, paragrafo 2	-	-
Articolo 7	-	-
Articolo 8, paragrafi 1 e 2	Articolo 7, paragrafi 1 e 3	-
-	Articolo 7, paragrafo 2	-
Articolo 9	-	-
Articolo 10	-	-
Articolo 11, paragrafi 1 e 2	-	Articolo 25, paragrafi 1 e 2
-	Articolo 8	-
Articolo 12, paragrafi 1 e 2	-	Articolo 12
Articolo 12, paragrafo 3	-	Articolo 14
Articolo 12, paragrafo 4	-	-
Articolo 13	-	Articolo 13, paragrafo 2
Articolo 14	-	Articolo 68
Articolo 15	-	Articolo 69
Articolo 16	-	Articolo 70
Articolo 17	-	Articolo 71
Articolo 18	-	Articolo 72
Articolo 19	-	Articolo 73
Articolo 20	-	Articolo 75
Articolo 21	-	Articolo 75, paragrafo 4
Articolo 22	-	Articolo 96
Articolo 23	-	Articolo 97

Regolamento (CE) n. 73/2009	Presente regolamento	Regolamento (UE) n. [regolamento orizzontale sulla PAC]
Articolo 24	-	Articolo 99
Articolo 25	-	Articolo 100
Articolo 26	-	Articolo 63
Articolo 27, paragrafo 1	-	Articolo 102, paragrafo 3
Articolo 27, paragrafo 2	-	Articolo 49
Articolo 27, paragrafo 3	-	Articolo 69, paragrafo 3
-	Articolo 9	-
Articolo 28, paragrafi 1 e 2	Articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4	-
-	Articolo 10, paragrafo 2	-
Articolo 28, paragrafo 3	Articolo 23, paragrafo 1, lettera a), punto ii)	-
-	Articolo 23, paragrafo 1, lettera a), punto i), e lettere c) e d)	-
-	Articolo 11	-
Articolo 29	-	Articolo 76
Articolo 30	-	Articolo 62
Articolo 31	-	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 32	Articolo 15	-
Articolo 33, paragrafo 1	Articolo 18, paragrafo 1	-
-	Articolo 18, paragrafo 2	-
Articolo 34, paragrafi 1 e 2	Articolo 25, paragrafi 1 e 2	-
Articolo 35	Articolo 26	-
Articolo 36	-	-
Articolo 37	Articolo 12	-
-	Articolo 14	-
Articolo 38	-	-
Articolo 39, paragrafo 1	Articolo 25, paragrafo 3	-
Articolo 40, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 1	-
Articolo 40, paragrafo 2	Articolo 19, paragrafo 3	-
Articolo 41, paragrafo 1	Articolo 23, paragrafo 1	-
Articolo 41, paragrafo 2	Articolo 23, paragrafi 3 e 4	-
Articolo 41, paragrafo 3	Articolo 23, paragrafo 5, lettera a)	-
Articolo 41, paragrafo 5	Articolo 23, paragrafo 5, lettera b)	-
-	Articolo 23, paragrafi 2, 6 e 7	-
Articolo 41, paragrafo 6	Articolo 22, paragrafo 4	-
Articolo 42	Articolo 24, paragrafo 1, lettera b)	-
Articolo 43, paragrafi 1 e 2	Articolo 25, paragrafi 1 e 2	-
Articolo 43, paragrafo 3	-	-
Articolo 44	-	-
Articolo 45	-	-
-	-	-
-	Articolo 19, paragrafi 1 e 2	-
Articolo 46, paragrafi 1-4	Articolo 20, paragrafi 1-4	-

Regolamento (CE) n. 73/2009	Presente regolamento	Regolamento (UE) n. [regolamento orizzontale sulla PAC]
Articolo 46, paragrafo 5	-	-
-	Articolo 21	-
Articolo 47, paragrafo 1	-	-
Articolo 47, paragrafo 2	Articolo 22, paragrafo 1, applicazione regionale	-
-	Articolo 22, paragrafo 1, applicazione nazionale	-
-	Articolo 22, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7	-
Articolo 48	-	-
Articolo 49	-	-
Articolo 50	-	-
Articolo 51	-	-
Articolo 52	-	-
Articolo 53	-	-
Articolo 54	-	-
Articolo 55	-	-
Articolo 56	-	-
Articolo 57	-	-
Articolo 57 bis	Articolo 17 ter	-
Articolo 58	-	-
Articolo 59	-	-
Articolo 60	-	-
Articolo 61	-	-
Articolo 62	-	-
Articolo 63	-	-
Articolo 64	-	-
Articolo 65	-	-
Articolo 66	-	-
Articolo 67	-	-
Articolo 68	-	-
Articolo 69	-	-
Articolo 70	-	-
Articolo 71	-	-

Regolamento (CE) n. 73/2009	Presente regolamento	Regolamento (UE) n. [regolamento orizzontale sulla PAC]
Articolo 72	-	-
Articolo 73	-	-
Articolo 74	-	-
Articolo 75	-	-
Articolo 76	-	-
Articolo 77	-	-
Articolo 78	-	-
Articolo 79	-	-
Articolo 80	-	-
Articolo 81	-	-
Articolo 82	-	-
Articolo 83	-	-
Articolo 84	-	-
Articolo 85	-	-
Articolo 86	-	-
Articolo 87	-	-
Articolo 88	Articolo 42	-
Articolo 89	Articolo 43	-
Articolo 90	Articolo 44	-
Articolo 91	Articolo 45	-
Articolo 92	Articolo 46	-
Articolo 93	-	-
Articolo 94	-	-
Articolo 95	-	-
Articolo 96	-	-
Articolo 97	-	-
Articolo 98	-	-
Articolo 99	-	-
Articolo 100	-	-
Articolo 101	-	-
Articolo 102	-	-
Articolo 103	-	-
Articolo 104	-	-
Articolo 105	-	-
Articolo 106	-	-
Articolo 107	-	-
Articolo 108	-	-
Articolo 109	-	-

Regolamento (CE) n. 73/2009	Presente regolamento	Regolamento (UE) n. [regolamento orizzontale sulla PAC]
Articolo 110	-	-
Articolo 111	-	-
Articolo 112	-	-
Articolo 113	-	-
Articolo 114	-	-
Articolo 115	-	-
Articolo 116	-	-
Articolo 117	-	-
Articolo 118	-	-
Articolo 119	-	-
Articolo 120	-	-
Articolo 121	Articoli 16 e 16 bis	-
Articolo 122	-	-
Articolo 123	-	-
Articolo 124	-	-
Articolo 124, paragrafo 6	-	Articolo 98
Articolo 125	-	-
Articolo 126	-	-
Articolo 127	-	-
Articolo 128	-	-
Articolo 129	-	-
Articolo 130	-	-
Articolo 131	-	-
Articolo 132	Articoli 17 e 17 bis	-
Articolo 133	-	-
-	Articolo 28	-
-	Articolo 29	-
-	Articolo 20	-
-	Articolo 31	-
-	Articolo 32	-
-	Articolo 33	-
-	Articolo 34	-
-	Articolo 35	-
-	Articolo 36	-
-	Articolo 37	-
-	Articolo 47	-
-	Articolo 48	-
-	Articolo 49	-
-	Articolo 50	-
-	Articolo 51	-

Regolamento (CE) n. 73/2009	Presente regolamento	Regolamento (UE) n. [regolamento orizzontale sulla PAC]
Articolo 134	-	-
Articolo 135	-	-
Articolo 136	-	-
-	Articolo 52	-
Articolo 137	-	-
Articolo 138	Articolo 3	-
Articolo 139	Articolo 13	-
Articolo 140	Articolo 53	-
Articolo 141	Articolo 56	-
Articolo 142	Articolo 55	-
Articolo 142, lettera r)	Articolo 54	-
Articolo 143	-	-
Articolo 144	-	-
Articolo 145	-	-
Articolo 146	Articolo 55	-
Articolo 146 bis	-	-
Articolo 147	Articolo 56	-
Articolo 148	-	-
Articolo 149	Articolo 57	-

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE sull'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento sui pagamenti diretti

L'articolo 9, paragrafo 2, del progetto di regolamento sui pagamenti diretti non esclude che un agricoltore possa dare in affitto edifici o parti di edifici a terzi o possedere una scuderia, sempreché tali attività non costituiscano l'attività principale dell'agricoltore.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE sul sostegno accoppiato

Per i prodotti agricoli, in particolare quelli non ammissibili al sostegno accoppiato a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento sui pagamenti diretti, la Commissione seguirà da vicino l'evoluzione del mercato e, in caso di grave crisi del mercato, potrà ricorrere alle misure appropriate a sua disposizione per migliorare la situazione del mercato.